



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC)

Valide dal 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2022

318.102.04 i DRC

12.21

Premessa

Le Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) sono state oggetto di una revisione totale con effetto dal 1° gennaio 2021.

Le modifiche sono principalmente di natura formale e redazionale. Quelle materiali concernono in particolare i punti seguenti:

- adeguamenti in seguito all'aumento del tasso di contribuzione alle IPG e ai nuovi importi derivanti dall'incremento delle rendite dal 1° gennaio 2021;
- precisazione della regolamentazione per i casi di datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE/AELS (1^a parte);
- adeguamento delle disposizioni relative al versamento di salari arretrati conformemente alla recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 146 V 104; N. 2036 segg.);
- codificazione esplicita della prassi attuale secondo cui le diffide per conteggi presentati in ritardo possono essere effettuate al massimo fino al 10 marzo (2^a parte);
- precisazione dell'oggetto delle esecuzioni e della domanda d'esecuzione comune (6^a parte);
- precisazione della sussidiarietà delle disposizioni penali della LAVS (9^a parte).

Inoltre, le DRC contemplano ora anche le misure urgenti prese nel contesto della pandemia di COVID-19 per sgravare i debitori di contributi, che in precedenza erano oggetto delle Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l'assoggettamento assicurativo e l'organizzazione, emanate il 30 marzo 2020 e valide fino 31 dicembre 2020. Nonostante il loro carattere provvisorio, infatti, queste misure producono effetti oltre il 2020 e dovranno essere considerate per il calcolo degli interessi di mora per il 2020. Si tratta delle misure seguenti:

- ➔ sospensione generalizzata degli interessi di mora dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (art. 41^{bis} cpv. 1^{ter} OAVS; v. N. 4043.2 seg.);

- ➔ sospensione degli interessi di mora oltre il 30 giugno sui contributi per i quali la cassa di compensazione ha concesso una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus, per la durata della dilazione e fino al massimo al 20 settembre 2020 (art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} OAVS, in vigore dal 21 marzo al 20 settembre 2020; v. N. 4043.4 segg.);
- ➔ moratoria provvisoria «COVID-19» (v. N. 4043.8).

Anche la struttura delle DRC è stata parzialmente rivista, in particolare nella 2^a, nella 3^a e nella 4^a parte, e sono state aggiunte illustrazioni sotto forma di processi e tabelle; la 1^a, la 2^a, la 3^a, la 4^a e la 9^a parte sono state rinumerate.

Infine, come di consueto, si è proceduto ad alcune correzioni e all'aggiornamento della giurisprudenza. Per facilitare il passaggio alla nuova numerazione, nel caso delle disposizioni spostate il numero marginale precedente figura provvisoriamente in caratteri piccoli sotto quello nuovo.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2021

L'eccezione alla procedura di conteggio semplificata prevista dal N. 2107 non si fonda su una base giuridica sufficiente. Questo supplemento abroga quindi questa disposizione.

La modifica è contrassegnata con l'annotazione 1/21.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2022

Questo supplemento precisa le regole concernenti il trattamento dei salari arretrati (N. 2036 segg.). Il principio del periodo di riferimento (N. 2038) si applica anche se, senza tener conto dei salari arretrati, la persona soggetta all'obbligo contributivo è considerata senza attività lucrativa nell'anno in cui li consegue (N. 2039). Infine sono stati corretti piccoli errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze fino al n. 76 compreso della [Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS](#), [in tedesco e francese]).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/22.

Indice

Abbreviazioni	17
1^a parte: Debitori dei contributi	22
1. Tipi di debitori di contributi	22
2. Datore di lavoro	22
2.1 Definizione	22
2.2 Esempi di casi particolari.....	24
2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi	25
2.4 Principio del domicilio / della sede / dello stabilimento d'impresa in Svizzera	26
2.4.1 Datori di lavoro che hanno la sede, il domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera	26
2.4.2 Datori di lavoro dell'UE/AELS senza stabilimento d'impresa in Svizzera tenuti al pagamento dei contributi	27
2.4.3 Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo	29
3. Salariati	31
3.1 Definizione	31
3.2 Obbligo contributivo	31
3.2.1 Regola generale.....	31
3.2.2 Inizio dell'obbligo contributivo.....	31
3.2.3 Fine dell'obbligo contributivo	32
3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	32
3.3.1 Definizione	32
3.3.2 Calcolo e fissazione dei contributi	33
3.3.3 Deduzione alla fonte da parte dei datori di lavoro che non sono tenuti a pagare i contributi	34
4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa	34
5. Trasferimento del debito contributivo	34

5.1	Assunzione del debito	34
5.2	Trasferimento del debito contributivo per via di successione	36
5.2.1	In generale	36
5.2.2	Inventario	37
2ª parte: Procedura di riscossione dei contributi		39
1.	Pagamento dei contributi	39
1.1	In generale	39
1.2	Valuta e tasso di cambio	39
1.3	Periodi di pagamento	40
1.4	Termini di pagamento.....	41
2.	Riscossione dei contributi paritari.....	42
2.1	Contributi del salariato.....	42
2.1.1	Deduzione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro (deduzione alla fonte)	42
2.1.2	Convenzione di salario netto	43
2.1.3	Controversie sull'assunzione dei contributi del salariato..	43
2.2	Contributi del datore di lavoro.....	44
2.2.1	Obbligo del datore di lavoro di iscriverne i salari	44
2.2.2	Versamento dei contributi alla cassa di compensazione .	45
2.3	Versamento di salari arretrati	46
2.4	Contributi d'acconto	50
2.4.1	Principio	50
2.4.2	Determinazione	51
2.4.3	Mutamenti importanti delle basi di calcolo	52
2.5	Conteggio (dichiarazione dei salari) e compensazione....	53
2.5.1	Nozione di conteggio.....	53
2.5.2	Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio	55
2.5.3	Compensazione	56
2.6	Pagamento dei contributi effettivamente dovuti	57
2.6.1	Principio	57
2.6.2	Pagamento dei contributi e conteggio	57

2.7	Procedura di conteggio semplificata.....	58
2.7.1	Campo d'applicazione	58
2.7.2	Annuncio	60
2.7.3	Competenze.....	60
2.7.4	Periodo di pagamento	60
2.7.5	Conteggio e pagamento dei contributi	61
2.7.6	Diffida ed esclusione	61
2.8	Rapporti di lavoro a più stadi	62
2.9	Esenzione per i salari di poco conto	63
2.9.1	Principio	63
2.9.2	Deduzione dei contributi su richiesta dell'assicurato.....	64
2.9.3	Impieghi in economie domestiche private o nel settore artistico e soldo per i pompieri.....	64
2.9.4	Obblighi del datore di lavoro	66
2.10	Tassazione d'ufficio.....	66
2.10.1	Principio	66
2.10.2	Campo d'applicazione	67
2.10.3	Fissazione dei contributi.....	68
2.10.4	Esame sul posto delle circostanze del caso	70
2.10.5	Decisione di tassazione d'ufficio.....	70
2.10.6	Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere	72
2.10.7	Spese della tassazione d'ufficio	73
3.	Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa	73
4.	Diffida.....	74
4.1	Diffida per il pagamento dei contributi e il conteggio.....	74
4.1.1	Definizione	74
4.1.2	Condizioni	74
4.1.3	Forma.....	75
4.1.4	Contenuto	75
4.1.5	Tassa di diffida	76
4.1.6	Conseguenze dell'inosservanza della diffida	77
4.2	Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere	77

5.	Dilazione di pagamento	78
5.1	Definizione	78
5.2	Condizioni	79
5.3	Piano d'ammortamento	79
5.4	Concessione della dilazione di pagamento	80
5.5	Effetti della dilazione di pagamento	81
3^a parte:	Reclamo e restituzioni di contributi.....	82
A.	Reclamo di contributi arretrati	82
1.	Reclamo	82
1.1	Nozione.....	82
1.2	Condizioni	84
1.2.1	Procedura	85
1.2.2	Contributi paritari.....	86
1.2.3	Contributi personali	86
1.3	Cambiamento dello statuto dell'assicurato	86
2.	Condono del pagamento di contributi paritari arretrati	90
2.1	Definizione	90
2.2	Condizioni	90
2.2.1	In generale	90
2.2.2	Buona fede.....	91
2.2.3	Onere troppo grave	92
2.3	Procedura	92
2.3.1	Domanda di condono e condono accordato d'ufficio	92
2.3.2	Decisione di condono	93
2.3.3	Condono dei contributi in caso di litispendenza	93
B.	Restituzione di contributi	94
1.	Restituzione.....	94
1.1	Definizione	94

1.2	Persone legittimate a chiedere la restituzione	95
1.3	Procedura	95
2.	Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche	96
2.1	In generale	96
2.2	Procedura	96
2.3	Termini di scadenza	97
2.4	Esame delle richieste	98
4^a parte:	Interessi di mora e compensativi	99
1.	In generale	99
1.1	Elementi di base.....	99
1.2	Oggetto degli interessi.....	100
1.3	Termini per la riscossione e il versamento degli interessi.....	100
2.	Interessi di mora	101
2.1	Procedura e condizioni.....	101
2.2	Contributi periodici	102
2.2.1	Oggetto e riscossione degli interessi	102
2.2.2	Decorrenza degli interessi	103
2.3	Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati	103
2.3.1	Oggetto e riscossione degli interessi	103
2.3.2	Decorrenza degli interessi	105
2.4	Contributi salariali da compensare	105
2.4.1	Oggetto e riscossione degli interessi	105
2.4.2	Decorrenza degli interessi.....	106
2.5	Conteggio presentato in ritardo	106
2.5.1	Oggetto e riscossione degli interessi	106
2.5.2	Decorrenza degli interessi	107
2.6	Contributi personali da compensare	107

2.6.1	Oggetto e riscossione degli interessi	107
2.6.2	Decorrenza degli interessi	108
2.7	Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti	108
2.7.1	Oggetto e riscossione degli interessi	108
2.7.2	Decorrenza degli interessi	109
2.8	Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN....	110
2.8.1	Oggetto e riscossione degli interessi	110
2.8.2	Decorrenza degli interessi	110
2.9	Sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19).....	111
2.10	Importi irrisori	114
2.11	Termine di perenzione.....	114
3.	Interessi compensativi.....	115
3.1	Caso generale.....	115
3.1.1	Oggetto e riscossione degli interessi	115
3.1.2	Decorrenza degli interessi	115
3.2	Contributi salariali da compensare	116
3.2.1	Oggetto e riscossione degli interessi	116
3.2.2	Decorrenza degli interessi.....	116
3.3	Restituzione e compensazione.....	116
4.	Calcolo degli interessi	117
5.	Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi	119
6.	Riduzione, condono e irrecuperabilità	119
7.	Esecuzione per debiti	120
8.	Altri compiti	120

5ª parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati	121
1. In generale	121
1.1 Tipi di prescrizione	121
1.2 Natura giuridica	121
1.3 Effetti.....	122
2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi.....	123
2.1 Definizione	123
2.2 Termine di prescrizione	123
2.2.1 In generale	123
2.2.2 Termine più lungo – Atto punibile	124
2.3 Termine per fissare il credito contributivo	125
3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi	127
3.1 Definizione	127
3.2 Termine di prescrizione	128
3.3 Termini di prescrizione speciali	129
3.3.1 Inventario dopo il decesso e moratoria concordataria ...	129
3.3.2 Esecuzione	131
3.3.3 Inizio del diritto alla rendita	132
3.3.4 Attestato di carenza di beni	133
4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi	133
4.1 Definizione	133
4.2 Termini di prescrizione	134
4.2.1 In generale	134
4.2.2 Termine di un anno	135
4.2.3 Termine di cinque anni	135
4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche.....	136

6ª parte: Esecuzione del credito contributivo	137
1. In generale	137
1.1 Tipi di esecuzione	137
1.2 Giudice competente	137
1.3. Oggetto dell'esecuzione	138
1.4 Esecuzione nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS	138
1.5 Esecuzione per via elettronica.....	139
2. Esecuzione per debiti	139
2.1 Procedura	139
2.1.1 In generale	139
2.1.2 Data d'inizio della procedura	140
2.2 Eliminazione dell'opposizione.....	142
2.2.1 Nella procedura amministrativa	142
2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione	143
2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione	144
2.4 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD.....	144
3. Pignoramento	145
3.1 Procedura di rivendicazione	145
4. Fallimento	147
4.1 Dichiarazione di fallimento	147
4.2 Insinuazione del credito.....	147
4.3 Graduazione del credito	149
4.4 Crediti fallimentari e debiti della massa	150
4.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza.....	151
4.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva....	152
5. Concordato	152
5.1. Concordato ordinario.....	152

5.2	Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria	153
5.3	Concordato nella procedura del fallimento	153
5.4	Procedura del concordato	153
6.	Attestato di carenza di beni.....	155
6.1	Definizione	155
6.2	Effetti.....	155
7^a parte:	Dichiarazione d'irrecuperabilità di contributi.....	158
1.	Condizioni.....	158
1.1	In generale	158
1.2	Esecuzione infruttuosa	158
1.3	Evidente infruttuosità dell'esecuzione.....	158
2.	Procedura	159
3.	Recupero di contributi dichiarati irrecuperabili	160
4.	Imputazione dei pagamenti effettuati in caso di dichiarazione d'irrecuperabilità parziale dei contributi	161
4.1	In generale	161
4.2	Graduazione dei crediti	161
8^a parte:	Responsabilità del datore di lavoro	164
1.	Diritto materiale.....	164
1.1	Responsabilità del datore di lavoro	164
1.2	Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro	164
1.3	Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno.....	167
1.3.1	Danno	167

1.3.2	Violazione delle prescrizioni	168
1.3.3	Colpa del datore di lavoro	169
1.4	Prescrizione del diritto al risarcimento del danno	173
1.4.1	In generale	173
1.4.2	Decorrenza del termine e conoscenza del danno.....	175
1.4.3	Diritto transitorio	179
2.	Procedura	180
2.1	Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno.....	180
2.1.1	Decisione di risarcimento del danno.....	180
2.1.2	Opposizione del datore di lavoro	181
2.1.3	Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni	181
2.1.4	Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale	183
2.2	Riscossione del credito di risarcimento	183
2.3	Iscrizione del danno risarcito nel CI.....	184
9^a parte:	Pene e multe d'ordine	185
1.	Sanzioni penali	185
1.1	In generale	185
1.2	Reati secondo l'art. 87 LAVS.....	185
1.2.1	Sottrazione dei contributi.....	186
1.2.2	Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro	186
1.2.3	Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato	187
1.3	Contravvenzioni	187
2.	Multe d'ordine.....	188
2.1	Condizioni	188
2.2	Calcolo	189
2.3	Decisione di multa e rimedi giuridici	189
2.4	Prescrizione	190

3.	Supplementi sui contributi dovuti.....	190
3.1	Principio	190
3.2	Condizioni	191
3.3	Procedura	191
10^a parte:	Lavoro nero	192
11^a parte:	Allegati.....	193
1.	Esempi di interessi di mora e compensativi	193
2.	Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN / Modello di modulo	216
3.	Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS	217
4.	Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto	221

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile (RS 210)
CCONT	Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC
CER	Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
CI	Conto individuale
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2 (RS 0.632.31)
CP	Codice penale (RS 311.0)

CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale; RS 312.0)
cpv.	capoverso/i
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato d'assicurazione ed il conto individuale
DAF	Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DCC	Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Decisione del Tribunale federale
DTFA	Decisione del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5 ^a parte della Raccolta Ufficiale delle Decisioni del Tribunale federale (DTF)
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

	per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
LAFam	Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAIID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera/e
LFus	Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LLN	Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; RS 822.41)

LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LTF	Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale RS 173.110)
N.	numero/i marginale/i
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
OLN	Ordinanza del 6 settembre 2006 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero; RS 822.411)
ORD-FINMA	Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 3 giugno 2015 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)
Ordinanza CO-VID-19	Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali
OTLEF	Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.35)
R 883/2004	Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

	membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1)
R 987/2009	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11)
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
seg.	seguinte
segg.	seguinti
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (fino al 31.12.2006)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, rivista per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

1^a parte: Debitori dei contribuiti

1. Tipi di debitori di contribuiti

- 1001
ex-1006 I datori di lavoro e i salariati versano contributi sul salario determinante (contributi paritari; [art. 5](#) e [12 LAVS](#); per quanto concerne la base contributiva, v. le DSD).
- 1002
ex-1007 I lavoratori indipendenti versano contributi sul reddito derivante dall'attività lucrativa (contributi personali; [art. 8 LAVS](#); per quanto concerne la base contributiva e il calcolo dei contributi, v. le DIN).
- 1003
ex-1008 Le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa versano contributi in funzione delle loro condizioni economiche, vale a dire sulla base del loro reddito conseguito in forma di rendita e della loro sostanza (contributi personali; [art. 10 LAVS](#); per quanto concerne la base contributiva e il calcolo dei contributi, v. le DIN).

2. Datore di lavoro

2.1 Definizione

- 1004
ex-1009 Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato¹. Di norma, il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato² ([art. 12 cpv. 1 LAVS](#)). Per la determinazione del datore di lavoro in casi particolari, si veda il N. 1012.

1	15	settembre	1953	RCC	1953	pag. 399	DTFA	1953	pag. 275
	14	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 220			
	14	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 215			
2	21	giugno	1950	RCC	1950	pag. 452	-		
	22	giugno	1951	RCC	1951	pag. 330			
	18	agosto	1986	RCC	1987	pag. 32			
	4	dicembre	1989	RCC	1990	pag. 141			

- 1005**
ex-1010 Possono essere considerate quali datori di lavoro persone fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice oppure masse fallimentari³ (su quest'ultimo punto, v. N. 6055).
- 1006**
ex-1011 Le comunità di persone che non possiedono personalità giuridica (società semplice, comunione ereditaria) possono, dal punto di vista amministrativo, essere considerate datore di lavoro. La cassa di compensazione deve però notificare una decisione a ciascuno dei membri della comunità che essa vuole ritenere giuridicamente responsabili, o almeno a un rappresentante collettivo di questa comunità⁴.
- 1007**
ex-1012 Il fatto che una persona sia considerata datore di lavoro determina per essa, in linea di massima, l'obbligo di pagare i contributi del datore di lavoro e quelli dei salariati (contributi paritari), come anche quello di regolare i conti e i pagamenti con la cassa di compensazione ([art. 51 cpv. 3 LAVS](#); v. anche N. 2125 e 2127).
- 1008**
ex-1013 Non è rilevante il fatto che:
- il salario dovuto dal datore di lavoro sia versato al salariato sotto forma di prestazioni di terzi (v. N. 1012)⁵;
 - il datore di lavoro assegni il salario togliendolo dalle proprie risorse o da quelle messe a sua disposizione da altri⁶;
 - il salario sia retribuito dal datore di lavoro o dall'agente di collocamento che ha procurato il lavoro all'interessato⁷.
- 1009** Sono considerate datore di lavoro, per le prestazioni versate agli assicurati, nella misura in cui queste costituiscono salario determinante:

³	19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206
⁴	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF 97		V 221
	13	giugno	1980	RCC	1981	pag. 355	–		
⁵	21	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 356	DTFA	1957	pag. 16
	28	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 218	–		
	6	marzo	2009	9C_824/2008		–			
	8	agosto	2011	9C_12/2011		–	DTF	137	V 321
⁶	7	luglio	1953	RCC	1953	pag. 312	–		
	14	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 220	–		
⁷	9	ottobre	1975	RCC	1976	pag. 155	–		

- la cassa di disoccupazione ([art. 22a cpv. 2](#) e [52 cpv. 2 LADI](#));
- l'assicurazione militare ([art. 29 cpv. 3 segg. LAM](#) e [art. 19 cpv. 2 OAM](#));
- la cassa di compensazione ([art. 25 LAI](#) e [art. 19a LIPG](#)).

1010
ex-1014 Se sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di più persone, l'obbligo di effettuare il conteggio e di pagare i contributi incombe al datore di lavoro che ha il contatto più diretto e stretto con la persona assicurata⁸.

1011
ex-1015 Se il salario è pagato alternativamente da due persone e sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di entrambe, è considerata quale datore di lavoro quella che ha assunto espressamente l'obbligo contributivo nei confronti della cassa di compensazione⁹.

2.2 Esempi di casi particolari

1012
ex-1016 Sulla base delle regole summenzionate, sono considerati datore di lavoro:

- la comunione di proprietari per piani e non la relativa amministrazione;
- il titolare dell'azienda e non il suo supplente (gerente), anche se il supplente ha assunto il salariato e rappresenta il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro¹⁰;
- l'ente pubblico, per i collaboratori da questo nominati che esercitano la loro funzione a titolo accessorio, anche se sono retribuiti tramite emolumenti (v. N. 1008), come per esempio gli ispettori delle carni¹¹, i funzionari degli uffici

⁸	4	dicembre	1989	RCC	1990	pag. 141	–			
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V	65
⁹	4	dicembre	1989	RCC	1990	pag. 141	–			
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V	65
¹⁰	22	giugno	1951	RCC	1951	pag. 330	–			
¹¹	16	settembre	1957	RCC	1958	pag. 62	–			

- di esecuzione, i verificatori dei pesi e delle misure (a questo proposito v. le DSD);
- l'albergatore, il titolare di un istituto di pedicure o di cure di bellezza, l'imprenditore di trasporti per il suo personale, anche se quest'ultimo è retribuito dai clienti tramite mance o percentuali di servizio (v. il N. 1008 e le DSD);
 - l'impresa che fornisce salariati a terzi su retribuzione¹² (p. es. ditte che offrono lavoro temporaneo o che si occupano di gestione del personale), indipendentemente dal fatto che la retribuzione le sia stata corrisposta direttamente o tramite il salariato;
 - l'impresa che affida a un salariato la gestione di un'altra impresa economicamente dipendente da essa e dalla quale riceve indennità¹³;
 - la massa fallimentare, quando essa partecipa al rapporto di lavoro tra il debitore fallito e un salariato ([art. 211 cpv. 2 LEF](#)) o assume un salariato (v. N. 1005 e 6055)¹⁴;
 - la scuola, per gli allievi infermieri che seguono un tirocinio, anche per il periodo nel quale questi fanno uno stage in un ospedale (istituzione esterna alla scuola);
 - il successore, nuovo datore di lavoro, che in base alle ultime disposizioni dell'ex proprietario deceduto versa prestazioni a determinati salariati¹⁵;
 - la persona assistita da un familiare dietro remunerazione (in contanti o in natura)¹⁶.

2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi

1013 Un rapporto di lavoro a più stadi esiste quando il salariato
ex-1017 (detto «salariato superiore») ricorre ad ausiliari («salariati inferiori»)¹⁷ per svolgere le attività che gli sono affidate; tra

¹²	11	ottobre	1954	RCC	1955	pag. 31	–		
¹³	14	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 215	–		
¹⁴	19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206
¹⁵	25	febbraio	1975	RCC	1975	pag. 379	DTF	101	V 1
¹⁶	15	dicembre	1997	VSI	1998	pag. 156	–		
¹⁷	19	maggio	1951	RCC	1951	pag. 291	–		
	9	aprile	1954	RCC	1954	pag. 222	DTFA	1954	pag. 95

il datore di lavoro e gli ausiliari non si instaura alcun rapporto e il salario corrisposto dal datore di lavoro è suddiviso tra il salariato e gli ausiliari.

1014 Nei seguenti rapporti di lavoro a più stadi il datore di lavoro
ex-1018 è:

- colui che dà il lavoro, per i cottimisti e i loro ausiliari¹⁸;
- il gerente del locale o l'organizzatore di un concerto, per il direttore e i membri dell'orchestra;
- l'impresario, per il capo o il rappresentante di un gruppo di artisti e i singoli artisti del gruppo¹⁹;
- il circolo di golf, per il capo dei caddies e i caddies²⁰;
- il Comune, per i funzionari e gli ausiliari da essi assunti²¹.

Per il pagamento e il conteggio dei contributi, si vedano i N. 2124 segg.

2.4 Principio del domicilio / della sede / dello stabilimento d'impresa in Svizzera

2.4.1 Datori di lavoro che hanno la sede, il domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera

1015 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno il domicilio (v. le DOA), la sede o uno stabilimento d'impresa (stabilimento) in Svizzera e che assegnano a salariati obbligatoriamente assicurati prestazioni comprese nel salario determinante (N. 1005; [art. 12 cpv. 2 LAVS](#))²².

ex-1019

1016 Tuttavia, sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera, se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto

ex-1019.1

	25	novembre	1980	RCC	1981	pag. 453	–		
¹⁸	3	maggio	1955	RCC	1955	pag. 271	–		
¹⁹	19	maggio	1951	RCC	1951	pag. 291	–		
²⁰	29	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 223	–		
²¹	25	novembre	1980	RCC	1981	pag. 453	–		
²²	29	marzo	2021	9C_692/2020			DTF	147	V 174

internazionale ([art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS](#)). Ciò riguarda in particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno Stato membro dell'UE/AELS, se è applicabile il R 883/2004.

1017
ex-1020 Sono tenuti a pagare i contributi quali datori di lavoro anche coloro che nella loro economia domestica in Svizzera impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato ([art. 12 cpv. 2 LAVS](#)).

1018
ex-1021 Sono ritenuti stabilimenti ai sensi del diritto in materia di AVS gli impianti e le installazioni permanenti, come gli edifici di una fabbrica, i locali commerciali e gli uffici nei quali lavorano i salariati del titolare dello stabilimento.

1019
ex-1022 La nozione di stabilimento ai sensi del diritto in materia di AVS è più ampia di quella del diritto fiscale: non è infatti necessario che una parte qualitativamente o quantitativamente importante dell'attività commerciale sia esercitata negli impianti e nelle installazioni del datore di lavoro²³.

1020
ex-1023 Anche una società domiciliata con sede in Svizzera è considerata come datore di lavoro tenuto a pagare i contributi²⁴.

2.4.2 Datori di lavoro dell'UE/AELS senza stabilimento d'impresa in Svizzera tenuti al pagamento dei contributi

1021
ex-1032.1 I datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS, senza stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera ([art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS](#); v. N. 1016).

1022
ex-1032.2

²³	3	dicembre	1960	RCC	1961	pag. 249	DTFA	1960	pag. 301
	9	aprile	1984	RCC	1984	pag. 581	DTF	110	V 80
²⁴	3	novembre	1972	RCC	1973	pag. 337	–		


Tuttavia, se concludono con i loro salariati assicurati in Svizzera un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#), sono i salariati ad effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro (v. le DOA, in particolare il modello di accordo in allegato; v. anche le DCC). Questi salariati non sono però considerati quali assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (v. N. 1042).

1023
ex-1032.3 In questo caso (N. 1022) sono i salariati che versano i contributi e i contributi per le spese di amministrazione generalmente a carico dei datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi (v. le DOA). La conclusione di un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#) non esenta i datori di lavoro dalla responsabilità in caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei loro salariati.

1024
ex-1032.4 In linea di massima, i datori di lavoro stranieri dovrebbero informare la cassa di compensazione dell'accordo concluso con i loro salariati in base al quale sono questi ultimi a versare i contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a un accordo concluso in virtù dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#), le casse di compensazione li possono comunque affiliare (v. anche le DCC).

1025
ex-1049.3 Di norma, per la determinazione dei contributi ci si basa sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all'estero. Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide per i datori di lavoro in Svizzera.

1026 *ex-1049.4* Panoramica delle situazioni possibili in mancanza di stabilimento d'impresa in Svizzera



2.4.3 Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo

1027 *ex-1025* Sono esentati dall'obbligo contributivo, secondo l'[art. 12 cpv. 3 lett. b LAVS](#):

– Imprese di trasporto di Stati esteri

1028 *ex-1026* Sono ritenute tali soltanto le imprese che formano una parte dell'amministrazione statale o che sono gestite da un ente statale di diritto pubblico.

1029 *ex-1027* Non si considerano invece tali le imprese che sono costituite come persona giuridica di diritto privato, anche se lo Stato partecipa in larga misura all'impresa ed esercita una certa influenza sulla gestione²⁵. Le casse di compensazione devono sottoporre tutti i casi del genere all'UFAS.

25	10 giugno	1949	RCC	1949	pag. 292	DTFA	1949	pag. 31
	16 giugno	1987	RCC	1987	pag. 598	–		

– **Missioni diplomatiche, permanenti e speciali, uffici d'osservazione, posti consolari e organizzazioni internazionali con accordo di sede**

1030

ex-1028

Secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche ([RS 0.191.01](#)) e quella del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari ([RS 0.191.02](#)), nonché in virtù delle consuetudini stabilite dal diritto delle genti che completa queste convenzioni, consuetudini riconosciute dalla Svizzera (secondo l'[art. 33 OAVS](#)), queste istituzioni non sono tenute ad adempiere gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Su loro richiesta esplicita, possono però adempierli volontariamente (v. N. 1049).

1031

ex-1029

Determinate missioni diplomatiche o posti consolari devono adempiere gli obblighi imposti ai datori di lavoro per le persone al loro servizio in Svizzera assicurate secondo il diritto svizzero (v. le DOA).

1032

ex-1030

Le organizzazioni internazionali IATA e SITA devono versare i contributi del datore di lavoro per il loro personale soggetto all'AVS.

1033

ex-1031

Gli stranieri che beneficiano di immunità o privilegi secondo il diritto internazionale sono tenuti a pagare i contributi come datore di lavoro per ogni assicurato che esercita un'attività dipendente al loro servizio.

1034

ex-1032

Conformemente all'[art. 12 cpv. 2 LAVS](#), i datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo in virtù dell'[art. 12 cpv. 3 lett. b LAVS](#) che impiegano *personale di servizio* nella loro economia domestica in Svizzera devono pagare i contributi per tale personale.

3. Salariati

3.1 Definizione

1035
ex-1033 È ritenuto salariato chiunque lavori per un'altra persona in una situazione dipendente, per un tempo determinato o indeterminato e su retribuzione. Per maggiori informazioni e per la distinzione tra salariato e indipendente, si vedano la 1^a parte, capitolo 2 e la 5^a parte, allegato 3 delle DSD.

1036
ex-1034 Soltanto una persona fisica può avere la qualità di salariato, mentre non possono averla le persone giuridiche o le comunità di persone senza personalità giuridica.

3.2 Obbligo contributivo

3.2.1 Regola generale

1037
ex-1035 Sono tenuti al pagamento dei contributi i salariati assicurati obbligatoriamente conformemente all'[art. 1a LAVS](#) (v. l'[art. 3 cpv. 1 LAVS](#) e, per l'assoggettamento assicurativo, le DOA).

3.2.2 Inizio dell'obbligo contributivo

1038
ex-1001 +
ex-1002 L'obbligo contributivo inizia:

- generalmente il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il salariato compie i 17 anni ([art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS](#));
- il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni, se i membri della famiglia del capo azienda o il partner registrato che lavorano con lui non ricevono un salario in contanti ([art. 3 cpv. 2 lett. d LAVS](#)); se ricevono un salario in contanti, si applica la regola generale di cui alla lettera a.

3.2.3 Fine dell'obbligo contributivo

- 1039
ex-1037 L'obbligo contributivo del salariato termina:
- al momento del suo decesso;
 - nel momento in cui non vi sono più le condizioni che impongono l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria.
- 1040
ex-1038 Per quanto concerne i contributi delle persone in età AVS che esercitano un'attività lucrativa, si veda la CER.
- 1041
ex-1039 In caso di decesso del salariato, i contributi sono dovuti fino al giorno della sua morte. Per semplificare la procedura si può conteggiare il salario dell'intero mese del decesso.

3.3 Salarati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi

3.3.1 Definizione

- 1042
ex-1040 Sono considerati salarati di datori di lavoro non tenuti a pagare i contributi i salarati:
- il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all'ALC o alla Convenzione AELS ([art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS](#));
 - il cui datore di lavoro è esentato dall'obbligo contributivo conformemente all'[art. 12 cpv. 3 LAVS](#) (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027 segg.);
 - domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all'assicurazione in virtù dell'[art. 1a cpv. 4 LAVS](#).
- 1043
ex-1049.1 Per i salarati di datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE/AELS che hanno concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#) si vedano i N. 1021 segg.

3.3.2 Calcolo e fissazione dei contributi

- 1044**
ex-1042 Per il calcolo e la fissazione dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti²⁶. Tuttavia, si applica il tasso di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone soggette all'obbligo contributivo sono affiliate all'assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di compensazione per assegni familiari.
- 1045**
ex-1042.1 Di conseguenza:
 – è determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali ([art. 16 cpv. 1 OAVS](#))²⁷;
 – la totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal salario lordo; l'[art. 9 OAVS](#) (spese generali dei salariati) non è applicabile²⁸;
 – i contributi possono essere ridotti conformemente all'[art. 11 cpv. 1 LAVS](#)²⁹ (v. le DIN).
 Per la prescrizione si veda il N. 5013.
- 1046**
ex-1044 L'ammontare del salario degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi viene determinato dalla cassa di compensazione.
- 1047**
ex-1045 Nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale³⁰.
- 1048**
ex-1046 Di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione sui contributi.

²⁶	23	marzo	1984	RCC	1984	pag. 455	DTF	110	V	71
²⁷	11	maggio	1950	RCC	1950	pag. 300	DTFA	1950	pag.	121
	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag.	184
	23	marzo	1984	RCC	1984	pag. 455	DTF	110	V	71
²⁸	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag.	184
²⁹	11	maggio	1950	RCC	1950	pag. 300	DTFA	1950	pag.	121
	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag.	184
³⁰	23	marzo	1984	RCC	1984	pag. 455	DTF	110	V	71

3.3.3 Deduzione alla fonte da parte dei datori di lavoro che non sono tenuti a pagare i contributi

1049
ex-1047 I datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo possono dedurre i contributi alla fonte conformemente all'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#) (deduzione dal salario; v. N. 2014 segg.), se essi acconsentono a tale procedura ([art. 6 cpv. 2 LAVS](#)). Il datore di lavoro assume la metà dei contributi (v. N. 1001 e 2026).

1050
ex-1048 La deduzione alla fonte secondo l'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#) entra in linea di conto per i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera oppure impiegano personale di servizio nella propria economia domestica in Svizzera. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la cassa di compensazione può ammettere la riscossione dei contributi secondo l'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#), a condizione che vi siano buoni motivi per credere che i datori di lavoro in questione vogliano e possano effettuare i pagamenti nei termini previsti.

1051
ex-1049 In tal caso i contributi sono riscossi secondo i N. 2014 segg.

4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa

1052
ex-1050 La nozione e l'obbligo di pagare i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, come pure il calcolo dei contributi che essi sono tenuti a pagare, sono disciplinati nelle DIN. Per la riscossione si vedano anche i N. 2182 segg.

5. Trasferimento del debito contributivo

5.1 Assunzione del debito

1053
ex-1051 Chiunque rilevi un'azienda o un commercio con l'attivo e il passivo, comunicando la rilevazione ai creditori o facendola pubblicare su un foglio ufficiale, diventa debitore dei

contributi paritari non versati dal predecessore³¹; i debitori precedenti rispondono tuttavia solidalmente con il nuovo debitore ancora per tre anni³² ([art. 181](#) e [333 cpv. 3 CO](#)).

- 1054**
ex-1051 Se l'azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, l'alienante non è responsabile in solido verso l'acquirente ([art. 333b CO](#)).
- 1055**
ex-1052 In caso di fusione tra due aziende o commerci mediante reciproca assunzione dell'attivo e del passivo, la nuova impresa è tenuta, sin dall'iscrizione nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalle due imprese precedenti ([art. 22 cpv 1 LFus](#)).
- 1056**
ex-1053 In caso di trasformazione di una ditta individuale in una società di persone, quest'ultima è tenuta a pagare i contributi paritari dovuti dalla ditta individuale al momento della trasformazione, di norma sin dall'iscrizione nel registro di commercio ([art. 73 cpv. 2 LFus](#)). Se le autorità fiscali riconoscono una trasformazione con effetto retroattivo, va considerata la data determinante per le imposte (v. le DIN). Il titolare della ditta individuale rimane ancora per tre anni solidalmente e personalmente responsabile di questi contributi ([art. 75 cpv. 1 LFus](#)). Per il trasferimento dell'azienda nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, si veda il N. 1053.
- 1057**
ex-1053.1 Se una società in nome collettivo viene continuata in qualità di ditta individuale da un ex socio ai sensi dell'[art. 579 CO](#), questi ha la responsabilità primaria e personale dei debiti contributivi della società. Il socio uscente ha una responsabilità sussidiaria, ai sensi dell'[art. 568 cpv. 3 CO](#), dei

³¹	20	gennaio	1965	RCC	1965	pag. 406	DTFA	1965	pag. 11
³²	6	marzo	1956	RCC	1956	pag. 186	–		
	7	marzo	1960	RCC	1960	pag. 319	DTFA	1960	pag. 42

debiti contributivi della società in nome collettivo sciolta (v. anche [art. 591 cpv. 1 CO](#))³³.

- 1058 *ex-1054* I debiti contributivi della società collettiva passano, con il trasferimento dei suoi attivi e passivi, alla società anonima³⁴.
- 1059 *ex-1055* Se sono versate indennità per insolvenza, la cassa di disoccupazione assume per legge, nei limiti delle sue prestazioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro insolvente ([art. 52 cpv. 2 LADI](#); v. anche [art. 29 LADI](#)).

5.2 Trasferimento del debito contributivo per via di successione

5.2.1 In generale

- 1060 *ex-1056* Il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei contributi, secondo le regole del diritto successorio e per successione universale ([art. 560 CC](#)). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto ([art. 43 OAVS](#))³⁵.
- 1061 *ex-1057* Gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi dovuti dal defunto fino al suo decesso ([art. 560 cpv. 2 CC](#))³⁶. Possono difendersi in via giudiziaria.
- 1062 *ex-1058* Sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla successione ([art. 566 segg. CC](#)), accettano la successione soltanto con beneficio d'inventario ([art. 588 segg. CC](#)) o chiedono la liquidazione d'ufficio ([art. 593 segg. CC](#))³⁷.

³³	12	agosto	2010	9C_142/2010		DTF	136	V	268
³⁴	28	maggio	1993	VSI	1994	pag. 93	DTF	119	V 389
³⁵	11	aprile	1957	RCC	1958	pag. 103	DTFA	1957	pag. 141
	9	aprile	1959	RCC	1959	pag. 401	DTFA	1959	pag. 141
	10	gennaio	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V 1
³⁶	20	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 71	DTFA	1951	pag. 39
	14	novembre	1953	RCC	1954	pag. 190	DTFA	1953	pag. 285
	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF	97	V 221
³⁷	20	gennaio	1969	RCC	1969	pag. 406	DTFA	1969	pag. 93
	10	gennaio	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V 1

- 1063**
ex-1059
- Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia alla successione, possono essere compensati i contributi personali dovuti dal coniuge defunto o dal partner registrato defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto era debitore in qualità di datore di lavoro³⁸. Per maggiori dettagli in proposito, si vedano le DR.
- 1064**
ex-1060
- Il fatto che i contributi dovuti non siano stati fissati mediante decisione prima del decesso non ha alcuna influenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi³⁹.
- 1065**
ex-1062
- Considerato il carattere accessorio della pretesa di interessi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l'[art. 43 OAVS](#) devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi.

5.2.2 Inventario

- 1066**
ex-1063
- Le casse di compensazione devono notificare i crediti contributivi all'inventario entro il termine stabilito dalla grida ([art. 582 CC](#)). La grida non è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- 1067**
ex-1064
- La notifica deve essere effettuata entro il termine anche se i crediti contributivi non possono ancora essere definitivamente fissati, per esempio a causa del ritardo della comunicazione fiscale. In tal caso, la cassa di compensazione stima i crediti contributivi e li notifica all'inventario con riserva di una successiva correzione dell'importo.

³⁸	20	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 71	DTFA	1951	pag. 39
	14	novembre	1953	RCC	1954	pag. 190	DTFA	1953	pag. 285
	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF	97	V 221
	31	ottobre	1989	RCC	1990	pag. 205	DTF	115	V 343
³⁹	1°	aprile	1953	RCC	1953	pag. 213	DTFA	1953	pag. 149
	14	novembre	1953	RCC	1954	pag. 190	DTFA	1953	pag. 285
	22	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 295	DTFA	1963	pag. 28

- 1068
ex-1065 Gli eredi che hanno accettato la successione soltanto con beneficio d'inventario rispondono unicamente dei debiti contributivi inventariati ([art. 589 cpv. 1 CC](#)).
- 1069
ex-1066 Se il credito contributivo non è iscritto nell'inventario poiché la cassa non l'ha notificato in tempo utile, gli eredi non devono risponderne né personalmente né sull'eredità ([art. 590 cpv. 1 CC](#))⁴⁰.
- 1070
ex-1067 Se tuttavia la cassa di compensazione ha ommesso di notificare il credito senza sua colpa, gli eredi rispondono dei debiti contributivi soltanto nella misura in cui la successione li arricchisce ([art. 590 cpv. 2 CC](#))⁴¹.
- 1071
ex-1068 L'omissione di notificazione dei crediti nell'inventario non è imputabile alla cassa, per esempio, quando non ci si poteva aspettare che questa fosse a conoscenza della grida, o se si tratta di contributi dovuti su prestazioni venute alla luce solo dopo la scadenza del termine di notificazione⁴².
- 1072
ex-1069 L'omissione colposa di notificare crediti contributivi è invece imputabile alla cassa quando quest'ultima è a conoscenza del credito, ma non lo notifica entro il termine legale con il pretesto che, in assenza della comunicazione fiscale, non può fissarne l'ammontare secondo la procedura ordinaria⁴³ (a questo proposito v. N. 1067).
- 1073
ex-1070 I crediti contributivi non fanno parte di quelli che devono essere inventariati d'ufficio conformemente all'[art. 583 cpv. 1 CC](#)⁴⁴.

40	10	gennaio	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V	1
	31	ottobre	1989	RCC	1990	pag. 205	DTF	115	V	343
41	1°	aprile	1953	RCC	1953	pag. 213	DTFA	1953		pag. 149
	15	novembre	1954	RCC	1955	pag. 36	–			
	22	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 295	DTFA	1963		pag. 28
42	22	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 295	DTFA	1963		pag. 28
43	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF 97		V	221
44	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF 97		V	221

2^a parte: Procedura di riscossione dei contributi

1. Pagamento dei contributi

1.1 In generale

- 2001 Per pagamento s'intende il versamento dei contributi alla cassa di compensazione. La compensazione dei contributi con prestazioni assicurative è parificata al pagamento (a questo proposito v. anche le DR).
- 2002
ex-2003 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione ([art. 42 cpv. 1 OAVS](#)), ossia con l'accredito sul suo conto. La data dell'ordine di pagamento alla posta o alla banca non è determinante. I contributi possono anche essere pagati in contanti fino al valore limite di 15 000 franchi (secondo gli [art. 51 cpv. 1 lett. b](#) e [61 cpv. 1 ORD-FINMA](#)).
- 2003 La fattura o la decisione sui contributi indica espressamente il termine ultimo entro il quale il pagamento deve pervenire alla cassa di compensazione.
- 2004 Il datore di lavoro può pagare, assieme ai contributi AVS/AI/IPG, quelli relativi all'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF, quelli per gli assegni familiari secondo la LAFam come anche quelli relativi ai compiti affidati (a questo proposito v. [art. 63 cpv. 4 LAVS](#), ma anche N. 6006).

1.2 Valuta e tasso di cambio

- 2005
ex-2002 I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri. I redditi versati in un'altra valuta (estera o elettronica) vanno convertiti in franchi svizzeri.
- 2006
ex-2002, secondo periodo In caso di applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS, per la conversione dei redditi è determinante il tasso di cambio giornaliero della Banca centrale europea (http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html).

2007
*ex-2002,
terzo para-
grafo*

Quando l'ALC e la Convenzione AELS non sono applicabili, la cassa determina il tasso di cambio da applicare (p. es. i tassi pubblicati dalle banche).

1.3 Periodi di pagamento ([art. 34 OAVS](#))

2008
*ex-2006-
2009*

I contributi sono pagati alla cassa:

- dai datori di lavoro, mensilmente, se la somma annua dei salari supera i 200 000 franchi, altrimenti trimestralmente;
- dai lavoratori indipendenti, dalle persone senza attività lucrativa e dai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi ([art. 6 LAVS](#)), a scadenze trimestrali;
- dai datori di lavoro che applicano la procedura semplificata di cui agli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#), annualmente (v. N. 2114).

2009
ex-2008

Se il contributo annuo all'AVS/AI/IPG non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire eccezionalmente, nel singolo caso, periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno, a condizione che la solvibilità della persona soggetta all'obbligo contributivo sia garantita ([art. 34 cpv. 2 OAVS](#)).

2010

Per i salariati che conteggiano i contributi al posto del datore di lavoro avente sede in uno Stato dell'UE/AELS, in virtù di un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#), è applicabile il periodo di pagamento previsto per il datore di lavoro secondo il N. 2008 lettera a (v. N. 1022).

Panoramica dei periodi di pagamento:

CATEGORIA		CADENZA	RIFERIMENTO
Datori di lavoro	Massa salariale > 200 000 fr.	Mensile	N. 2008 lett. a
	Massa salariale ≤ 200 000 fr.	Trimestrale	N. 2008 lett. a
	Procedura di conteggio semplificata (art. 2 LLN)	Annuale	Nessun acconto N. 2008 lett. c e 2114
Lavoratori indipendenti, persone senza attività lucrativa e art. 6 LAVS	Nessuna distinzione	Trimestrale	N. 2008 lett. b
Tutti	Eccezione per i contributi ≤ 3000 fr.	Annuale possibile	Condizioni: N. 2009

1.4 Termini di pagamento

2011
ex-2010

I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento ([art. 34 cpv. 3 OAVS](#)).

Essi includono:

- i contributi d’acconto paritari secondo l’[art. 35 cpv. 1 OAVS](#);
- i contributi effettivamente dovuti secondo l’[art. 35 cpv. 3 OAVS](#);
- i contributi d’acconto personali dovuti secondo l’[art. 24 OAVS](#).

È fatto salvo il N. 2118 (procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#)).

2012
ex-2011**Esempio:**

I contributi d’acconto paritari per il periodo di pagamento di gennaio devono essere pagati entro il 10 febbraio 2008, vale a dire il pagamento deve essere pervenuto alla cassa di compensazione al più tardi il 10 febbraio.

2013 Per i contributi da compensare e quelli arretrati reclamati si applica un termine di 30 giorni (v. N. 2083 e 3014; [art. 25 cpv. 2](#), [art. 36 cpv. 4](#) e [art. 39 cpv. 2 OAVS](#)).

2. Riscossione dei contributi paritari

2.1 Contributi del salariato

2.1.1 Deduzione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro (deduzione alla fonte)

2014 Il datore di lavoro deve dedurre il contributo del salariato da ogni paga ([art. 14 cpv. 1](#) e [art. 51 cpv. 1 LAVS](#)).

2015 In caso di diritto a indennità per lavoro ridotto o per intemperie dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro può prelevare la deduzione salariale sulla totalità del salario (vale a dire anche i contributi sulla parte dichiarata nel conteggio inoltrato alla cassa di compensazione ma non versata al salariato; a questo proposito v. N 2033 segg.).

2016 Per la riscossione dei contributi del salariato in caso di versamento di salari arretrati, si vedano i N. 2036 segg.

2017 Il salariato è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a dedurre i contributi sul salario⁴⁵.

2018 Se non deduce i contributi del salariato da ogni paga, secondo le regole dell'AVS il datore di lavoro non perde il suo diritto di riscuotere più tardi questi contributi (v. però N. 2021 e 2024).

2019 Per quanto concerne la restituzione dei contributi del salariato dedotti indebitamente, si vedano i N. 3067 e 3068.
ex-2018, secondo periodo

⁴⁵ 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

2.1.2 Convenzione di salario netto

- 2020**
ex-2019 Il datore di lavoro e il salariato possono convenire che il primo si assuma anche i contributi del secondo, il quale riceve in tal caso un salario esente da deduzioni⁴⁶.
- 2021**
ex-2020 Questa convenzione può essere stipulata esplicitamente o per semplice atto concludente.
Esempio: un datore di lavoro non deduce i contributi dai salari del suo personale domestico durante tre anni, ma versa regolarmente i contributi alla cassa di compensazione. In questo caso, esiste una convenzione per accordo tacito.
- 2022**
ex-2010 La convenzione di salario netto ha carattere di diritto civile (a questo proposito v. N. 2024) e la sua esistenza deve essere dimostrata o, almeno, resa verosimile dal salariato⁴⁷.
- 2023** Per la riscossione dei contributi occorre aggiungere al salario netto pagato la parte salariale dei contributi AVS/AI/IPG/AD e le eventuali imposte dovute dal salariato e assunte dal datore di lavoro (v. le DSD). La conversione viene effettuata conformemente alla tabella dell'UFAS [«Conversion des salaires nets en salaires bruts AVS/AI/APG/AC» \(d/f\)](#).

2.1.3 Controversie sull'assunzione dei contributi del salariato

- 2024** In caso di controversia tra il datore di lavoro e il salariato sull'assunzione dei contributi del salariato, in particolare sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non

⁴⁶	21	agosto	1953	RCC	1953	pag. 405	DTFA	1953	pag. 215
	14	luglio	1956	RCC	1957	pag. 407	DTFA	1956	pag. 183
	19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
	5	maggio	1988	RCC	1989	pag. 165	–		
⁴⁷	14	luglio	1956	RCC	1957	pag. 407	DTFA	1956	pag. 183
	19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
	6	luglio	1957	RCC	1957	pag. 409	–		

dedotti dal salario, la vertenza non sarà risolta dalle autorità dell'AVS, ma dal giudice civile⁴⁸.

2.2 Contributi del datore di lavoro

2025 Il datore di lavoro è obbligato ad assumere almeno la metà dei contributi paritari ([art. 13 LAVS](#)).

2026 Il datore di lavoro non può convenire con il salariato che questo assuma la totalità dei contributi paritari. Una tale convenzione è illegale e perciò nulla⁴⁹.

2.2.1 Obbligo del datore di lavoro di iscrivere i salari

2027
ex-2118 L'obbligo di iscrivere i salari consiste per il datore di lavoro nell'iscrivere regolarmente i salari e le altre indicazioni necessarie per i conteggi e per l'esecuzione delle verifiche dei datori di lavoro (v. N. 2069 segg. e [art. 143 cpv. 2 OAVS](#)).

2028
ex-2119 Il datore di lavoro adempie l'obbligo di iscrivere i salari:

- tenendo una contabilità regolare dei salari e stabilendo gli elenchi di paghe prescritti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con i necessari adeguamenti all'AVS; oppure
- effettuando altre annotazioni nella forma adatta alle necessità dell'azienda; all'occorrenza, la cassa di compensazione può prescrivere la forma di queste annotazioni.

⁴⁸ 10 dicembre 1958 RCC 1959 pag. 63 DTFA 1958 pag. 237
⁴⁹ 17 novembre 1981 RCC 1983 pag. 140

2.2.2 Versamento dei contributi alla cassa di compensazione

In generale

- 2029** ex-2025, secondo periodo Il datore di lavoro deve versare la sua quota dei contributi alla cassa di compensazione, unitamente a quella del salariato ([art. 14 cpv. 1 LAVS](#)).
- 2030** ex-2031 Per la cassa di compensazione, soltanto il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi paritari. In generale, essa può rivolgersi solo a lui per il pagamento di questi contributi⁵⁰.
- 2031** ex-2032 Il datore di lavoro deve versare in ogni caso l'integralità dei contributi alla cassa di compensazione⁵¹; egli non può obiettare di non aver ricevuto i contributi del salariato⁵².
- 2032** ex-2033 Se il datore di lavoro ha dedotto i contributi del salariato o ha concluso con lui una convenzione di salario netto (N. 2020 segg.) ma non versa la quota del salariato alla cassa (datore di lavoro insolubile, credito contributivo prescritto), il reddito da attività lucrativa deve comunque essere iscritto nel CI del salariato ([art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS](#); [art. 138 cpv. 1 OAVS](#))⁵³. Per l'iscrizione nel CI, si vedano le D CA/CI (Trattamento delle richieste di rettifica)⁵⁴.

Casi particolari: contributi sulle indennità per insolvenza, per lavoro ridotto e per intemperie

- 2033** ex-2028 Se le casse di disoccupazione versano *indennità per insolvenza*, esse versano i relativi contributi AVS/AI/IPG/AD (quota del datore di lavoro e quota del salariato) alla cassa

⁵⁰	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
	26	novembre	1956	RCC	1957	pag. 317	–		
⁵¹	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
⁵²	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
⁵³	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
	21	agosto	2009	9C_769/2008					
⁵⁴	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179

di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro insolvente ([art. 52 cpv. 2 LADI](#)).

2034
ex-2029
1/22

In caso di *indennità per lavoro ridotto o per intemperie*, il datore di lavoro deve versare i contributi AVS/AI/IPG/AD nonché i contributi per gli assegni familiari e per gli assegni familiari nell'agricoltura sull'intero salario corrispondente all'orario di lavoro normale, quindi anche sulla parte di salario che deve dichiarare alla cassa di compensazione ma che non è versata al salariato ([art. 37](#) e [art. 46 LADI](#)).

2035
ex-2030

Esempio:
Un salariato che beneficia di un salario pari a un guadagno giornaliero di 150 franchi subisce una riduzione dell'orario di lavoro e svolge la sua attività per una durata settimanale di quattro giorni su cinque. Per il quinto giorno riceve l'indennità per lavoro ridotto prevista dalla legge, pari all'80 per cento o a 120 franchi lordi. Il suo datore di lavoro deve tuttavia versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'importo di 150 franchi e calcolerà su tale base la deduzione del salario del dipendente, vale a dire che terrà conto di una parte fittizia del salario, pari a 30 franchi.

2.3 Versamento di salari arretrati

2036
ex-2034
1/22

Per determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si riferisce il salario arretrato (principio del periodo di riferimento)⁵⁵.

In base al *principio del periodo di riferimento*, si determina ad esempio se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell'[art. 6^{quater} OAVS](#) oppure un importo limite ai sensi dell'[art. 34d OAVS](#).

⁵⁵	26	settembre	1984	RCC	1985	pag. 42	DTF	110	V	225
	4	ottobre	1985	RCC	1986	pag. 129	DTF	111	V	161
	6	novembre	2012	9C_648/2011			DTF	138	V	463
	14	giugno	2021	9C_86/2021			–			

- 2037**
ex-2034.1 *Esempio di franchigia:*
X va in pensione il 31 gennaio all'età di 65 anni. A febbraio gli viene versata una gratificazione di 20 000 franchi per i servizi resi in tutti i suoi anni di lavoro. Su questa gratificazione non può essere fatta valere la franchigia, poiché si tratta di una compensazione supplementare per l'attività esercitata prima del raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 2038**
ex-2035
1/22 Se il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l'obbligo assicurativo non sussiste più, il diritto valido al momento dell'esercizio dell'attività si applica ai salari arretrati su cui vanno versati i contributi secondo il N. 2036 per quanto riguarda:
- il tasso di contribuzione;
 - l'importo della franchigia ([art. 6^{quater} OAVS](#));
 - l'importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell'assicurato ([art. 34d OAVS](#));
 - i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);
 - l'importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all'[art. 3 cpv. 2 LADI](#) in combinato disposto con l'[art. 22 cpv. 1 OAINF⁵⁶](#).
- 2039**
ex-2035.1,
ultimo periodo
1/22 In tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento del guadagno, in base al quale sono determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento. Sono fatti salvi i casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo è considerata senza attività lucrativa nell'anno del conseguimento del guadagno. In questi casi non devono essere presi in considerazione i salari arretrati, ai quali va applicato il principio del periodo di riferimento.

2040
ex-2035.2**Esempio:**

Anno	Importo	Tasso di contribuzione, importo massimo
2013	100 000 fr. Salario	AVS/AI/IPG: 10,3 % AD: - 2,2 % fino a 126 000 fr. - 1,0 % oltre i 126 000 e fino a 315 000 fr.
2021	120 000 fr. Salario 80 000 fr. Provvigione	AVS/AI/IPG: 10,6 % AD: - 2,2 % fino a 148 200 fr. - 1,0 % oltre i 148 200 fr.

Nel 2021 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

a) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell'obbligo assicurativo nel 2021

I contributi vanno prelevati sul salario arretrato di 80 000 franchi – previa deduzione dei contributi già versati nel 2013 – secondo le disposizioni in vigore nel 2013, ovvero:

Contributi AVS/AI/IPG:

$$80\,000 \times 10,3\% = 8240 \text{ fr.}$$

Contributi AD:

$$26\,000 \times 2,2\% = 572 \text{ e } (80\,000 - 26\,000) \times 1\% = 540; 572 + 540 = 1112 \text{ fr.}$$

b) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2021; obbligo contributivo nell'anno di pertinenza (2013) e nell'anno del conseguimento del guadagno (2021)

In base al N. 2039, si applicano il tasso di contribuzione e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2021 e tassata insieme a questi:

$$120\ 000\ \text{fr.} + 80\ 000\ \text{fr.} = 200\ 000\ \text{fr.}$$

Dalla somma di 200 000 franchi vanno dedotti:

contributi AVS/AI/IPG:

$$200\ 000\ \text{fr.} \times 10,6\ \% = 21\ 200\ \text{fr.}$$

contributi AD:

$$148\ 200\ \text{fr.} \times 2,2\ \% = 3260,40\ \text{e}\ 51\ 800 \times 1\ \% = 518;$$

$$3260,40 + 518 = 3778,40\ \text{fr.}$$

Evoluzione dei tassi di contribuzione e degli importi massimi secondo la LADI:

Prima di	1983	3 900.-		46 800.-								
Dal	1983	5 800.-	al mese o	69 600.-	all'ano							
	1987	6 800.-		81 600.-								
	1991	8 100.-		97 200.-								
	1996	8 100.-		97 200.-		3 %	e da	97 201.-	a	243 000.-	1 %	
	2000	8 900.-		106 800.-		3 %	e da	106 801.-	a	267 000.-	2 %	
	2003	8 900.-		106 800.-		2,5 %	e da	106 801.-	a	267 000.-	1 %	
	2004	8 900.-		106 800.-		2 %						
	2008	10 500.-		126 000.-		2 %						
	2011	10 500.-		126 000.-		2,2 %	e da	126 001.-	a	315 000.-	1 %	
	2014	10 500.-		126 000.-		2,2 %	e da	126 001.-			1 %	
	2016	12 350.-		148 200.-		2,2 %	e da	148 201.-			1 %	

2041 Le suddette disposizioni si applicano anche ai salari arretrati nell'ambito del sistema dello splitting.
ex-2036

2042 L'iscrizione nel CI del versamento del salario arretrato è disciplinata nelle D CA/CI.

2043
ex-2036.1 Non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se al momento dell'accredito è stato erroneamente omesso di dedurre i contributi.

2044 *Esempio:*
X ottiene dal suo datore di lavoro, a partire dal 2020, gratificazioni sotto forma di giorni di congedo, iscritti su un conto di lunga durata, che possono essere impiegati soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro o al momento del pensionamento. In seguito al pensionamento anticipato nel gennaio del 2025, X impiega i sei mesi di congedo pagato accumulati sul conto.

a) Il datore di lavoro ha già versato i contributi su queste gratificazioni al momento dell'iscrizione sul conto. Non vanno quindi pagati contributi su di esse.

b) Il datore di lavoro ha omesso di versare contributi su queste gratificazioni. I contributi vanno riscossi alla cessazione dell'attività.

In entrambi i casi, X è considerato come persona senza attività lucrativa dal momento del pensionamento anticipato (v. le DIN).

2.4 Contributi d'acconto

2.4.1 Principio

2045
ex-2037 Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto ([art. 35 cpv. 1 OAVS](#)). I contributi d'acconto sono contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio.

2046
ex-2038 Trascorso l'anno civile, la cassa di compensazione procede a una compensazione sulla base del conteggio dei datori di lavoro (v. N. 2082 segg.; [art. 36 OAVS](#)).

2047 *ex-2037, secondo periodo* Nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#), non vengono riscossi contributi d'acconto (v. N. 2114).

2.4.2 Determinazione

2048 *ex-2039* I contributi d'acconto sono determinati dalle casse di compensazione sulla base della somma dei salari presumibile ([art. 35 cpv. 1 OAVS](#)).

2049 *ex-2040* Per fissare gli importi, le casse di compensazione si basano sull'ultima somma dei salari conosciuta, tenendo conto dello sviluppo salariale prevedibile.

2050 *ex-2041* Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro.

2051 *ex-2042* I datori di lavoro devono fornire alla cassa di compensazione le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto e, se del caso, trasmetterle i documenti richiesti. A questo riguardo sono determinanti tutte le indicazioni utili per stimare la somma dei salari annua presumibile, come per esempio i dati concernenti l'effettivo del personale (numero e posizione dei collaboratori) e quelli riguardanti i salari concordati su base contrattuale ([art. 35 cpv. 1 e 2](#) in combinato disposto con l'[art. 209 OAVS](#)).

2052 *ex-2043* Le casse di compensazione fissano un termine adeguato entro cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni necessarie (per quanto concerne la tassazione e la diffida, v. N. 2147 segg. e 2184 segg.).

2053 *ex-2044* I datori di lavoro devono comunicare di propria iniziativa alla cassa di compensazione i cambiamenti essenziali rispetto all'anno precedente.

2054 *ex-2045* Nel determinare i contributi d'acconto mensili o trimestrali, le casse di compensazione tengono conto delle presumibili oscillazioni stagionali.

2055
ex-2046 Le casse di compensazione fatturano i contributi d'acconto prima dello scadere del periodo di pagamento.

2.4.3 Mutamenti importanti delle basi di calcolo

2056
ex-2047 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente ([art. 35 cpv. 2 OAVS](#)).

2057
ex-2048 È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.

2058
ex-2049 I datori di lavoro devono rendere verosimile qualsiasi diminuzione della somma dei salari.

2059
ex-2050 Se la cassa di compensazione constata un mutamento suscettibile di comportare una differenza importante della somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i contributi d'acconto (con riserva del N. 2065).

2060
ex-2051 L'adeguamento dei contributi di acconto non ha lo scopo di effettuare un conteggio in corso d'anno, bensì di impedire differenze eccessive tra i contributi d'acconto e i contributi dovuti. È fatto salvo il N. 2066.

2061
ex-2052 La cassa di compensazione fissa nuovamente i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.

2062
ex-2053 Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati contributi insufficienti, la cassa di compensazione può o fatturare separatamente i contributi mancanti o aumentare adeguatamente i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.

2063
ex-2054 *Esempio:*
In seguito a un controllo effettuato presso un datore di lavoro, il 10 luglio la somma dei salari è rivalutata (480 000 fr. anziché 120 000 fr. secondo la prima stima). Il

datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il mutamento già all'inizio dell'anno.

Contributi mensili effettivamente dovuti (10,6 %)	fr.	4 240
Contributi versati tra l'1.1 e il 30.6 (1060 fr. al mese)	fr.	6 360
Calcolo della differenza per il periodo dall'1.1 al 30.6	fr.	190 080
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12	fr.	4 240

2064
ex-2055

Opzione possibile:

La cassa di compensazione non richiede separatamente il pagamento dell'importo mancante, ma aumenta in proporzione i contributi d'acconto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Differenza: 25 440 fr. – 6 360 fr. = 19 080 fr./6 mesi	fr.	3 180
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12 (4 240 fr. + 3 180 fr.)	fr.	7 420

2065
ex-2056

Trascorso l'anno civile, la cassa non adegua retroattivamente i contributi d'acconto (v. N. 2060). Chiede il pagamento della differenza nell'ambito della procedura di conteggio e compensazione ([art. 36 OAVS](#); v. N. 2082).

2066
ex-2057

Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di compensazione può tuttavia fatturare immediatamente la differenza.

2.5 Conteggio (dichiarazione dei salari) e compensazione

([art. 35 cpv. 1 e 2](#), [art. 36](#) e [art. 143 OAVS](#))

2.5.1 Nozione di conteggio

2067 Per conteggio si intende la dichiarazione dei salari da parte dei datori di lavoro.

- 2068
ex-2059
- Al termine del periodo di conteggio (v. N. 2075 segg.), i datori di lavoro forniscono i dati per l'iscrizione nel CI (v. N. 2070) e comunicano nel contempo la somma dei salari versati durante il periodo di conteggio ai propri salariati soggetti all'obbligo contributivo ([art. 36 OAVS](#)).
- 2069
ex-2061
- Il conteggio contiene i dati necessari al calcolo dei contributi per il periodo di conteggio, in particolare:
- la ripartizione della somma dei salari tra i singoli salariati soggetti all'obbligo contributivo;
 - il periodo per il quale i rispettivi salari sono stati pagati per ciascun salariato.
- 2070
ex-2062
- Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI comprendono per ciascun salariato:
- numero AVS, cognome e nome dell'interessato; se il numero AVS non può essere determinato, bisogna indicare i dati personali necessari per compilare un CI senza essere in possesso del numero AVS (v. le D CA/CI);
 - la durata contributiva; corrisponde generalmente alla durata dell'attività lucrativa per cui è stato versato un salario; la cassa può richiedere sia la durata contributiva precisa (in base alle date di calendario) sia solo quella necessaria per l'iscrizione nel CI, espressa in mesi (v. le D CA/CI);
 - l'anno per il quale sono stati pagati i contributi, ovvero in generale l'anno del conseguimento del salario: per quanto concerne il versamento di salari arretrati, è applicabile in via eccezionale il principio del periodo di riferimento (a questo proposito v. le D CA/CI e i N. 2036 segg.);
 - l'ammontare del salario determinante.
- 2071
ex-2063
- Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI servono a:
- determinare il totale dei contributi paritari dovuti per il periodo di conteggio interessato; questo totale è l'insieme dei contributi di ciascuno dei salariati;
 - iscrivere il reddito da attività lucrativa nel CI di ciascuno dei salariati.

- 2072**
ex-2064 I datori di lavoro aggiornano i documenti contabili che permettono di determinare in maniera affidabile le prestazioni comprese nel salario determinante concesse a ciascun salariato durante il periodo di conteggio nonché il totale dei salari versati (v. anche N. 2027 seg.).
- 2073**
ex-2060 Le casse di compensazione stabiliscono la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in modo adeguato anche sui requisiti riguardo al contenuto ([art. 143 OAVS](#)).
- 2074**
ex-2066 Invece di usare un modulo, il datore di lavoro che occupa soltanto un numero ridotto di salariati può fornire le informazioni mediante un'altra comunicazione scritta o una dichiarazione orale riportata dalla cassa di compensazione su un modulo di conteggio e firmata successivamente dal datore di lavoro.

2.5.2 Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio

- 2075**
ex-2067 Per periodo di conteggio s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie al conteggio dei contributi dovuti per tale lasso di tempo.
- 2076**
ex-2068 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile ([art. 36 cpv. 3 OAVS](#)).
- 2077**
ex-2069 Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere fornite alla cassa di compensazione entro 30 giorni dallo scadere del periodo di conteggio ([art. 36 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2078**
ex-2070 *Esempio:*
Il conteggio completo e regolare per l'anno 2021 deve pervenire alla cassa di compensazione competente entro il 30 gennaio 2022.
- 2079**
ex-2071 Se il conteggio completo e regolare non è presentato entro il termine fissato, i datori di lavoro ricevono una diffida (v. N. 2184).

2080
ex-2072 Se, nonostante una diffida, il datore di lavoro non inoltra il conteggio o non effettua il pagamento, la cassa di compensazione fisserà i contributi in una decisione di tassazione (v. N. 2150 e 2163) e infliggerà una multa d'ordine (v. N. 9019).

2081
ex-2073 Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

2.5.3 Compensazione

2082
ex-2074 Le casse di compensazione effettuano la compensazione tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti sulla base del conteggio ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#)).

2083
ex-2075 I contributi scoperti (contributi da compensare) vanno versati alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#)).

2084
ex-2076 Per la fatturazione è determinante la data di emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data di emissione.

2085
ex-2077 La fattura indica espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

2086
ex-2078 Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio completo e regolare le casse di compensazione devono restituire i contributi eccedenti ai datori di lavoro o compensarli con crediti contributivi.

2087
ex-2079 Se restituiscono con ritardo i contributi eccedenti, le casse di compensazione devono versare interessi compensativi ([art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS](#)). Per maggiori dettagli si vedano i N. 4046 segg.

2.6 Pagamento dei contributi effettivamente dovuti ([art. 35 cpv. 3 OAVS](#))

2.6.1 Principio

- 2088
ex-2080 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro, in deroga alla procedura ordinaria, di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. È fatta salva la procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#) (v. N. 2102 segg.).
- 2089
ex-2081 La cassa di compensazione valuta, sulla base delle circostanze complessive del singolo caso, se vi sia motivo di credere che i datori di lavoro adempiranno in maniera conforme il loro obbligo di pagamento.

2.6.2 Pagamento dei contributi e conteggio

- 2090
ex-2082 I datori di lavoro devono versare i contributi entro dieci giorni dallo scadere del periodo di pagamento, senza attendere la fatturazione da parte della cassa di compensazione.
- 2091
ex-2083 I datori di lavoro calcolano essi stessi i contributi che devono versare in funzione dei salari effettivamente pagati durante il periodo di pagamento. Le casse di compensazione mettono a loro disposizione i necessari moduli o supporti elettronici di dati.
- 2092
ex-2084 I datori di lavoro inoltrano il conteggio entro 30 giorni dallo scadere di ciascun periodo di conteggio (v. N. 2077).
- 2093
ex-2085 Il periodo di conteggio coincide con il periodo di pagamento.
- 2094
ex-2086 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in maniera adeguata anche sulle esigenze riguardo al contenuto.

- 2095
ex-2087 Il conteggio comprende, in linea di principio, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI ([art. 36 cpv. 1 OAVS](#)).
- 2096
ex-2088 La cassa di compensazione può tuttavia permettere ai datori di lavoro di fornire, al termine del periodo mensile o trimestrale di pagamento o conteggio, unicamente le indicazioni necessarie per determinare la somma dei salari e per controllare i pagamenti.
- 2097
ex-2089 In tal caso, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI vanno inviate in un secondo momento, assieme al conteggio per l'ultimo periodo di pagamento dell'anno civile (vale a dire fino al 30 gennaio dell'anno successivo; conteggio di fine anno; v. N. 2076 e 2077).
- 2098
ex-2090 Le casse di compensazione controllano i pagamenti effettuati sulla base del conteggio.
- 2099
ex-2091 Se i datori di lavoro non adempiono debitamente il loro obbligo di pagamento o di conteggio, la cassa di compensazione può esigere da subito il pagamento di contributi d'acconto (la procedura è retta dai N. 2045 segg.).
- 2100
ex-2092 A questo proposito va eseguita, se del caso, la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2147 segg.).
- 2101
ex-2093 Se il datore di lavoro ha versato contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione richiede il versamento dei contributi ancora dovuti.

2.7 Procedura di conteggio semplificata ([art. 2](#) e [art. 3 LLN](#))

2.7.1 Campo d'applicazione

- 2102
ex-2094 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché:
- il singolo salario non superi i 21 510 franchi;
 - la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi i 57 360 franchi;

- i salari di tutto il personale soggetto all’obbligo contributivo siano conteggiati in procedura semplificata; e
- negli ultimi anni egli abbia regolarmente adempiuto il suo obbligo di conteggio e pagamento dei contributi.

- 2103
ex-2094.1 Per il conteggio secondo la procedura semplificata in caso di impieghi a tempo determinato, il salario non viene commutato in salario annuo. La cassa di compensazione informa i datori di lavoro circa eventuali obblighi di affiliazione alla previdenza professionale.
- 2104
ex-2094.2 Per l’accesso alla procedura semplificata, la franchigia di cui all’ [art. 6^{quater} OAVS](#) non deve essere dedotta né dal salario individuale né dalla somma complessiva dei salari⁵⁷.
- 2105
ex-2095 La procedura di conteggio semplificata è esclusa per:
- le società di capitali e le società cooperative ([art. 2 cpv. 2 lett. a LLN](#));
 - i coniugi e figli del datore di lavoro occupati nell’azienda ([art. 2 cpv. 2 lett. b LLN](#));
 - i frontalieri residenti nel Liechtenstein che tornano quotidianamente al loro domicilio;
 - i frontalieri residenti in Francia che tornano quotidianamente al loro domicilio e che lavorano dove ha sede il loro datore di lavoro nei Cantoni di Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese o Vaud.
- 2106
ex-2096 Vengono conteggiati in procedura semplificata:
- i contributi AVS/AI/IPG/AD;
 - i contributi per gli assegni familiari secondo la LAF;
 - le imposte secondo l’[art. 37a LIFD](#) e l’[art. 11 cpv. 4 LAID](#) (a questo proposito v. la CIF); e
 - i contributi dovuti secondo la LAFam.
- 2107
ex-2096.1
7/21 soppresso

2.7.2 Annuncio

- 2108
ex-2097 I datori di lavoro che optano per la procedura di conteggio semplificata devono annunciarsi entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di un rapporto di lavoro già in essere, all'inizio dell'anno civile ([art. 1 cpv. 1 OLN](#)).
- 2109
ex-2098 L'annuncio vale per l'AVS, l'AI, le IPG, l'AD, gli assegni familiari secondo la LAF, gli assegni familiari secondo la LAFam, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte di cui all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#).
- 2110
ex-2099 Per l'annuncio, la cassa di compensazione mette a disposizione del datore di lavoro un modulo. Un facsimile con le indicazioni minime necessarie è fornito nell'allegato 3.
- 2111
ex-2100 Se il datore di lavoro non ha ancora stipulato un contratto con un assicuratore contro gli infortuni, la cassa di compensazione trasmette la copia del modulo di annuncio all'assicuratore contro gli infortuni scelto dal datore di lavoro o, se questi non ne ha designato alcuno, alla cassa suppletiva ([art. 1 cpv. 4 OLN](#)).

2.7.3 Competenze

- 2112
ex-2101 La cassa di compensazione riscuote i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi secondo la LAF, i contributi secondo la LAFam e le imposte di cui all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#) (v. la CIF).
- 2113
ex-2102 I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono fissati e riscossi direttamente dall'assicuratore contro gli infortuni ([art. 3 cpv. 2 LLN](#)).

2.7.4 Periodo di pagamento

- 2114
ex-2103 Il datore di lavoro deve pagare i contributi una volta all'anno ([art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS](#)). Non si deve versare alcun contributo d'acconto ([art. 35 cpv. 4 OAVS](#)).

2.7.5 Conteggio e pagamento dei contributi

- 2115
ex-2104 I datori di lavoro devono inoltrare alla cassa di compensazione un conteggio regolare entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio ([art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS](#)).
- 2116
ex-2105 Il conteggio contiene le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi (v. N. 2069) e quelle necessarie per l'iscrizione nel CI (v. N. 2070) e per il conteggio con le autorità fiscali (v. la CIF).
- 2117
ex-2106 La cassa di compensazione verifica i conteggi ed entro il primo trimestre fattura al datore di lavoro i contributi e le imposte di cui all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#).
- 2118
ex-2107 I datori di lavoro devono pagare le imposte e i contributi dovuti entro 30 giorni a contare dalla fatturazione ([art. 34 cpv. 3 OAVS](#)).

2.7.6 Diffida ed esclusione

- 2119
ex-2108 La cassa di compensazione notifica un'unica diffida per i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi secondo la LAF e quelli secondo LAFam, nonché per le imposte di cui all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#).
- 2120
ex-2109 La cassa di compensazione diffida il datore di lavoro a fornire un regolare conteggio o a pagare i contributi fatturati e lo minaccia di non consentirgli la procedura semplificata qualora entro 30 giorni non adempia il suo obbligo di conteggio o pagamento. Inoltre, la cassa di compensazione gli ricorda che decorrono gli interessi di mora.
- 2121
ex-2110 In caso di diffida infruttuosa, il datore di lavoro viene immediatamente escluso dalla procedura di conteggio semplificata per l'anno in corso ([art. 1 cpv. 2 OLN](#)). La cassa di compensazione deve tempestivamente comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua esclusione.
- 2122
ex-2111 Quando un datore di lavoro viene escluso dalla procedura di conteggio semplificata, la cassa di compensazione esige

da subito il versamento di contributi d'acconto (v. N. 2045 segg.) e, se del caso, applica la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2147 segg.). Inoltre, essa comunica l'esclusione del datore di lavoro all'autorità fiscale competente, la quale poi riscuote le imposte di cui all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#) (v. anche la CIF). La cassa di compensazione informa anche l'assicuratore contro gli infortuni, qualora questi le sia noto.

2123 Per il resto, si applicano per analogia i N. 2184 segg.
ex-2112

2.8 Rapporti di lavoro a più stadi

– In generale

2124 Il datore di lavoro deve pagare alla cassa di compensazione alla quale è affiliato i contributi sulla totalità del salario che assegna al salariato («salariato superiore») e ai suoi ausiliari («salariati inferiori») ed effettuare il relativo conteggio (v. N. 2001 segg.).
ex-2113

2125 Il salariato superiore deve fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie per l'iscrizione dei redditi nei CI dei suoi ausiliari (v. N. 2070). La cassa di compensazione può autorizzare il salariato superiore a trasmetterle direttamente queste indicazioni.
ex-2114
Per i rapporti di lavoro a più stadi, si vedano anche i N. 1013 seg.

– Nel caso previsto dall'[art. 37 OAVS](#)

2126 La presente disposizione prevede una modalità speciale di conteggio e di pagamento dei contributi per i vignaioli a cottimo.
ex-2115

2127 La particolarità di questa modalità di pagamento e di conteggio dei contributi consiste nel fatto che:
ex-2116
– il vignaiolo a cottimo è affiliato a una cassa di compensazione. La sua affiliazione è sottoposta alle disposizioni generali (v. le DCC);

- il datore di lavoro bonifica al vignaiolo a cottimo il contributo da lui dovuto per il salario di questa persona e dei suoi ausiliari;
- il vignaiolo a cottimo deve pagare alla cassa di compensazione a cui è affiliato i contributi paritari per il proprio salario e per quelli dei suoi ausiliari ed effettua i conteggi per questi salari.

2128
ex-2117

Il vignaiolo a cottimo deve consegnare al datore di lavoro un'attestazione della sua cassa di compensazione certificante che è affiliato a questa cassa, che paga i contributi per i salari versati agli ausiliari e che effettua i conteggi per questi salari. Il datore di lavoro inoltra questa attestazione alla propria cassa di compensazione.

2.9 Esenzione per i salari di poco conto

2.9.1 Principio

2129
ex-2120

Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato ([art. 34d cpv. 1 OAVS](#)).

2130
ex-2121

L'importo limite si riferisce alle remunerazioni nette (per la deduzione delle spese, v. le DSD).

2131
ex-2122

Se la remunerazione supera l'importo limite, i contributi devono essere versati sull'intera retribuzione.

2132
ex-2124

L'importo limite si riferisce alle retribuzioni assegnate da un solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per una o più attività svolte (con o senza intervalli) nel corso dello stesso anno civile presso lo stesso datore di lavoro devono essere sommate.

2133
ex-2123 +
ex-2128.7

L'esenzione per i salari di poco conto non è cumulabile con:

- la deduzione della franchigia per i beneficiari di rendite di vecchiaia ai sensi dell'[art. 6^{quater} cpv. 1 OAVS](#);
- l'esenzione di un importo di 5000 franchi del soldo per compiti fondamentali dei pompieri secondo l'[art. 6 cpv. 2](#)

[lett. a OAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 24 cpv. 2^{bis} LIFD \(art. 34d cpv. 4 OAVS\)](#).

2.9.2 Deduzione dei contributi su richiesta dell'assicurato

- 2134
ex-2125 Il salariato può chiedere il versamento dei contributi in qualsiasi momento, senza dover rispettare alcuna forma particolare.
- 2135
ex-2126 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il salariato non può più chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente ([art. 34d cpv. 3 OAVS](#)).
- 2136
ex-2127 Se il datore di lavoro effettua il conteggio dei contributi, la cassa di compensazione presuppone che il salariato abbia optato per il versamento dei contributi o che vi abbia acconsentito. Se il salariato non vi acconsente, deve discuterne con il datore di lavoro.

2.9.3 Impieghi in economie domestiche private o nel settore artistico e soldo per i pompieri

A. Economie domestiche private

- 2137
ex-2128 Sui salari delle persone impiegate nelle economie domestiche private devono essere versati contributi in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del salario ([art. 34d cpv. 2 lett. a OAVS](#)).
- 2138
ex-2128, secondo periodo *Eccezione («lavoretti»):* questa regola non si applica ai salari:
– non superiori ai 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile; e
– conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui i salariati compiono il 25° anno di età.
Gli assicurati possono tuttavia esigere il versamento dei contributi (N. 2134 segg.).

- 2139
ex-2128.1 È considerato economia domestica privata qualunque spazio utilizzato a scopi abitativi, in particolare l'appartamento e la casa monofamiliare nonché gli spazi attigui utilizzati a scopo privato (p. es. soffitta, cantina, garage ecc.) e il giardino.
- 2140
ex-2128.2 Non fanno invece parte dell'economia domestica privata in particolare gli spazi, la tromba delle scale e le aree comuni o utilizzati in comune nelle case plurifamiliari, gli appartamenti di vacanza affittati a scopo commerciale nonché le stanze in istituto.
- 2141
ex-2128.3 Le attività svolte per un'economia domestica privata possono comprendere attività collaterali all'esterno delle mura domestiche che vanno considerate parte integrante dell'attività in un'economia domestica privata (p. es. babysitter che gioca all'aperto con i bambini o aiuto domestico che si occupa di fare la spesa ecc.).

B. Settore artistico

- 2142
ex-2128.4 I contributi dovuti sul salario delle persone impiegate dai seguenti datori di lavoro:
- i produttori di danza e di teatro;
 - le orchestre;
 - i produttori di supporti audio o audiovisivi;
 - le emittenti radiofoniche o televisive;
 - le scuole del settore artistico.
- devono essere versati in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del salario ([art. 34d cpv. 2 lett. b OAVS](#)). L'elenco dei datori di lavoro interessati è esaustivo.
- 2143
ex-2128.5 Non sono considerati produttori di teatro o di supporti audio o audiovisivi in particolare gli organizzatori di festival ed eventi, i nightclub e i centri giovanili.
- Non sono considerati orchestre in particolare le chiese, i centri culturali e le associazioni i cui compiti (secondo lo statuto) vanno oltre la semplice gestione di un'orchestra o un coro (p. es. promozione della musica popolare).

2144
ex-2128.6 Per scuole del settore artistico si intendono tutti gli istituti di formazione pubblici e privati, il cui scopo principale sia la formazione o il perfezionamento nelle materie artistiche, quali ad esempio le scuole superiori, le scuole o le accademie d'arte, le scuole di musica, danza e teatro, le scuole di video e cinema o le accademie letterarie.
Non sono invece considerati tali per esempio i centri giovanili o per il tempo libero che tra le numerose attività proposte offrono anche corsi creativi, oppure scuole primarie e secondarie che prevedono lezioni di musica e attività manuali.

2.9.4 Obblighi del datore di lavoro

2145
ex-2130 Il datore di lavoro deve tenere i conti in modo che si possano stabilire le retribuzioni percepite da ogni salariato per anno civile di modo che, su questa base, si possa verificare se l'importo limite di cui al N. 2129 sia stato raggiunto.

2146
ex-2131 Se nel corso dell'anno emerge che l'importo limite di cui al N. 2129 è stato superato, i contributi devono essere versati sul salario annuo intero.

2.10 Tassazione d'ufficio ([art. 38 OAVS](#))

2.10.1 Principio

2147
ex-2132 La tassazione d'ufficio serve a determinare i contributi paritari e a fissarli in maniera esecutoria mediante tassazione d'ufficio se i datori di lavoro, malgrado la diffida (v. N. 2184 segg.), non pagano i contributi paritari dovuti, non effettuano il relativo conteggio o non forniscono le informazioni necessarie per determinare i contributi⁵⁸.

⁵⁸ 9	maggio	1958	RCC	1958	pag. 427	DTFA	1958	pag. 121
7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pag. 195
6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	–		

2148 La procedura di tassazione d'ufficio presuppone la diffida
ex-2133 preliminare⁵⁹ (v. tuttavia N. 2189).

2.10.2 Campo d'applicazione

2149 La procedura di tassazione d'ufficio ([art. 38 OAVS](#)) è appli-
ex-2134 cabile soltanto ai contributi paritari e non a quelli dei lavora-
tori indipendenti o degli assicurati che non esercitano al-
cuna attività lucrativa⁶⁰.

2150 La procedura di tassazione d'ufficio va avviata se i datori di
ex-2135 lavoro:

- non pagano i contributi d'acconto periodici;
- non forniscono le informazioni necessarie alla determina-
zione dei contributi d'acconto;
- non pagano, nella procedura secondo l'[art. 35 cpv. 3
OAVS](#), i contributi periodici effettivamente dovuti;
- non conteggiano in maniera conforme, nella procedura
secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#), i contributi effettivamente
dovuti;
- non pagano i contributi paritari da compensare;
- non conteggiano in maniera conforme i contributi paritari
nell'ambito della procedura di pagamento di contributi
d'acconto;
- versano e conteggiano sì i contributi, ma vi sono seri mo-
tivi per presumere che li abbiano versati in misura insuffi-
ciente⁶¹;
- non comunicano importanti cambiamenti intervenuti du-
rante l'anno corrente ([art. 35 cpv. 2 OAVS](#));
- non inoltrano un regolare conteggio o non pagano i con-
tributi fatturati e pertanto vengono esclusi dalla proce-
dura semplificata (v. N. 2121).

	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V	65
⁵⁹	19	settembre	1961	RCC	1962	pag. 117	–			
⁶⁰	20	gennaio	1955	RCC	1955	pag. 117	DTFA	1955	pag.	39
	6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	–			
	29	ottobre	1990	RCC	1991	pag. 35	–			
⁶¹	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	–			

- 2151**
ex-2136 La tassazione d'ufficio va distinta dal reclamo di contributi arretrati relativi a periodi di pagamento trascorsi (p. es. in seguito ad un controllo presso i datori di lavoro o ad un'affiliazione retroattiva; v. N. 3001 segg.).
- 2152**
ex-2137 Spetta alla cassa di compensazione provare che i datori di lavoro sono debitori di contributi non pagati.
- 2153**
ex-2138 Se il datore di lavoro non tiene una contabilità regolare o non possiede altre iscrizioni che permettano di determinare in maniera ineccepibile i salari versati (v. tuttavia N. 2027 seg.), è sufficiente che la cassa di compensazione possa presumere, fondandosi su indizi, che i contributi versati siano insufficienti⁶².

2.10.3 Fissazione dei contributi

- 2154**
ex-2139 In caso di tassazione d'ufficio eseguita durante l'anno, la cassa di compensazione può basarsi, in un primo momento, sulla somma presumibile dei salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno ([art. 38 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2155**
ex-2140 Nella procedura secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#) o nell'ambito della compensazione secondo l'[art. 36 OAVS](#), vanno in linea di principio tassati i contributi che corrispondono ai salari effettivamente versati⁶³.
- 2156**
ex-2141 Se i salari realmente versati non possono essere determinati con esattezza secondo una contabilità ben tenuta o in base ad altre iscrizioni attendibili, la cassa ne stimerà l'importo⁶⁴.

⁶²	1°	maggio	1957	RCC	1958	pag. 60	DTFA	1957	pag. 127
	14	aprile	1960	RCC	1961	pag. 115	–		
⁶³	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	DTFA	1961	pag. 144
⁶⁴	11	novembre	1953	RCC	1954	pag. 151	–		
	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	–		
	29	ottobre	1990	RCC	1991	pag. 35	–		
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V 65

2157

ex-2142

- Per determinare i salari effettivi, essa può in particolare:
- chiedere informazioni ai datori di lavoro (v. N. 2051 seg.); anche i datori di lavoro non soggetti all’obbligo di tenere una contabilità⁶⁵ sono tenuti a indicare alla cassa di compensazione i nomi dei dipendenti ai quali hanno versato salari e a presentarle i relativi conteggi salariali⁶⁶ (v. anche N. 2027 segg.);
 - interrogare i salariati;
 - basarsi sui contributi versati fino a quel momento, se le circostanze sono immutate;
 - basarsi sull’importo dei salari considerati dal competente assicuratore contro gli infortuni come base di calcolo dei premi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a informare la cassa di compensazione secondo l’[art. 32 cpv. 2 LPG](#)); la cassa deve però tener conto delle differenze tra il salario AVS e il guadagno assicurato soggetto ai premi nell’assicurazione contro gli infortuni;
 - fondarsi sull’importo dei salari dedotti dal datore di lavoro come spese generali (e riconosciute come tali) in vista della tassazione fiscale⁶⁷;
 - incaricare specialisti di stilare perizie relative alle circostanze del caso⁶⁸.

⁶⁵	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	–		
⁶⁶	30	novembre	1959	RCC	1961	pag. 67	DTFA	1959	pag. 241
	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	DTFA	1961	pag. 144
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V 65
⁶⁷	22	maggio	1953	RCC	1953	pag. 271	–		
	30	novembre	1959	RCC	1961	pag. 67	DTFA	1959	pag. 241
⁶⁸	22	maggio	1953	RCC	1953	pag. 271	–		
	1°	maggio	1957	RCC	1958	pag. 60	–		
	30	novembre	1959	RCC	1961	pag. 67	DTFA	1959	pag. 241
	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	–		

2.10.4 Esame sul posto delle circostanze del caso

- 2158
ex-2143 Prima di procedere alla tassazione d'ufficio, la cassa può esaminare sul posto le circostanze del caso, se tale provvedimento appare opportuno per determinare o stimare in modo affidabile l'importo dei contributi⁶⁹.
- 2159
ex-2144 I datori di lavoro devono fare tutto il possibile per facilitare il controllo⁷⁰.
- 2160
ex-2145 L'esame sul posto può consistere in particolare nella consultazione dei libri contabili e di altre iscrizioni nonché nell'interrogazione dei datori di lavoro e dei salariati. Per quanto riguarda l'obbligo dei datori di lavoro di informare e di presentare i libri contabili e altri documenti, si vedano i N. 2051 segg. e 2027 seg.
- 2161
ex-2146 Se un controllo ordinario del datore di lavoro ([art. 162 segg. OAVS](#)) è eseguito in tempo utile, non è necessario alcun esame particolare sul posto.
- 2162
ex-2147 La cassa di compensazione può procedere essa stessa all'esame sul posto oppure affidarne l'esecuzione all'ufficio di revisione esterno ([art. 164 cpv. 2 OAVS](#)).

2.10.5 Decisione di tassazione d'ufficio

- 2163
ex-2148 Fatti salvi i N. 2165 seg., la tassazione d'ufficio deve essere notificata sotto forma di decisione. Se verte sui diritti e sugli obblighi dei salariati, la decisione va in linea di principio notificata a questi ultimi⁷¹ (non è il caso in particolare per quanto concerne la fissazione dei contributi d'acconto; v. la CCONT).
- 2164
ex-2149 Le decisioni di tassazione d'ufficio esecutive e le decisioni su opposizione esecutive costituiscono un titolo di rigetto

⁶⁹ 8	settembre	1949	RCC	1949	pag. 433	–
⁷⁰ 31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	–
⁷¹ 13	dicembre	1978	RCC	1979	pag. 115	–

dell'opposizione conformemente all'[art. 54 cpv. 2 LPGA](#) (v. N. 6020 segg.).

- 2165**
ex-2150 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi d'acconto con riserva della correzione successiva nell'ambito della procedura di compensazione ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#)), questo va menzionato espressamente.
- 2166**
ex-2151 Se non vi sono nuovi motivi per una tassazione d'ufficio, la fissazione definitiva dei contributi non sarà oggetto di decisione formale.
- 2167**
ex-2152 La cassa di compensazione che notifica una decisione di tassazione d'ufficio al datore di lavoro e vuole simultaneamente comunicargli il suo debito di contributi personali o di altri contributi paritari deve separare le due comunicazioni in modo chiaro. Deve menzionare inequivocabilmente che il diritto di ricorso si riferisce soltanto ai contributi paritari oggetto della tassazione. Il saldo di un conteggio non può essere oggetto di una decisione formale della cassa⁷².
- 2168**
ex-2153 Non si può nemmeno trasformare un semplice conteggio in una decisione designandolo come tale e indicando i rimedi giuridici. In particolare, un conteggio non può essere connesso con una decisione di tassazione d'ufficio nel medesimo documento⁷³.
- 2169**
ex-2154 Nell'ambito della procedura di conteggio e compensazione, la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi effettivamente dovuti⁷⁴.

⁷²	21	marzo	1953	RCC	1953	pag. 275	DTFA	1953	pag. 144
	20	gennaio	1955	RCC	1955	pag. 117	DTFA	1955	pag. 39
	10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 238
	6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	–		
⁷³	14	aprile	1978	RCC	1978	pag. 467	–		
⁷⁴	21	marzo	1953	RCC	1953	pag. 275	DTFA	1953	pag. 144
	20	gennaio	1955	RCC	1955	pag. 117	DTFA	1955	pag. 39
	10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 238
	6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	–		
	14	aprile	1978	RCC	1978	pag. 467	–		

2170
ex-2155 Se constata l'inesattezza di una decisione di tassazione d'ufficio passata formalmente in giudicato, la cassa di compensazione deve ritornare sulla sua decisione tenendo conto delle condizioni per la riconsiderazione e la revisione (v. l'[art. 53 LPGA](#) e la CCONT).

2171
ex-2156 La cassa di compensazione può astenersi dall'emanare una nuova decisione di tassazione d'ufficio se il datore di lavoro riconosce l'importo dei contributi dovuti ed è garantito che questi ultimi saranno pagati quanto prima.

2172
ex-2157 Se i contributi oggetto della tassazione d'ufficio iniziale sono già stati pagati, la cassa – con riserva della prescrizione (v. N. 5011 segg.) – deve reclamare i contributi versati in misura insufficiente o restituire quelli eccedenti.

2.10.6 Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere

2173
ex-2158 Se i datori di lavoro non adempiono il loro obbligo di pagamento, conteggio o informazione entro il termine stabilito dalla cassa di compensazione, si avvia la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2090, 2077 e 2043).

2174
ex-2159 Le casse di compensazione stabiliscono termini di una durata massima di 30 giorni.

2175
ex-2160 Se, invece di procedere come detto sopra, la cassa di compensazione avvia una procedura d'esecuzione (v. N. 6001 segg., in particolare N. 6010 segg.), esegue la procedura di tassazione e notifica la relativa decisione soltanto nei casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (v. N. 6016 segg.).

2176
ex-2161 La decisione di tassazione d'ufficio comprende generalmente il periodo di pagamento.

2177
ex-2162 Se i contributi d'acconto sono fissati all'inizio dell'anno in una decisione di tassazione d'ufficio, quest'ultima può comprendere l'intero anno civile.

2178
ex-2163 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto i contributi da compensare, essa fissa i contributi per l'intero periodo di conteggio precedente.

2.10.7 Spese della tassazione d'ufficio

2179
ex-2164 Le spese della tassazione d'ufficio possono essere messe a carico del datore di lavoro, purché quest'ultimo abbia provocato la tassazione d'ufficio, non abbia fornito le indicazioni necessarie (v. N. 2051 segg.) o abbia tentato di ingannare la cassa di compensazione⁷⁵.

2180
ex-2165 Le spese della tassazione d'ufficio comprendono le spese in contanti sostenute dalla cassa di compensazione e un'indennità per il lavoro supplementare che la tassazione ha causato alla cassa.

2181
ex-2166 Queste spese possono essere messe a carico del datore di lavoro per qualunque caso di tassazione e non soltanto quando è stato necessario un controllo sul posto⁷⁶.

3. Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa

2182
ex-2167 Per la fissazione dei contributi d'acconto personali, la fissazione definitiva dei contributi sulla base della comunicazione fiscale, la compensazione, la riduzione e il condono dei contributi, si vedano le DIN.

2183
ex-2168 Per i principi generali della riscossione dei contributi, nonché per i periodi e i termini di pagamento, si vedano i N. 2001 segg.; per la diffida, si vedano i N. 2184 segg.; per il reclamo, si vedano i N. 3001 segg.; per l'esecuzione, si vedano i N. 6001 segg. e per le conseguenze penali, si vedano i N. 9001 segg.

⁷⁵ 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –
⁷⁶ 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –

4. Diffida

4.1 Diffida per il pagamento dei contributi e il conteggio ([art. 34a OAVS](#))

4.1.1 Definizione

- 2184
ex-2169 Le diffide legali sono intimazioni aventi come scopo il pagamento e il conteggio dei contributi conformemente all'[art. 34a OAVS](#) (v. N. 2011 e 2077) oppure intimazioni per violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo conformemente all'[art. 205 OAVS](#) (v. N. 2201 segg.).
- 2185
ex-2170 Mediante la diffida la persona soggetta all'obbligo contributivo è invitata a pagare i contributi o a inoltrare un conteggio dei contributi paritari (riguardo alla procedura semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#), v. N. 2115 segg.).
- 2186
ex-2171 La cassa di compensazione rende attenta la persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze in termini di interessi di mora in caso di pagamento o conteggio tardivo (v. N. 4001 segg.).
- 2187
ex-2172 Essa può inoltre richiamare la sua attenzione sulle eventuali conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2199).

4.1.2 Condizioni

- 2188
ex-2173 La cassa di compensazione deve inviare la diffida immediatamente, ma al più tardi:
- 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure dalla fatturazione, se il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti entro il termine stabilito (v. N. 2011, 2013 e 2083);
 - entro il 10 marzo, se il conteggio dei salari non è consegnato entro il 30 gennaio (v. N. 2077 e 2092).

- 2189
ex-2174
- La procedura di diffida non ha luogo se:
- la cassa deve ancora emanare una decisione di reclamo di contributi paritari arretrati⁷⁷ (v. N. 3013 segg.);
 - al debitore dei contributi è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg., in particolare 2223);
 - la persona soggetta all’obbligo contributivo si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio.

4.1.3 Forma

- 2190
ex-2176
- La diffida deve essere scritta. Per quanto concerne le tasse di diffida, si veda anche il N. 2197.

- 2191
ex-2177
- Per quanto riguarda la notifica, si applica per analogia la CCONT.

- 2192
ex-2178
- È considerata diffida anche la dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.). Se una dilazione di pagamento viene concessa, non è più necessario inviare una diffida per avviare, all’occorrenza, la procedura di tassazione d’ufficio (v. N. 2147 segg.) o l’esecuzione (v. N. 6010 segg.).

- 2193
ex-2179
- L’imposizione di una tassa di diffida contemporaneamente alla notifica della diffida stessa non deve necessariamente avvenire sotto forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici ([art. 49 cpv. 1](#) e [art. 51 cpv. 1 LPGA](#))⁷⁸. Per quanto riguarda i mezzi d’impugnazione contro l’imposizione di una tassa di diffida, si veda il N. 2198.

4.1.4 Contenuto

- 2194
ex-2180
- La diffida deve indicare:
- il motivo per cui è inviata, vale a dire se essa ha come scopo unicamente il pagamento dei contributi o l’invio del conteggio dei contributi oppure entrambi;

⁷⁷	7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pag. 195
⁷⁸	1°	dicembre	1987	RCC	1988	pag. 140	–		
	28	febbraio	1995	VSI	1996	pag. 141	DTF	121	V 5

- a quale periodo si riferiscono i contributi oggetto della diffida;
- qualora fosse conosciuto, l'importo dei contributi da versare;
- l'importo della tassa di diffida reclamata;
- le possibili conseguenze del pagamento o conteggio tardivo in termini di interessi di mora.

2195
ex-2181 Se necessario, la cassa di compensazione può avvertire la persona soggetta all'obbligo contributivo delle conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2199; nell'ambito della procedura semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#), v. N. 2121).

2196
ex-2182 Il pagamento dei contributi e l'invio del conteggio possono essere reclamati con la notifica di un'unica diffida.

4.1.5 Tassa di diffida ([art. 34a OAVS](#))

2197
ex-2183 Si deve riscuotere una tassa di diffida, compresa tra i 20 e i 200 franchi, a titolo d'indennità per i lavori supplementari causati dalla diffida. Altre spese non possono essere addossate al debitore⁷⁹.

2198
ex-2184 Se una tassa di diffida è stata fatturata a un assicurato, quest'ultimo può esigere che sia emanata una decisione, che può essere impugnata mediante opposizione ([art. 49 cpv. 1](#), [art. 51 cpv. 2](#) e [art. 52 cpv. 1 LPGA](#)). Il diritto di opposizione contro l'imposizione di tasse di diffida può essere tutelato nell'ambito di un'ulteriore decisione di tassazione d'ufficio (v. N. 2199, 1° trattino) oppure, se le circostanze lo esigono, con una decisione formale separata (p. es. in caso di rifiuto sistematico di versare le tasse di diffida).

⁷⁹ 16 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 156 –

La tassa di diffida diventa esecutiva con la sua notifica ([art. 205 cpv. 2 OAVS](#)). Di conseguenza, a questo proposito un'eventuale opposizione non esplica alcun effetto sospendivo⁸⁰.

4.1.6 Conseguenze dell'inosservanza della diffida

2199
ex-2185

Quali conseguenze entrano in linea di conto:

- l'inizio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta del pagamento di contributi paritari o dell'invio di un conteggio per tali contributi (v. N. 2149 segg.);
- l'esecuzione (v. N. 6009 segg.);
- l'inflizione di una multa d'ordine (v. N. 9017 segg.);
- il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
- l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3LLN](#) (v. N. 2121).

2200
ex-2186

Per la riscossione di interessi di mora non è necessario che sia stata preventivamente inviata una diffida (v. N. 4011).

4.2 Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere ([art. 205 OAVS](#))

2201
ex-2187

Anche chi viola una prescrizione d'ordine o di controllo prevista dalla LAVS o dall'OAVS diversa da quelle concernenti il pagamento dei contributi e l'invio dei conteggi (v. N. 2001 segg. e 2068 segg.) riceve una diffida scritta della cassa di compensazione.

⁸⁰ 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 140 –

- 2202
ex-2188 Secondo l'[art. 205 OAVS](#) occorre, per esempio, notificare una diffida a colui che non adempie il suo obbligo di informazione e di notificazione ai sensi degli [art. 24 cpv. 4](#)⁸¹, [art. 35 cpv. 2](#) e [art. 209 cpv. 2 OAVS](#).
- 2203
ex-2189 Quali conseguenze dell'inosservanza della diffida entrano in linea di conto:
- la fissazione in una decisione, conformemente all'[art. 24 cpv. 5 OAVS](#), dei contributi d'acconto personali dovuti, in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'[art. 24 cpv. 4 OAVS](#) (v. le DIN);
 - l'avvio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta della fissazione dei contributi d'acconto paritari in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'[art. 35 cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 2051 segg.);
 - l'infrazione di una multa d'ordine (v. N. 9017 segg.);
 - il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
 - l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#) (v. N. 2121).
- 2204
ex-2190 A chi è oggetto della diffida viene addossata una tassa di diffida compresa tra i 20 e i 200 franchi ([art. 205 cpv. 1 OAVS](#)). Per il resto, si applicano per analogia i N. 2190 segg.

5. Dilazione di pagamento ([art. 34b OAVS](#))

5.1 Definizione

- 2205
ex-2191 Concedendo una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione libera il debitore dall'obbligo di versare i contributi nei termini ordinari di pagamento (v. N. 2011 e 2013) e gli permette di saldare il debito contributivo con acconti secondo il piano d'ammortamento (v. N. 2210 seg.).

- 2206
ex-2192 Una proroga relativa a un solo versamento di contributi non costituisce una dilazione nel senso definito sopra.
- 2207
ex-2193 La dilazione di pagamento può essere accordata durante tutto il periodo della procedura di riscossione dei contributi.
- 2208
ex-2194 Non bisogna confondere la dilazione di pagamento di cui all'[art. 34b OAVS](#) con il differimento della realizzazione nell'ambito della procedura di esecuzione ([art. 123 LEF](#)).

5.2 Condizioni

- 2209
ex-2195 La concessione della dilazione di pagamento implica che:
- le difficoltà finanziarie del debitore dei contributi siano rese verosimili;
 - il debitore si impegni ad effettuare versamenti regolari e faccia subito un primo versamento; e
 - esistano motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini gli acconti, oltre ai contributi correnti.

5.3 Piano d'ammortamento

- 2210
ex-2196 La dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d'ammortamento che indichi le scadenze e l'importo degli acconti.
- 2211
ex-2197 Il piano d'ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione per mancata riscossione (v. N. 5032 segg.) o, in caso di credito di risarcimento dei danni, entro dieci anni (v. N. 8078).

5.4 Concessione della dilazione di pagamento

- 2212**
ex-2198 La concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti sotto forma di decisione⁸² (v. la CCONT).
- 2213**
ex-2199 La decisione che concede la dilazione di pagamento deve menzionare le conseguenze dell'inosservanza del piano d'ammortamento.
- 2214**
ex-2200 Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spira il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (v. N. 5012 segg.), la cassa deve emanare una decisione sui contributi.
- 2215**
ex-2201 Se la situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di compensazione deve stabilire un piano d'ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso. Il N. 2212 è applicabile per analogia.
- 2216**
ex-2202 Se la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano d'ammortamento che preveda acconti inferiori⁸³.
- 2217**
ex-2203 Per garantire un'esecuzione corretta e regolare del piano d'ammortamento approvato, nella sua decisione la cassa di compensazione deve revocare l'effetto sospensivo attribuito a un'eventuale opposizione (v. la CCONT).
- 2218**
ex-2204 Il giudice esamina le decisioni relative alla dilazione di pagamento soltanto dal punto di vista della loro legalità⁸⁴.

⁸² 21 gennaio 1953 RCC 1953 pag. 138 –

⁸³ 14 marzo 1959 RCC 1959 pag. 237 –

⁸⁴ 7 dicembre 1959 RCC 1981 pag. 321 –

5.5 Effetti della dilazione di pagamento

- 2219
ex-2205 La concessione della dilazione di pagamento differisce la scadenza dei contributi secondo il piano d'ammortamento stabilito.
- 2220
ex-2206 La dilazione di pagamento non interrompe i termini di prescrizione (v. N. 5012, 5032.1 segg. e 8078).
- 2221
ex-2207 La dilazione di pagamento è nulla se il debitore non osserva le clausole del piano d'ammortamento. L'intero debito ridiventa allora esigibile.
- 2222
ex-2208 Una dilazione di pagamento concessa dalla cassa di compensazione può, in determinate circostanze, esentare il debitore dall'obbligo d'indennizzo per il danno subito dalla cassa (v. N. 8031)⁸⁵.
- 2223
ex-2209 La concessione della dilazione di pagamento è considerata quale diffida (v. N. 2189). Se la dilazione è annullata, non è quindi necessario avviare la procedura di diffida, ma si può procedere immediatamente all'esecuzione relativa all'intero debito contributivo.
- 2224 Per quanto concerne le dilazioni di pagamento concesse per motivi legati alla pandemia di COVID-19, si vedano i N. 4043.2 segg.

⁸⁵	30	giugno	1998	VSI	1999	pag. 23	DTF	124	V	253
	15	ottobre	1998	VSI	1999	pag. 26	–			

3^a parte: Reclamo e restituzioni di contributi

Rimandi:

⇒ interessi di mora e compensativi	v. N. 4001 segg.
⇒ prescrizione	v. N. 5001 segg.
⇒ periodi di pagamento	v. N. 2008 segg.
⇒ compensazione in caso di rendita	v. le DR

A. Reclamo di contributi arretrati

1. Reclamo

1.1 Nozione

- 3001 Le casse di compensazione reclamano il pagamento di contributi arretrati se vengono a sapere che una persona soggetta all'obbligo contributivo non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato soltanto un importo inferiore a quello dovuto ([art. 39 OAVS](#)).
- 3002 Il reclamo può avere per oggetto sia i contributi paritari che i contributi personali.
- 3003 Il reclamo può essere effettuato in particolare a seguito di un controllo presso il datore di lavoro oppure in caso di affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo o di procedura per sottrazione d'imposta⁸⁶.
- 3004 Si è in presenza di un reclamo di contributi *paritari* arretrati in particolare se:
ex-3005
 – in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo, i contributi sono reclamati per la prima volta dopo lo scadere del periodo di pagamento⁸⁷;

⁸⁶	28	settembre	1983	RCC	1984	pag. 403	–		
⁸⁷	9	maggio	1958	RCC	1958	pag. 427	DTFA	1958	pag. 121
	7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pag. 195

- nel corso della procedura relativa al pagamento dei contributi effettivamente dovuti secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#) risulta, dopo il pagamento e la procedura di conteggio conclusa, che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
- dopo la conclusione della procedura di compensazione secondo l'[art. 36 cpv. 4 OAVS](#) risulta che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente (p. es. in occasione di un controllo presso i datori di lavoro);
- dal salario soggetto a contribuzione sono stati dedotti indebitamente salari a titolo di spese generali.

3005
ex-3006

Si è in presenza di un reclamo di contributi *personali* arretrati in particolare se:

- sono reclamati per la prima volta contributi personali dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo⁸⁸;
- in una decisione precedente i contributi effettivamente dovuti sono stati fissati a un livello troppo basso.

3006
ex-3004

Non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati:

- la riscossione periodica dei contributi di cui all'[art. 34 OAVS](#);
- l'adeguamento dei contributi d'acconto conformemente all'[art. 24 cpv. 3](#) e all'[art. 35 cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 2059 segg.);
- la fatturazione del saldo dei contributi sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale secondo gli [arti. 25 cpv. 2](#) e [art. 36 cpv. 4 OAVS](#) (N. 2082 segg.).

88	9 7	maggio settembre	1958 1962	RCC RCC	1958 1963	pag. 427 pag. 115	DTFA DTFA	1958 1962	pag. 121 pag. 195
----	--------	---------------------	--------------	------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	----------------------

1.2 Condizioni

- 3007**
ex-3009 In linea di principio, le casse di compensazione sono tenute a reclamare il pagamento di tutti i contributi dovuti e non pagati⁸⁹.
- 3008**
ex-3013 Il principio dell'agire secondo la buona fede è applicabile ai contributi paritari arretrati⁹⁰. V. la CCONT.
- 3009**
ex-3014 In linea di principio spetta alla cassa di compensazione provare che nessun contributo è stato versato o che l'importo dei contributi pagati è inferiore a quello dovuto⁹¹. Per i contributi paritari, i N. 2152 seg. si applicano per analogia.
- 3010**
ex-3015 Non occorre eseguire la procedura di diffida prima di emanare una decisione di pagamento di contributi arretrati (v. N. 2184 segg.)⁹².
- 3011**
ex-3010 Se i contributi per un determinato periodo sono stati fissati mediante una decisione sui contributi passata formalmente in giudicato e si rivelano poi essere insufficienti, le casse di compensazione possono reclamare i contributi arretrati soltanto se sono soddisfatte le condizioni per il riesame delle decisioni passate in giudicato⁹³ (v. la CCONT; per il cambiamento di statuto, v. N. 3020). La cassa deve quindi riconsiderare la decisione passata in giudicato e sostituirla con una nuova, la quale fissa i contributi totali per il periodo in questione⁹⁴.

⁸⁹	6	febbraio	1951	RCC	1951	pag. 160	DTFA	1951	pag. 32
	17	maggio	1963	RCC	1963	pag. 455	DTFA	1963	pag. 99
	25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	–		
⁹⁰	3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
	10	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 156	–		
⁹¹	1°	maggio	1957	RCC	1958	pag. 60	DTFA	1957	pag. 127
⁹²	7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pag. 195
⁹³	24	gennaio	1953	RCC	1953	pag. 135	–		
	25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959	pag. 25
	19	febbraio	1963	RCC	1963	pag. 273	DTFA	1963	pag. 84
	9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	DTF	121	V 1
	27	giugno	1996	VSI	1996	pag. 256	DTF	122	V 165
⁹⁴	2	settembre	2009	9C_33/2009			–		

3012
ex-3011 In caso di modifica della prassi amministrativa – fondata su una nuova giurisprudenza o su nuove istruzioni amministrative –, le casse di compensazione non sono autorizzate a riesaminare le decisioni in materia di contributi passate in giudicato e a reclamare, in tali casi, contributi arretrati attenendosi alla nuova prassi. Devono, invece, applicarla a tutti i casi non ancora sbrigati⁹⁵.

1.2.1 Procedura

3013
ex-3017 La cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati.

3014
ex-3018 I contributi vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione. Per la fatturazione è determinante la data di emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data di emissione.

3015
ex-3019 La fattura stabilisce espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

3016
ex-3020 Se necessario, la cassa di compensazione emana una decisione formale. Deve emanare la decisione secondo l'[art. 49 cpv. 1 LPGA](#) quando vi è disaccordo con l'interessato sul contenuto della comunicazione ([art. 51 cpv. 2 LPGA](#))⁹⁶. Nella misura in cui questa interessi i diritti e i doveri dei salariati, per principio deve essere notificata loro⁹⁷. Sono fatti salvi i N. 2175 segg.

⁹⁵	17	giugno	1957	RCC	1958	pag. 26	DTFA	1957	pag. 174
	23	maggio	1958	RCC	1958	pag. 350	DTFA	1958	pag. 97
⁹⁶	9	marzo	2018	9C_646/2017			–		
⁹⁷	13	dicembre	1978	RCC	1979	pag. 115	–		
	13	marzo	1987	RCC	1987	pag. 612	DTF	113	V 1
	29	giugno	2019	9C_539/2018			–		

1.2.2 Contributi paritari

- 3017**
ex-3021 I contributi del datore di lavoro e quelli del salariato devono essere reclamati al datore di lavoro, anche se questi ha ommesso di dedurre i contributi del salariato (v. N. 2031)⁹⁸.
- 3018**
ex-3022 Una decisione di pagamento di contributi paritari arretrati è fondata anche se il salario determinante è stato assegnato a un'altra persona anziché al salariato designato nella decisione⁹⁹.

1.2.3 Contributi personali

- 3019**
ex-3023 Per il reclamo di contributi arretrati sul reddito dell'attività indipendente e per quello dei contributi degli assicurati senza attività, si vedano anche le DIN.

1.3 Cambiamento dello statuto dell'assicurato

- 3020**
ex-3024 Si parla di cambiamento dello statuto dell'assicurato quando un reddito da lavoro soggetto a contribuzione è in seguito valutato in modo differente, totalmente o parzialmente, oppure se risulta che un assicurato che versava contributi come persona senza attività lucrativa ne esercitava una o viceversa.
- 3021**
ex-3025 Nei casi in cui sia già passata in giudicato una decisione sui contributi alle assicurazioni sociali in questione, affinché si possa procedere al cambiamento di statuto dell'assicurato deve esistere un motivo di riesame¹⁰⁰ (riconsiderazione o revisione: v. l'[art. 53 LPGA](#) e la CCONT) se:

⁹⁸	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
	26	novembre	1956	RCC	1957	pag. 317	–		
⁹⁹	27	novembre	1957	RCC	1958	pag. 93	–		
¹⁰⁰	9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	–		
	27	giugno	1996	VSI	1996	pag. 256	DTF	122	V 165

- un assicurato ha versato contributi personali su un reddito da attività lucrativa indipendente e questo reddito risulta poi essere compreso del tutto o in parte nel salario determinante;
- sono stati versati contributi paritari su un reddito che si rivela in seguito provenire da un'attività lucrativa indipendente;
- un assicurato è stato ritenuto persona senza attività lucrativa mentre aveva, durante questo tempo, conseguito un salario determinante.

3022
ex-3026 Se si tratta di un cambiamento di statuto riferito al futuro, per principio il primo esame dello statuto è effettuato liberamente¹⁰¹.

3023
ex-3027 Se il cambiamento dello statuto concerne sia retribuzioni sulle quali sono già stati riscossi contributi alle assicurazioni sociali che redditi su cui non è ancora stata emanata alcuna decisione, per quanto riguarda la parte già passata in giudicato bisogna verificare se esistano le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale, mentre le condizioni per le retribuzioni non ancora rilevate vanno verificate liberamente¹⁰².

3024
ex-3028 La cassa di compensazione può procedere alla *riconsiderazione* di una decisione passata in giudicato che definisce determinate retribuzioni come reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente se questa si rivela senza dubbio errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza ([art. 53 cpv. 2 LPGA](#)). La notevole importanza è normalmente soddisfatta, viste le conseguenze sulla qualità dell'assicurato in altre assicurazioni sociali (in particolare l'AD e la previdenza professionale).

3025
ex-3029 La cassa di compensazione deve procedere alla revisione di una decisione passata in giudicato qualora vengano alla

101 g	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	–
102 g	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	–

luce fatti rilevanti o mezzi di prova nuovi in grado di modificarla e che non potevano essere prodotti in precedenza¹⁰³ ([art. 53 cpv. 1 LPGA](#)).

- 3026
ex-3030 Se la riconsiderazione o la revisione nei casi di cui ai N. 3021 e 3023 accerta l'esistenza di un salario determinante, va emanata una decisione di pagamento dei contributi arretrati.
- 3027
ex-3035 I contributi pagati in più sul reddito dell'attività indipendente per l'anno oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro¹⁰⁴.
- 3028
ex-3036 Questa regola vale anche quando la cassa che reclama i contributi paritari non è quella cui sono stati versati i contributi personali da attribuire ai contributi paritari¹⁰⁵.
- 3029
ex 3037 Se i contributi paritari sono stati pagati interamente dal datore di lavoro, o se i contributi personali versati oltrepassano l'importo dei contributi del salariato, la cassa di compensazione deve restituire all'assicurato i contributi personali eccedenti¹⁰⁶.
- 3030
ex 3038 Il conteggio dei contributi e la restituzione di quelli eccedenti sono effettuati d'ufficio.
- 3031 Se in sede di riconsiderazione o revisione nei casi di cui ai N. 3021 e 3023 si accerta l'esistenza di un reddito da attività lucrativa indipendente, i contributi vanno stabiliti mediante una decisione sui contributi. Sono determinanti gli [art. 22 segg. OAVS](#) (v. le DIN).

¹⁰³ 8	marzo	1993	–			DTF	119	V	183
22	dicembre	1993	–			DTF	119	V	477
¹⁰⁴ 25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959		pag. 25
26	gennaio	2012	9C_459/2011			–			
¹⁰⁵ 25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959		pag. 25
¹⁰⁶ 9	dicembre	1960	RCC	1961	pag. 281	DTFA	1960		pag. 309

- 3032**
ex-3039 I contributi del datore di lavoro versati erroneamente vanno restituiti alla persona che li ha versati credendo di essere il datore di lavoro dell'assicurato.
- 3033**
ex-3040 I contributi del salariato devono essere attribuiti ai contributi personali dovuti dall'assicurato, a meno che la persona che ha versato i contributi paritari provi di non aver dedotto i contributi dal salario. In questo caso, anche i contributi del salariato devono essere restituiti al datore di lavoro. Per il resto, i N. 3065 segg. sono applicabili per analogia.
- 3034**
ex-3032 La decisione (di pagamento dei contributi arretrati o fissante l'ammontare dei contributi), oltre agli elementi abituali, deve comprendere:
- l'abrogazione della decisione già passata in giudicato con relativa motivazione;
 - l'indicazione che la decisione comporta un cambiamento dello statuto.
- 3035**
ex-3033 Il fatto che la decisione iniziale di pagamento di contributi sia stata emanata dalla cassa che reclama i contributi paritari arretrati o provenga da un'altra cassa è irrilevante¹⁰⁷.
- 3036**
ex-3034 Se contributi paritari arretrati sono reclamati per un anno nel quale l'assicurato ha conseguito anche un reddito da un'attività indipendente e se il reddito del periodo di calcolo comprendeva una parte di salario determinante, questa parte deve essere separata dal reddito di questo periodo. Il contributo dovuto sul reddito dell'attività indipendente deve essere ricalcolato sulla differenza così ottenuta¹⁰⁸.

¹⁰⁷ 13	aprile	1957	RCC	1957	pag. 364	–		
¹⁰⁸ 13	aprile	1957	RCC	1957	pag. 364	–		
5	luglio	1957	RCC	1958	pag. 65	–		
25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959	pag. 25
9	novembre	1960	RCC	1961	pag. 283	DTFA	1960	pag. 303

2. Condono del pagamento di contributi paritari arretrati

2.1 Definizione

- 3037**
ex-3042 Il condono totale o parziale del pagamento di contributi arretrati deve essere accordato al debitore che riteneva in buona fede di non dover pagare i contributi reclamati, se questo pagamento costituirebbe per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni economiche ([art. 40 cpv. 1 OAVS](#)).
- 3038**
ex-3044 Può essere condonato soltanto il pagamento di contributi arretrati (v. N. 3003), e non il pagamento dei contributi reclamati per il periodo corrente del conteggio¹⁰⁹.
- 3039**
ex-3043 Per i contributi arretrati dovuti da lavoratori indipendenti, da persone senza attività lucrativa e da salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, è applicabile l'[art. 11 cpv. 1 LAVS](#) (a questo proposito v. le DIN)¹¹⁰.

2.2 Condizioni

2.2.1 In generale

- 3040**
ex-3045 Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona fede e l'onere troppo grave. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente ([art. 40 cpv. 1 OAVS](#))¹¹¹.
- 3041**
ex-3046 Il condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal provvedimento¹¹², ovvero per i salariati non devono venire a crearsi lacune contributive. Sempre che non

¹⁰⁹ 9	maggio	1958	RCC	1958	pag. 427	DTFA	1958	pag. 121
¹¹⁰ 16	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 125	DTFA	1959	pag. 47
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V 248
¹¹¹ 10	dicembre	1958	RCC	1959	pag. 63	DTFA	1958	pag. 237
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V 248
3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
¹¹² 30	novembre	1954	RCC	1955	pag. 196	DTFA	1954	pag. 269

ne derivi un onere eccessivo, i salariati interessati devono essere sentiti.

3042
ex-3047 Le condizioni per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, le condizioni del salariato non entrano in linea di conto (v. tuttavia N. 3049)¹¹³.

3043
ex-3048 Il condono dei contributi può anche essere accordato a una persona giuridica¹¹⁴ o a una società di persone; in tal caso, bisogna anche considerare le condizioni economiche dei soci illimitatamente responsabili.

2.2.2 Buona fede

3044
ex-3049 Bisogna dare per scontato che il datore di lavoro conosca il suo obbligo di pagare contributi sui salari da lui versati¹¹⁵.

3045
ex-3050 Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non versi tutti i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritari su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non si può considerare che abbia agito in buona fede¹¹⁶.

3046
ex-3051 Non c'è buona fede neppure quando il datore di lavoro non rispetta le istruzioni della cassa di compensazione concernenti i suoi obblighi legali¹¹⁷.

	20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 230	–		
	3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
¹¹³	10	dicembre	1958	RCC	1959	pag. 63	DTFA	1958	pag. 237
¹¹⁴	30	novembre	1954	RCC	1955	pag. 196	DTFA	1954	pag. 269
	20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 230			
	6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V 248
¹¹⁵	20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 230	–		
¹¹⁶	20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 230	–		
	23	maggio	1960	RCC	1961	pag. 154	–		
¹¹⁷	6	novembre	1974	RCC	1975	pag. 205	DTF	100	V 151

2.2.3 Onere troppo grave

- 3047**
ex-3052 Il pagamento di contributi arretrati costituisce un onere troppo grave per il datore di lavoro quando lo mette in uno stato di disagio e gli impedisce di far fronte ai suoi bisogni indispensabili e a quelli della sua famiglia¹¹⁸.
- 3048**
ex-3053 La nozione di onere troppo grave corrisponde a quella dell'inesigibilità ai sensi dell'[art. 11 cpv. 1 LAVS](#) per quanto concerne la riduzione dei contributi (v. le DIN)¹¹⁹.
- 3049**
ex-3054 Il fatto che il datore di lavoro non possa più ottenere il pagamento dei contributi da parte dei salariati non giustifica di per sé l'ammissione dell'onere troppo grave¹²⁰. Occorre tuttavia tenerne conto quando si valutano le condizioni economiche del datore di lavoro.
- 3050**
ex-3055 Sono determinanti le condizioni dei debitori di contributi nel momento in cui la cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati¹²¹.
- 3051**
ex-3056 Se le circostanze cambiano durante la procedura del condono, sono determinanti le nuove circostanze.

2.3 Procedura

2.3.1 Domanda di condono e condono accordato d'ufficio

- 3052**
ex-3057 Il debitore di contributi che desidera il condono deve presentare una domanda scritta. Può anche farla verbalmente

¹¹⁸	11	novembre	1957	RCC	1958	pag. 97	–			
	15	ottobre	1958	RCC	1958	pag. 426	–			
	19	maggio	1960	RCC	1961	pag. 155	–			
	6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V	248
¹¹⁹	15	ottobre	1958	RCC	1958	pag. 426	–			
¹²⁰	11	novembre	1957	RCC	1958	pag. 97	–			
¹²¹	7	novembre	1972	RCC	1973	pag. 527	DTF	98	V	251
	6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V	248

presso la cassa di compensazione, ma si deve allora stendere un verbale e farlo firmare all'interessato ([art. 40 cpv. 2 OAVS](#); v. tuttavia N. 3059).

- 3053
ex-3058 La richiesta deve essere depositata presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di pagamento di contributi arretrati ([art. 40 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3054
ex-3059 Il debitore di contributi deve motivare la richiesta e provare i fatti che adduce per ottenere il condono ([art. 40 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3055
ex-3060 Di regola, la richiesta può essere presentata solo dal datore di lavoro e non dai salariati.
- 3056
ex-3061 Quando le condizioni necessarie per il condono del pagamento di contributi arretrati sono manifestamente adempite, la cassa di compensazione può pronunciare il condono d'ufficio ([art. 40 cpv. 3 OAVS](#)).

2.3.2 Decisione di condono

- 3057
ex-3062 La cassa di compensazione deve pronunciarsi sulla domanda in una decisione formale ([art. 40 cpv. 2 e 4 OAVS](#)).
- 3058
ex-3063 Nella procedura di opposizione contro la decisione di pagamento di contributi arretrati la cassa di compensazione sbriga la richiesta di condono con una decisione su opposizione.

2.3.3 Condono dei contributi in caso di litispendenza

- 3059
ex 3064 Se un procedimento di ricorso avente per oggetto un debito contributivo è pendente, il condono di questi contributi può essere richiesto nel corso del processo, a titolo di conclusioni subordinate.

3060
ex-3065 La cassa di compensazione deve allora pronunciarsi su questa richiesta e presentare in merito una proposta al giudice (decisione emanata «lite pendente»). Questa proposta sostituisce la decisione di condono e permette al tribunale cantonale delle assicurazioni di deliberare sulla questione¹²².

B. Restituzione di contributi

1. Restituzione

1.1 Definizione

3061
ex-3066 Chiunque ha pagato contributi non dovuti può reclamarne la restituzione alla cassa di compensazione ([art. 41 OAVS](#))¹²³.

3062
ex-3067 I contributi fissati in una decisione passata in giudicato non possono, in linea di massima, essere oggetto di una richiesta di restituzione¹²⁴. La restituzione di tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera la sua decisione (v. [l'art. 53 cpv. 2 LPGA](#) e la CCONT).

3063
ex-3068 È esclusa la restituzione di contributi fissati da una sentenza del giudice passata materialmente in giudicato.

3064
ex-3069 Si deve operare una distinzione tra la restituzione vera e propria e:

- il rimborso di contributi versati a giusto titolo, concesso sotto certe condizioni a stranieri e ai loro superstiti secondo [l'art. 18 cpv. 3 LAVS](#) (a questo proposito v. [l'Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti](#) e le direttive in materia);

¹²² 13	aprile	1950	RCC	1950	pag. 260	–
¹²³ 1°	dicembre	1982	RCC	1983	pag. 374	–
¹²⁴ 29	febbraio	1980	RCC	1980	pag. 466	–

– la restituzione dei contributi in caso di cambiamento dello statuto dell'assicurato (v. N. 3027 segg.).

Per la restituzione (o l'imputazione) di contributi pagati sul reddito da lavoro da un assicurato che non esercita un'attività lucrativa, si vedano le DIN.

1.2 Persone legittimate a chiedere la restituzione

3065
ex-3070 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi spetta alla persona che li ha versati o ai suoi eredi.

3066
ex-3071 Anche i contributi del salariato devono in linea di massima essere restituiti al datore di lavoro. Devono esserlo in ogni caso se è stato quest'ultimo a versarli.

3067
ex-3072 Dal canto suo, il datore di lavoro deve restituire al salariato la parte dei contributi paritari pagata da quest'ultimo.

3068
ex-3073 I contributi del salariato devono essergli restituiti direttamente se questi non è più al servizio del datore di lavoro.

1.3 Procedura

3069
ex-3076 La persona soggetta all'obbligo contributivo deve per principio chiedere la restituzione di contributi.

3070
ex-3077 Tuttavia, se la cassa di compensazione constata senza riserve che una persona ha pagato contributi manifestamente indebiti, deve restituirli d'ufficio.

3071
ex-3078 La cassa di compensazione deve restituire i contributi o compensarli con debiti contributivi.

3072
ex-3079 Se la restituzione di un importo esiguo comporta un onere eccessivo, le casse di compensazione possono accreditare l'importo da restituire su fatture di futuri debiti contributivi, a condizione che la persona soggetta all'obbligo contributivo non vi si opponga (v. le DIN).

3073
ex-3080

Nell'ambito della procedura relativa ai contributi d'acconto secondo gli [art. 24 cpv. 1](#) e [art. 35 cpv. 2 OAVS](#), la restituzione avviene di regola nel quadro della procedura di compensazione ([art. 25](#) e [art. 36 OAVS](#)).

3074
ex-3081

I contributi pagati in eccesso possono essere restituiti già prima della compensazione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo non deve alcun contributo per il periodo di pagamento in questione oppure in caso di variazione sostanziale del reddito secondo l'[art. 24 cpv. 4](#) o [art. 35 cpv. 2 OAVS](#) (v. i N. 2056 segg. e le DIN).

2. Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

2.1 In generale

3075
ex-3083

Si può chiedere la restituzione dei contributi paritari versati sulle prestazioni di persone giuridiche (società o cooperative) oggetto di una tassazione passata in giudicato che le sottopone all'imposta federale diretta sull'utile netto (v. le DSD).

3076
ex-3083

Il capitolo sulla restituzione dei contributi (N. 3061 segg.) è applicabile a tali richieste, se le regole esposte di seguito non stabiliscono altrimenti.

2.2 Procedura

3077
ex-3084

La richiesta di restituzione deve essere inoltrata per iscritto. Il relativo modulo è consegnato dalla cassa di compensazione (v. allegato 4). Se si utilizza il modulo, in un primo momento

- le pagine 1–3 devono essere inviate all'autorità fiscale cantonale per l'imposta federale diretta;
- la pagina 4 direttamente alla cassa di compensazione.

In un secondo momento, l'autorità fiscale rinvia al datore di lavoro le pagine 2 e 3, debitamente compilate, nelle quali si dichiara che la prestazione è stata inclusa nell'utile netto

imponibile della persona giuridica e di conseguenza assoggettata all'imposta federale diretta.

Infine, il datore di lavoro inoltra alla cassa di compensazione la richiesta motivata di restituzione dei contributi (pag. 3). Altri documenti, quali, per esempio, la corrispondenza con le autorità fiscali, non costituiscono prove sufficienti.

Se richiesto dalla cassa di compensazione, vanno allegati altri giustificativi (documenti contabili ecc.).

- 3078**
ex-3085 La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; eccezionalmente può essere inoltrata anche dal salariato.
- 3079**
ex-3086 Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro, il salariato dovrà autorizzare per iscritto la cassa di compensazione a restituire al datore di lavoro i contributi che egli ha versato. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla richiesta di restituzione o sulla dichiarazione menzionata al N. 3077.
- 3080**
ex-3087 Se la richiesta è presentata dal salariato, i contributi del datore di lavoro devono essere restituiti direttamente a quest'ultimo.

2.3 Termini di scadenza

- 3081**
ex-3088 La richiesta di restituzione di contributi deve essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione entro un anno dal momento in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato, poiché altrimenti sopravviene la prescrizione (v. N. 5069).
- 3082**
ex-3089 Le casse di compensazione devono richiamare in modo mirato l'attenzione delle società di capitali o delle cooperative interessate sul termine di scadenza figurante al N. 3081, riferendosi all'[art. 16 cpv. 3 LAVS](#).

2.4 Esame delle richieste

- 3083**
ex-3090 La cassa di compensazione non è tuttavia vincolata dalla decisione dell'autorità fiscale, che risulta dal modulo di dichiarazione citato al N. 3077¹²⁵.
- 3084**
ex-3091 La cassa di compensazione deve accertarsi che i contributi di cui si chiede la restituzione siano realmente stati pagati. A questo scopo, se ciò non è desumibile dalla dichiarazione (v. N. 3077), deve ricercare in quale anno la prestazione è stata concessa o accreditata. Dal punto di vista dell'AVS, non è importante sapere a quale anno la prestazione si riferisce.
- 3085**
ex-3092 Se nella dichiarazione citata al N. 3077 le prestazioni vengono espressamente indicate come tantièmes (partecipazioni agli utili) o se altre prestazioni in denaro appaiono come tantièmes dissimulate, la richiesta di rimborso deve essere rifiutata per tale importo (v. le DSD).
- 3086**
ex-3093 Se la domanda di rimborso è rifiutata dalla cassa di compensazione, il rifiuto dovrà essere notificato al datore di lavoro e al salariato mediante decisione.
- 3087**
ex-3094 Se il reddito da cui sono stati restituiti i contributi è già stato iscritto nel CI dell'assicurato, questa iscrizione deve essere corretta (v. le D CA/CI).

4^a parte: Interessi di mora e compensativi

Indicazione generale:

⇒ contabilizzazione
⇒ AVS/AI facoltativa

v. le DCMF
v. le DAF

1. In generale

1.1 Elementi di base

4001 Nell'ambito dei contributi, gli interessi di mora e quelli compensativi sono interessi detti «di compensazione», in quanto sono volti a compensare il danno subito dal creditore con l'utile che il debitore ha conseguito pagando i suoi contributi in ritardo.

4002 *ex-4003* Gli interessi di mora sono dovuti dalle persone soggette all'obbligo contributivo, mentre gli interessi compensativi vanno loro versati. Gli interessi di mora sui contributi salariali sono dovuti dai datori di lavoro e a questi ultimi vanno versati gli interessi compensativi. Non è ammissibile addossare gli interessi di mora al lavoratore. Rimangono riservati i casi dei vignaioli a cottimo ([art. 37 OAVS](#))¹²⁶.

4003 *ex-4002* Gli interessi di mora hanno un carattere accessorio: se e nella misura in cui un credito per contributi è estinto secondo l'[art. 16 cpv. 2 e 3 LAVS](#), non è più possibile far valere interessi di mora o compensativi¹²⁷.

4004 *ex-4053* Il tasso per gli interessi di mora e compensativi è del 5 per cento l'anno ([art. 42 cpv. 2 OAVS](#))¹²⁸.

¹²⁶ 26	marzo	1984	RCC	1984	pag. 509	–			
¹²⁷ 6	marzo	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V	89
10	settembre	1991	RCC	1991	pag. 520	DTF	117	V	185
24	dicembre	1993	VSI	1994	pag. 177	DTF	119	V	233
¹²⁸ 9	aprile	2008	9C_202/2007			DTF	134	V	202
27	maggio	2013	9C_62/2001			DTF	139	V	297

1.2 Oggetto degli interessi

- 4005
ex-4049
- Sono dovuti interessi:
- sui contributi AVS/AI/IPG/AD;
 - sui contributi alle spese di amministrazione secondo [l'art. 69 cpv. 1 LAVS](#);
 - sui contributi dovuti secondo la LAF;
 - sui contributi dovuti secondo la LAFam.
- 4006
ex-4050
- Non sono dovuti interessi:
- sulle tasse di diffida ([art. 34a cpv. 2 OAVS](#));
 - sulle spese cagionate dalla tassazione d'ufficio ([art. 38 cpv. 3 OAVS](#));
 - sulle multe d'ordine ([art. 91 LAVS](#));
 - sui supplementi secondo [l'art. 14^{bis} LAVS](#).
- 4007
ex-4051
- Sugli interessi di mora e compensativi non versati non sono dovuti né interessi di mora né interessi compensativi.

1.3 Termini per la riscossione e il versamento degli interessi

- 4008
ex-4040
- Il termine inizia a decorrere:
- il primo giorno dopo il periodo di pagamento ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS](#); p. es. il 1° febbraio per i contributi paritari di gennaio o il 1° luglio per i contributi d'acconto personali per il secondo trimestre [v. [art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS](#)]);
 - il primo giorno dopo la fatturazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#)); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;
 - il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS](#));
 - il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare ([art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS](#)); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione.

- 4009
ex-4041
- Il termine cessa di decorrere:
- il 30° giorno dopo il periodo di pagamento ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS](#); p. es. il 2 marzo [o il 1° marzo per gli anni bisestili] per i contributi paritari di gennaio [v. [art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS](#)]) oppure il 30 luglio per i contributi d’acconto personali per il secondo trimestre (v. [art. 34 cpv. 1 lett. b OAVS](#));
 - il 30° giorno dopo la fatturazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#); p. es. il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio);
 - il 30° giorno dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero il 30 gennaio ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS](#));
 - il 30° giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare ([art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS](#); p. es. l’11 febbraio se il conteggio arriva il 12 gennaio).

- 4010
ex-4042
- Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato al primo giorno feriale seguente¹²⁹.

2. Interessi di mora

2.1 Procedura e condizioni

- 4011
ex-4004
- Gli interessi di mora sono dovuti non appena sono soddisfatte le condizioni poste per la loro riscossione dall’[art. 41^{bis} cpv. 1 OAVS](#)¹³⁰. La diffida non costituisce una condizione che implica il pagamento d’interessi di mora¹³¹. Gli interessi di mora sono dovuti anche quando il ritardo non è imputabile né a un errore della cassa di compensazione né a una colpa dell’assicurato¹³². Per le eccezioni legate alla diffusione del coronavirus, si veda il N. 4043.2.

¹²⁹ 19	agosto	2004	VSI 2004	pag. 257	–			
¹³⁰ 9	aprile	2008	9C_202/2007		DTF	134	V	202
¹³¹ 26	febbraio	1985	RCC	1985 pag. 274	–			
¹³² 24	gennaio	1992	RCC	1992 pag. 177	–			
9	aprile	2008	9C_202/2007		DTF	134	V	202

- 4012
ex-4063 La cassa di compensazione comunica al debitore dei contributi l'ammontare degli interessi dovuti e, se questi sono contestati o non vengono versati, emana una decisione che ordina il pagamento degli interessi dovuti.
- 4013
ex-4052 I contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati ([art. 42 cpv. 1 OAVS](#)). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento¹³³.
- 4014
ex-4044 È determinante la data in cui viene emanata la fattura e non quella in cui essa viene recapitata al destinatario (v. N. 2082 segg.).

2.2 Contributi periodici ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS](#))

2.2.1 Oggetto e riscossione degli interessi

- 4015
ex-4006 Di regola gli interessi di mora devono essere versati sui contributi non pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento (v. N. 2008 segg.). Essi includono i contributi fatturati per il periodo di pagamento e quelli effettivamente dovuti e da versare per questo periodo, ovvero:
- i contributi d'acconto paritari dovuti per il periodo di pagamento secondo l'[art. 35 cpv. 1 OAVS](#);
 - i contributi paritari effettivamente dovuti per il periodo di pagamento secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#);
 - i contributi d'acconto personali dovuti per il periodo di pagamento secondo l'[art. 24 OAVS](#).
- 4016
ex-4007 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi dovuti per il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati 30 giorni dopo il termine di quest'ultimo ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS](#)).

2.2.2 Decorrenza degli interessi

- 4017
ex-4008 Gli interessi di mora decorrono dal termine del periodo di pagamento per il quale sono dovuti fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o alla dichiarazione di fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).
- 4017.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.3 Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati

([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS](#))

2.3.1 Oggetto e riscossione degli interessi

- 4018
ex-4009 Sono considerati reclamati per gli anni civili passati i contributi che la cassa di compensazione reclama conformemente all'[art. 39 OAVS](#) per un anno passato, se viene a sapere che il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti.
- 4019
ex-4010 Questo significa che il pagamento non può più essere richiesto nel quadro ordinario dell'adeguamento degli acconti ([art. 24 cpv. 3](#) e [art. 35 cpv. 3 OAVS](#)) o della fatturazione del saldo sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale ([art. 25 cpv. 3](#) e [art. 36 cpv. 4 OAVS](#)).
- 4020
ex-4010 Il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati secondo l'[art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS](#) può concenere contributi d'acconto personali o l'importo effettivamente dovuto di contributi paritari o personali.

- 4021
ex-4011
- Le disposizioni concernenti il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati si applicano in particolare alle situazioni seguenti:
- *affiliazione retroattiva*, per quanto riguarda il reclamo di
 - contributi d’acconto personali (comunicazione fiscale non ancora disponibile),
 - contributi personali e
 - contributi paritari;
 - *controllo presso i datori di lavoro*, per quanto riguarda il reclamo di contributi paritari su questa base;
 - *sottrazione d’imposta*, per quanto riguarda il reclamo di contributi personali in seguito a tale procedura;
 - *procedura di conteggio conclusa*, per quanto riguarda il reclamo di contributi paritari dopo che è già stata effettuata la compensazione;
 - *procedura di fissazione dei contributi definitiva conclusa*, per quanto riguarda il reclamo di
 - contributi personali successivi a questa procedura,
 - eccezione: rettifica di comunicazioni fiscali (v. N. 4033).
- 4022
ex-4010
- Non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati, in particolare:
- *l’adeguamento degli acconti*, per quanto riguarda
 - i contributi paritari ([art. 35 cpv. 2 OAVS](#)) e
 - i contributi personali ([art. 24 cpv. 3 OAVS](#));
 - *il pagamento dei contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento*, per quanto riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui all’[art. 35 cpv. 3 OAVS](#); [art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS](#)),
 - *i crediti derivanti dal conteggio*, per quanto riguarda
 - i contributi paritari ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#); [art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e d OAVS](#)) e
 - i contributi personali ([art. 25 cpv. 2 OAVS](#); [art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e e f OAVS](#)).
- 4023
ex-4012
- Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS](#)).

4024
ex-4012.1

Se necessario, in caso di reclamo di contributi d'acconto personali arretrati, la cassa di compensazione può rinviare la riscossione degli interessi di mora. Questi vengono calcolati solo una volta stabilito l'ammontare definitivo dei contributi in base alla comunicazione fiscale. Le persone tenute al pagamento dei contributi vanno informate al riguardo al momento del reclamo. Negli altri casi si applicano le usuali prescrizioni relative al calcolo degli interessi di mora.

2.3.2 Decorrenza degli interessi

4025
ex-4013

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni ([art. 39 cpv. 2](#) in combinato disposto con l'[art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAVS](#)) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo, al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o alla dichiarazione di fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

4025.1

È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.4 Contributi salariali da compensare ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS](#))

2.4.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4026
ex-4014

I contributi salariali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4027
ex-4015

Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS](#)).

2.4.2 Decorrenza degli interessi

4028
ex-4016

Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

4028.1

È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.5 Conteggio presentato in ritardo ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS](#))

2.5.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4029
ex-4017

I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile ([art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS](#)). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'[art. 36 cpv. 1 OAVS](#) (v. N. 2068 segg.). Per quanto attiene alla riscossione degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti forniti contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

4030
ex-4018

Si devono riscuotere interessi di mora se i datori di lavoro non presentano un conteggio entro 30 giorni dalla fine

dell'anno civile e se in quel momento vi sono ancora contributi in mora ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS](#)).

2.5.2 Decorrenza degli interessi

4031
ex-4019 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio che segue la fine del periodo di conteggio fino alla presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di quest'ultimo, fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) oppure all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) o alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

4031.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.6 Contributi personali da compensare ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e OAVS](#))

2.6.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4032
ex-4020 I contributi personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4033
ex-4021 Essi comprendono anche i contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale, ma non quelli reclamati in seguito a un'affiliazione retroattiva o a una procedura per sottrazione d'imposta.

4034
ex-4022 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e OAVS](#)).

- 4034.1
1/22 Gli interessi di mora vengono riscossi soltanto sul saldo risultante dalla fissazione definitiva dei contributi, se questi ultimi non vengono pagati in tempo, ma non su semplici «fatture di conguaglio o di adeguamento degli acconti».

2.6.2 Decorrenza degli interessi

- 4035
ex-4023 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).
- 4035.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.7 Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#))

2.7.1 Oggetto e riscossione degli interessi

- 4036
ex-4024 I contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati conformemente all'[art. 25 cpv. 1 OAVS](#). Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quanto stabilito per l'anno di contribuzione conformemente all'[art. 24 OAVS](#). I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.
- 4037
ex-4025 Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#)). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il

100 per cento (a questo proposito v. l'esempio 2 nell'allegato 1)¹³⁴.

4038 ex-4026 Se vengono riscossi interessi di mora secondo l'[art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#), non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora sui contributi da compensare conformemente alla lettera e dello stesso articolo.

4038.1 1/22 Gli interessi di mora vengono riscossi soltanto sul saldo risultante dalla fissazione definitiva dei contributi, se questi ultimi non vengono pagati in tempo, ma non su semplici «fatture di conguaglio o di adeguamento degli acconti».

2.7.2 Decorrenza degli interessi

4039 ex-4027 Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 2, in particolare secondo periodo in fine OAVS](#) per analogia), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#))¹³⁵.

4039.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

¹³⁴ 29	agosto	2008	9C_738/2007	DTF	134	V	405
¹³⁵ 29	agosto	2008	9C_738/2007	DTF	134	V	405

2.8 Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN

([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e d OAVS](#))

2.8.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4040
ex-4028 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché soddisfi le condizioni di cui all'[art. 2 LLN](#). Se sceglie la procedura semplificata, deve pagare i contributi una volta all'anno ([art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS](#)). Il datore di lavoro deve inoltrare un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine dell'anno civile ([art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS](#)) e pagare i contributi alla cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla fatturazione ([art. 34 cpv. 3 OAVS](#)).

4041
ex-4029 Si devono riscuotere interessi di mora se il datore di lavoro non presenta un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS](#)) o se i contributi fatturati dalla cassa di compensazione non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS](#)).

2.8.2 Decorrenza degli interessi

4042
ex-4030 Nel caso in cui il conteggio venga presentato in ritardo, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero dal 1° gennaio dell'anno seguente fino all'inoltro di un regolare conteggio. In mancanza di ciò, gli interessi decorrono fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

4043
ex-4031 Nel caso in cui i contributi vengano pagati in ritardo, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di

compensazione fino al pagamento completo ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

- 4043.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.9 Sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19)

([art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} \[abrogato\] e cpv. 1^{ter} OAVS](#))

a. Sospensione generale (21.3–30.6.2020)

- 4043.2 Non sono dovuti interessi di mora sull'integralità dei contributi per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 ([art. 41^{bis} cpv. 1^{ter} OAVS](#)).
- 4043.3 Gli interessi di mora riprendono a decorrere normalmente a partire dal 1° luglio 2020, tranne per i contributi per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (v. N. 4043.4 segg.).

b. Sospensione in caso di dilazione di pagamento legata alla diffusione del coronavirus (1.7–20.9.2020)

- 4043.4 Sui contributi per i quali è stata accordata una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19) non sono dovuti interessi di mora dalla data della dilazione fino al 20 settembre 2020 (art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} OAVS in vigore dal 21 marzo 2020 al 20 settembre 2020: <https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/875.pdf>).
- 4043.5 Gli interessi di mora riprendono a decorrere normalmente dal 21 settembre 2020.

- 4043.6 Inoltre, gli interessi di mora riprendono a decorrere se la dilazione di pagamento decade a causa della mancata osservanza delle condizioni di pagamento ([art. 34b cpv. 3 OAVS](#); v. N. 2221).
- 4043.7 La sospensione degli interessi di mora si applica per analogia anche alla proroga di un singolo versamento di contributi ai sensi del N. 2220.

c. Nessuna sospensione in caso di moratoria COVID-19 (1.7–20.10.2020)

- 4043.8 Contrariamente alla regolamentazione sulla dilazione provvisoria, la concessione di una moratoria COVID-19 (secondo l'ordinanza del 16 aprile 2020 sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus [Ordinanza COVID-19 insolvenza]) non arresta la il decorso degli interessi di mora.
- 4043.9 Se la moratoria COVID-19 è interrotta e viene concessa una moratoria provvisoria, gli interessi di mora cessano di decorrere a partire dalla concessione della moratoria provvisoria.

d. Esempi

- 4043.10 *Esempio 1* – Contributi d'acconto senza dilazione di pagamento

Contributi d'acconto gennaio 2020. Ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione: 11 maggio 2020.

Decorrenza degli interessi: dall'1.2.2020 al 20.3.2020

- 4043.11 *Esempio 2* – Contributi d'acconto con dilazione di pagamento

Contributi d'acconto 1° e 2° trimestre 2020: 10 000 fr. ciascuno. Richiesta di dilazione di pagamento presentata il

20 aprile 2020 per i contributi d'acconto per i primi due trimestri dell'anno 2020. Dilazione accordata il 28 maggio 2020.

Ricevimento del pagamento da parte della cassa (in base al piano d'ammortamento)	Decorrenza degli interessi
<i>2500 fr. il 30 giugno 2020</i>	--
<i>2500 fr. il 31 luglio 2020</i>	--
<i>2500 fr. il 31 agosto 2020</i>	--
<i>2500 fr. il 30 settembre 2020</i>	21.9.2020–30.9.2020
<i>2500 fr. il 30 ottobre 2020</i>	21.9.2020–30.10.2020
<i>2500 fr. il 29 novembre 2020</i>	21.9.2020–29.11.2020
<i>2500 fr. il 31 dicembre 2020</i>	21.9.2020–31.12.2020
<i>2500 fr. il 30 gennaio 2021</i>	21.9.2020–30.01.2021

4043.12 *Esempio 3* – Reclamo di contributi arretrati

In seguito a un controllo del datore di lavoro, il 15 febbraio 2021 sono reclamati alla X SA contributi arretrati per 24 500 franchi per l'anno 2019. La cassa di compensazione riceve il pagamento entro 30 giorni.

Decorrenza degli interessi di mora: su 24 500 franchi dall'1.1.2020 al 20.3.2020 e dall'1.7.2020 al 15.2.2021.

4043.13 *Esempio 4* – Contributi personali da compensare per il 2018

Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, il 30 settembre 2022 la cassa di compensazione emana la decisione per i contributi personali del 2018. La differenza tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti in

base alla comunicazione fiscale è di 20 000 franchi (differenza superiore al 25 %; [art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#)). La cassa di compensazione riceve il pagamento il 16 novembre 2022.

Decorrenza degli interessi di mora: su 20 000 franchi dall'1.1.2020 al 20.3.2020 e dall'1.7.2020 al 16.11.2022.

2.10 Importi irrisori

4044
ex-4064 La cassa di compensazione può rinunciare a esigere gli interessi di mora maturati, se il loro importo è inferiore a 30 franchi. Non è invece ammesso rinunciare a esigere un importo superiore¹³⁶.

2.11 Termine di perenzione

4045
ex-4065 Il termine di perenzione per il reclamo di interessi di mora è determinato in funzione del termine di perenzione per la fissazione dei contributi, vale a dire a cinque anni, a decorrere dal momento in cui la cassa di compensazione è in grado di valutare e calcolare l'ammontare degli interessi di mora¹³⁷.

¹³⁶ 21	agosto	2003	VSI	2004	pag. 56	–			
¹³⁷ 23	maggio	2003	VSI	2003	pag. 376	DTF	129	V	345

3. Interessi compensativi

Indicazione generale:

⇒ restituzione dei contributi

v. N. 3061 segg.

3.1 Caso generale

([art. 41^{ter} cpv. 1 OAVS](#))

3.1.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4046
ex-4034

Di regola gli interessi compensativi vengono versati per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione. Essi comprendono in particolare:

- i contributi salariali versati in eccesso;
- i contributi personali versati in eccesso;
- i contributi personali da compensare.

4047
ex-4035

Si devono versare interessi se la cassa di compensazione restituisce i contributi pagati, ma non dovuti, solo dopo il termine dell'anno civile in cui sono stati versati.

4048
ex-4035.1

Gli interessi compensativi possono essere calcolati e concessi solo sulla base della decisione sui contributi definitiva (v. in particolare l'esempio 2^{bis} dell'allegato 1).

3.1.2 Decorrenza degli interessi

4049
ex-4036

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati fino alla restituzione completa ([art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS](#)).

3.2 Contributi salariali da compensare ([art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS](#))

3.2.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4050
ex-4037 I contributi salariali da compensare sono quelli che la cassa di compensazione è tenuta a rimborsare ai datori di lavoro in base al suo conteggio conformemente all'[art. 36 cpv. 4 OAVS](#). Corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4051
ex-4038 Si devono versare interessi compensativi sui contributi pagati, ma non dovuti, se la cassa di compensazione non li restituisce o non li accredita all'affiliato entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio regolare ([art. 36 cpv. 4](#) in combinato disposto con l'[art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS](#); per il conteggio v. anche N. 2059 segg.). Riguardo al versamento degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti giustificativi per il conteggio contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

3.2.2 Decorrenza degli interessi

4052
ex-4039 Gli interessi compensativi decorrono dal ricevimento del conteggio completo e regolare fino alla restituzione completa ([art. 41^{ter} cpv. 3 e 4 OAVS](#)).

3.3 Restituzione e compensazione

4053
ex-4045 La restituzione ha un suo ruolo nel versamento degli interessi compensativi e nella determinazione del momento in cui questi cessano di decorrere ([art. 41^{ter} cpv. 1 e 3 OAVS](#)).

4054
ex-4046 È determinante la data in cui il versamento viene effettuato e non quella in cui giunge al destinatario o gli viene accreditato.

4055
ex-4066 La cassa di compensazione può versare gli interessi compensativi all'assicurato o compensarli con crediti nei confronti di quest'ultimo.

4056
ex-4047 La compensazione con crediti (esigibili) nei confronti dell'affiliato è parificata alla restituzione.

4057
ex-4048 Se i contributi non vengono restituiti, ma accreditati, gli interessi cessano di decorrere non appena si può esigere il credito con cui sono compensati.

4058
ex-4067 Per quanto riguarda gli interessi compensativi non si applica il limite per importi irrisori.

4. Calcolo degli interessi

4059
ex-4054 È determinante il calcolo secondo il metodo tedesco¹³⁸, ovvero:

- gli interessi sono calcolati in giorni;
- i mesi interi comprendono 30 giorni; e
- un anno intero comprende 360 giorni.

Si calcola la somma dei giorni nel modo seguente:

Fatturazione	Decorrenza degli interessi		Numero di giorni
	Primo giorno	Ultimo giorno (ricevimento del pagamento)	
1° mar. 2019	2 mar. 2019 30-1 = 29	16 dic. 2019 16	285 (29+240+16)
15 apr. 2019	16 apr. 2019 30-15 = 15	31 mag. 2019 ¹ un mese: 30	45 (15+30)
10 gen. 2019	11 gen. 2019 30-10 =20	28 feb. 2019 ² un mese: 30	50 (20+30)

¹³⁸ 10 novembre 2003 [VSI 2004 pag. 108](#) –

27 feb. 2019	28 feb. 2019 30-27 = 3	1° lug. 2019 ² 1	124 (3+120+1)
20 gen. 2016	21 gen. 2016 30-20 = 10	28 feb. 2016 ³ 28	38 (10+28)
20 gen. 2016	21 gen. 2016 30-20 = 10	29 feb. 2016 ³ un mese: 30	40 (10+30)
28 feb. 2016	29 feb. 2016 30-28 = 2	22 ago. 2016 ³ 22	174 (2+150+22)
31 mag. 2019	1° giu. 2019 un mese: 30	2 lug. 2019 2	32 (30+2)

- ¹ Il 31 è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.
- ² Negli anni normali il 28 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.
- ³ Negli anni bisestili il 29 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese e il 28 febbraio un giorno normale.

4060
ex-4055

Gli interessi iniziano a decorrere in particolare:

- il primo giorno dopo il periodo di pagamento ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS](#); p. es. il 1° febbraio per i contributi paritari di gennaio o il 1° luglio per i contributi d'acconto personali per il secondo trimestre [v. [art. 34 cpv. 1 lett. a e b OAVS](#)]);
- il primo giorno dopo la fatturazione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#)); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;
- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS](#));
- il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare ([art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS](#)); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione;
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS](#); p. es. il 1° gennaio 2020 per i contributi reclamati per il 2019);
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione ([art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#));

- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati ([art. 41^{ter} cpv. 2 OAVS](#));

4061
ex-4056 Per il calcolo degli interessi si deve contare il giorno in cui gli interessi cessano di decorrere, ossia:

- il giorno del pagamento completo dei contributi;
- il giorno della fatturazione;
- il giorno del ricevimento del conteggio;
- il giorno della restituzione completa.

4062
ex-4056.1 In caso di adeguamento dei contributi d'acconto, occorre eventualmente distinguere tra le varie fasi per determinare l'importo soggetto all'obbligo contributivo e, dunque, la base di calcolo per gli interessi di mora e/o compensativi nonché la/e relativa/e decorrenza/e (v. in particolare l'esempio 2^{bis} dell'allegato 1).

5. Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi

4063
ex-4057 L'inoltro di un'opposizione o di un ricorso non ha alcuna incidenza sulla decorrenza degli interessi¹³⁹.

4064
ex-4058 Nemmeno la concessione di una dilazione di pagamento incide sulla decorrenza degli interessi¹⁴⁰.

6. Riduzione, condono e irrecuperabilità

4065
ex-4059 Per quanto riguarda la riduzione, il condono e l'irrecuperabilità degli interessi di mora si applicano le stesse disposizioni valide per i contributi:

- per la riduzione degli interessi di mora su contributi personali, v. per analogia le DIN (fatta eccezione per i numeri marginali concernenti il limite inferiore della riduzione);

¹³⁹ 16	febbraio	1983	RCC	1983	pag. 231	DTF	109	V	1
22	giugno	1994	VSI	1995	pag. 82	–			
¹⁴⁰ 6	marzo	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V	89

- per il condono degli interessi di mora su contributi paritari, v. N. 3037 segg.;
- per l'irrecuperabilità degli interessi di mora, v. N. 7001 segg.

7. Esecuzione per debiti

- 4066
ex-4060 Se l'esecuzione è promossa per il debito contributivo, la cassa di compensazione deve indicare nella domanda d'esecuzione il debito contributivo, la data a partire dalla quale gli interessi decorrono e il tasso d'interesse. Gli interessi sono calcolati dall'ufficio d'esecuzione.
- 4067
ex-4061 Se l'esecuzione verte non solo sui contributi, ma anche su tasse di diffida, spese cagionate dalla tassazione d'ufficio, multe d'ordine o interessi di mora maturati, dalla domanda d'esecuzione deve risultare che gli interessi sono reclamati soltanto sul debito contributivo (v. N. 4005 segg.).
- 4068
ex-4062 Se per i contributi non viene promossa l'esecuzione, ma concessa una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione deve calcolare personalmente gli interessi, che devono essere riscossi non appena il debito contributivo sarà saldato.

8. Altri compiti

- 4069 Per sapere se interessi di mora siano dovuti su contributi pagati in caso di assegnazione di altri compiti o se interessi compensativi debbano essere versati, ci si deve riferire al diritto che disciplina questi compiti.
- 4070 Se sono previsti interessi di mora o compensativi in caso di assegnazione di altri compiti, sono applicabili le DCMF.

5^a parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati

1. In generale

1.1 Tipi di prescrizione

- 5001 Le disposizioni legali distinguono i seguenti tipi di prescrizione ([art. 16 LAVS](#)):
- la prescrizione del diritto di fissare i contributi ([art. 16 cpv. 1 LAVS](#));
 - la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi ([art. 16 cpv. 2 LAVS](#));
 - la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati ([art. 16 cpv. 3 LAVS](#)).

1.2 Natura giuridica

- 5002 Sebbene l'[art. 16 LAVS](#) impieghi il termine «prescrizione», si tratta in realtà di una perenzione. Con la perenzione, il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue alla fine del termine previsto e non può più essere regolato successivamente, né su base volontaria né mediante compensazione¹⁴¹.
- 5003 La cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni assicurative¹⁴² (v. tuttavia N. 5006 e 5050). Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi¹⁴³.

¹⁴¹ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
28	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 367	–		
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
18	dicembre	1987	RCC	1988	pag. 260	–		
¹⁴² 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
19	dicembre	1955	–			DTFA	1955	pag. 271
¹⁴³ 29	gennaio	1959	RCC	1959	pag. 400	–		

Quanto alla prescrizione di crediti contributivi per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

- 5004 La regola precedente si applica per analogia alla prescrizione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati¹⁴⁴.

1.3 Effetti

- 5005 La prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione ([art. 69 cpv. 1 LAVS](#)) nonché agli interessi di mora ([art. 41^{bis} OAVS](#) e N. 4045) e a quelli compensativi ([art. 41^{ter} OAVS](#)).
- 5006 Contributi prescritti possono essere riscossi quando il mancato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l'assicurato possa invocare il principio della buona fede. In simili casi non sono tuttavia dovuti interessi di mora¹⁴⁵.
- 5007 La prescrizione concerne sempre la totalità dei contributi paritari. I contributi del salariato non versati alla cassa si prescrivono anche se sono stati trattenuti dal datore di lavoro. Ciononostante, in virtù dell'[art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS](#), il reddito dell'attività lucrativa va annotato sul CI del salariato¹⁴⁶.
- 5008 La prescrizione deve essere esaminata d'ufficio e non soltanto su richiesta di una parte interessata¹⁴⁷.

¹⁴⁴ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
¹⁴⁵ 20	agosto	1990	RCC	1991	pag. 220	DTF	116	V 29
	21	luglio	1995	–		DTF	121	V 71
¹⁴⁶ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
	21	agosto	2009	9C_769/2008				
	24	settembre	2015	9C_374/2015				
¹⁴⁷ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174

- 5009 Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni registrate nel CI non possono più essere modificate; di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasferiti su quello di un altro assicurato¹⁴⁸.
- 5010 Rimangono riservati i casi previsti dall'[art. 141 cpv. 3 OAVS](#), in particolare la correzione di un'iscrizione destinata a sopprimere confusioni o errori di calcolo, oppure l'iscrizione ulteriore di salari versati per un salariato il cui nome era fino a quel momento sconosciuto¹⁴⁹.

2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi


2.1 Definizione

- 5011 I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione emanata prima della fine del termine di prescrizione non possono più essere né reclamati né pagati ([art. 16 cpv. 1 LAVS](#))¹⁵⁰.

2.2 Termine di prescrizione

2.2.1 In generale

- 5012 Il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016 segg.). Il termine decorre dall'inizio dell'anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti.



¹⁴⁸ 4	dicembre	1991	RCC	1992	pag. 378	DTF	117	V	261
4	giugno	1984	RCC	1984	pag. 459	–			
¹⁴⁹ 23	giugno	1958	RCC	1958	pag. 315	DTFA	1958		pag. 188
10	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 278	–			
¹⁵⁰ 9	maggio	1994	VSI	1995	pag. 280	–			

- 5013 I contributi di chi esercita un'attività indipendente, quelli dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e non deduce alla fonte i contributi ([art. 6 cpv. 1 LAVS](#)) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato ([art. 16 cpv. 1, secondo periodo LAVS](#))¹⁵¹. Ai salariati che hanno concluso una convenzione con i loro datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE/AELS in virtù dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#) si applica il N. 5012.
- 5014 I contributi riscossi sul salario determinante sono dovuti per l'anno nel quale il salario è stato conseguito (v. le DSD)¹⁵².
- 5015 I contributi riscossi sul reddito dell'attività indipendente sono dovuti per l'anno di contribuzione ([art. 22 cpv. 1 OAVS](#); a questo proposito v. le DIN) in cui il reddito è stato realizzato.

2.2.2 Termine più lungo – Atto punibile

- 5016 Quando il reclamo di contributi arretrati risulta da un atto punibile, per il quale il diritto penale fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dall'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#) (prescrizione dell'azione penale di cui all'[art. 97 CP](#)), il termine penale è determinante. Il reclamo di contributi arretrati non si prescrive quindi prima del diritto di iniziare un procedimento penale. Basta che i contributi arretrati siano reclamati nei limiti del termine penale¹⁵³.
- 5017 I termini di prescrizione previsti dall'[art. 97 CP](#) che possono essere presi in considerazione sono:

¹⁵¹ 28	aprile	1989	RCC	1989	pag. 512	DTF	115	V	183
30	novembre	2006	H	1/06		–			
¹⁵² 7	marzo	1960	RCC	1960	pag. 319	DTFA	1960		pag. 42
¹⁵³ 31	agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	–			

- di 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
- di 10 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva di tre anni;
- di 7 anni, se per il reato è comminata un'altra pena¹⁵⁴.

- 5018 Se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione ([art. 98 CP](#)).
- 5019 L'applicazione dei termini di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale non presuppone che un atto punibile sia stato constatato da una giurisdizione penale. Le autorità dell'AVS – casse di compensazione e autorità di ricorso – possono decidere a titolo pregiudiziale se il reclamo di contributi arretrati provenga o meno da un atto punibile¹⁵⁵. La prova dell'esistenza di un atto punibile è però subordinata alle stesse severe esigenze imposte alle autorità penali¹⁵⁶.
- 5020 Quando l'atto punibile è stato oggetto di un'istruttoria, il dispositivo penale emesso – non luogo a procedere o condanna – vincola le autorità dell'AVS per stabilire se un atto punibile è stato commesso o meno¹⁵⁷.

2.3 Termine per fissare il credito contributivo

- 5021 Prima della fine del termine di prescrizione, l'importo dei contributi deve essere fissato in una decisione notificata al debitore dei contributi¹⁵⁸ (v. N. 1052 e 2030; decisione sui

¹⁵⁴ 24	giugno	1986	RCC	1987	pag. 260	DTF	112	V	161
¹⁵⁵ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956		pag. 174
	31 agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	DTFA	1957		pag. 195
¹⁵⁶ 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957		pag. 49
	31 agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	DTFA	1958		pag. 195
¹⁵⁷ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956		pag. 174
¹⁵⁸ 26	giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	–			
	7 dicembre	1965	RCC	1966	pag. 139	DTFA	1965		pag. 238

contributi, di tassazione, d'ufficio o di reclamo di contributi arretrati)¹⁵⁹.

- 5022 La consegna del conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro non arresta il decorso dei termini di prescrizione¹⁶⁰.
- 5023 La decisione deve fissare l'importo dei contributi. Non è sufficiente una semplice decisione d'assoggettamento, cioè un atto con il quale la cassa fissa soltanto le condizioni riguardanti lo statuto dell'assicurato¹⁶¹.
- 5024 È sufficiente che i contributi siano stati fissati solo in base a una stima¹⁶².
- 5025 Se la cassa deve emanare una decisione per salvaguardare il termine di prescrizione, pur ignorando l'importo dei contributi dovuti, deve fissare i contributi in modo che raggiungano in ogni caso l'importo effettivamente dovuto¹⁶³.
- 5026 Se la cassa di compensazione ha motivo di ritenere che, in assenza di una tassazione d'ufficio, non riceverà mai alcuna comunicazione fiscale per la fissazione dei contributi di chi esercita un'attività indipendente, di chi, non soggetto all'imposizione alla fonte, è alle dipendenze di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o di chi non esercita alcuna attività lucrativa, deve procedere autonomamente alla fissazione dei contributi dovuti (v. le DIN) e reclamarli entro il termine di prescrizione di cui al N. 5012.

¹⁵⁹ 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
¹⁶⁰ 20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 230			
22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
¹⁶¹ 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
11	agosto	1958	RCC	1958	pag. 392	DTFA	1958	pag. 186
4	luglio	1963	RCC	1964	pag. 27	DTFA	1963	pag. 179
¹⁶² 4	luglio	1963	RCC	1964	pag. 27	DTFA	1963	pag. 179
25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	–		
29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 15	DTF	118	V 65
¹⁶³ 25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	–		
18	settembre	1995	VSI	1996	pag. 136	–		

- 5027 Qualora, incombando la scadenza dei termini, non fosse chiaro se un assicurato senza attività lucrativa debba versare contributi o se questi siano da ritenere pagati secondo l'[art. 3 cpv. 3 LAVS](#), affinché il termine di prescrizione venga salvaguardato la cassa di compensazione deve emanare una decisione sui contributi. Essa agisce soltanto su richiesta dell'assicurato, e non di propria iniziativa (v. le DIN).
- 5028 La decisione deve essere consegnata all'ufficio postale entro il termine di prescrizione e inviata per posta raccomandata, se è notificata poco prima della scadenza del termine (v. la CCONT)¹⁶⁴.
- 5029 Affinché il termine di prescrizione sia salvaguardato, basta che il credito contributivo sia stato fissato tempestivamente mediante decisione. Non ha importanza se in seguito questa decisione passerà in giudicato o sarà annullata dalla cassa o dal giudice¹⁶⁵.
- 5030 Si ritiene che una decisione della cassa che fissa contributi più elevati emanata entro il termine previsto dall'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#) durante la litispendenza di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (di prima o seconda istanza) salvaguardi il termine sul piano materiale, sebbene a livello processuale, conformemente alla prassi, rivesta soltanto il carattere di una proposta al tribunale delle assicurazioni sociali¹⁶⁶.

3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

3.1 Definizione

- 5031 Il credito contributivo fissato in una decisione notificata tempestivamente (v. N. 5021 segg.) si estingue se, prima


¹⁶⁴ 25	ottobre	1977	RCC	1978	pag. 62	DTFA	1978	
¹⁶⁵ 20	dicembre	1965	RCC	1966	pag. 242	DTFA	1965	pag. 232
25	maggio	1983	RCC	1983	pag. 384	–		
¹⁶⁶ 9	maggio	1994	VSI	1995	pag. 280	–		

della scadenza del termine, non è coperto da un pagamento o da una compensazione, o se, prima della scadenza di tale termine, per questo credito non c'è esecuzione o il diritto alla rendita non è stato riconosciuto ([art. 16 cpv. 2 LAVS](#)).

- 5032 Un'eventuale prescrizione del diritto di riscuotere i contributi può entrare in considerazione soltanto se i contributi sono stati fissati nel termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi¹⁶⁷.

3.2 Termine di prescrizione

5032.1 Panoramica dei termini:



- 5033 Il termine di prescrizione è di cinque anni. Può essere sospeso (v. N. 5037 segg.) o prolungato (v. N. 5044 segg.) e decorre dall'inizio dell'anno seguente quello in cui la decisione sui contributi è formalmente passata in giudicato, vale a dire alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso non utilizzato o in seguito a una decisione su ricorso di un tribunale di prima istanza anch'essa passata formalmente in giudicato o ancora in seguito ad una sentenza del Tribunale federale (v. la CCONT)¹⁶⁸.

- 5034 Quanto alla prescrizione dei contributi paritari per il datore di lavoro, anche per la parte dei contributi dovuti dal sala-

¹⁶⁷ 28	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 367	–		
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
¹⁶⁸ 21	aprile	1980	RCC	1982	pag. 115	–		

riato (v. N. 2029 segg.), è determinante la data in cui la decisione notificata al datore di lavoro, la decisione su opposizione o il giudizio che le sostituisce sono passati in giudicato. Se soltanto il salariato impugna la decisione, la decisione su opposizione o la decisione su ricorso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il datore di lavoro, soltanto dopo la data in cui la decisione su opposizione, il giudizio delle autorità cantonali di ricorso o la sentenza del Tribunale federale sono passati in giudicato¹⁶⁹.

5035 La concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) e la procedura di riduzione o di condono dei contributi (v. le DIN) non interrompono il decorso del periodo di prescrizione. Per l'attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

5036 Con il verificarsi della perenzione del diritto di riscossione del credito contributivo si estinguono anche i costi accumulatisi fino a tale momento (costi relativi alla diffida e all'esecuzione) ai fini della sua imposizione¹⁷⁰.

3.3 Termini di prescrizione speciali

3.3.1 Inventario dopo il decesso e moratoria concordataria

5037 Il termine di prescrizione è sospeso finché l'inventario compilato dopo il decesso ([art. 580 segg. CC](#)) o la moratoria concordataria ([art. 293 segg.](#), in particolare [art. 293a](#), [art. 294](#) e [art. 297 LEF](#); v. anche N. 6062 segg.) non vengono chiusi ([art. 16 cpv. 2 LAVS](#)). Ciò significa che il termine di prescrizione quinquennale è prolungato della durata dell'inventario o della moratoria.

¹⁶⁹ 7	luglio	1952	RCC	1952	pag. 275	–		
7	dicembre	1965	RCC	1966	pag. 139	DTFA	1965	pag. 238
¹⁷⁰ 3	dicembre	1996	VSI	1997	pag. 114	–		

5038 Se, invece, l'inventario o la moratoria concordataria finisce già nell'anno in cui il credito contributivo è passato in giudicato, il termine di prescrizione non è prolungato.

– Inventario

5039 L'inventario dopo il decesso dura dal momento in cui è richiesto il beneficio d'inventario ([art. 580 CC](#)) fino alla fine del termine di riflessione ([art. 587 cpv. 1 CC](#)).

5040 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto ([art. 586 cpv. 1 CC](#)).

– Moratoria concordataria

5041 La moratoria concordataria ha effetto dal giorno in cui l'autorità concede la moratoria provvisoria ([art. 293a cpv. 1](#) e [293c LEF](#)). Non sono determinanti né la data in cui la richiesta di concordato è presentata né quella della pubblicazione del giudizio.

5042 La moratoria concordataria provvisoria finisce il giorno in cui il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento ([art. 293a LEF](#)) o è concessa una moratoria definitiva ([art. 294 LEF](#)). La moratoria definitiva finisce il giorno in cui si pubblica il suo annullamento ([art. 296](#) e [art. 296a LEF](#)) o l'omologazione del concordato ([art. 308 LEF](#)) oppure il fallimento è dichiarato d'ufficio ([art. 296b](#), [art. 298 cpv. 4](#) e [art. 309 LEF](#)).

5043 Soltanto la moratoria provvisoria di cui agli [art. 293a segg. LEF](#) e la moratoria definitiva di cui agli [art. 294 segg. LEF](#) sospendono il decorso del termine di prescrizione, mentre ciò non avviene in caso di accordo analogo convenuto tra le parti in un concordato extragiudiziale.

3.3.2 Esecuzione

- 5044 Se un'esecuzione o un fallimento sono in corso allo scadere del termine di prescrizione, questo termine si prolunga fino alla chiusura dell'esecuzione o del fallimento.
- 5045 L'esecuzione per debiti è chiusa:
– con il regolamento del credito;
– con la consegna di un attestato di carenza di beni definitivo ([art. 115 cpv. 1](#) e [art. 149 cpv. 1 LEF](#); v. N. 6075 segg.), mentre ciò non avviene se l'attestato di carenza di beni rilasciato è soltanto provvisorio ([art. 115 cpv. 2 LEF](#); v. N. 6074);
per effetto del tempo, quando la cassa di compensazione non depone la domanda di pignoramento o di vendita prima dello spirare dei termini di perenzione previsti dalla legge ([art. 88 cpv. 1 e 2](#), nonché [art. 116 cpv. 1 e 2 LEF](#))¹⁷¹.
- 5046 L'avvio di una nuova procedura d'esecuzione non provoca un ulteriore prolungamento del termine di prescrizione anche se questa procedura segue immediatamente la precedente. Anche l'avvio dell'esecuzione senza precetto esecutivo secondo l'[art. 149 cpv. 3 LEF](#) deve essere considerata come una nuova procedura d'esecuzione.
- 5047 Il fallimento è chiuso:
– quando il tribunale pronuncia il suo giudizio definitivo ([art. 268 cpv. 2 LEF](#)); secondo l'[art. 269 LEF](#), le somme distribuite dopo la chiusura del fallimento sono considerate pagate durante la procedura;
– in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi ([art. 230 LEF](#); v. anche N. 6058);
– in caso di revoca del fallimento ([art. 195 seg. LEF](#)); è fatto salvo l'[art. 332 LEF](#).
- 5048 Quando un'esecuzione porta alla dichiarazione di fallimento, le due procedure sono considerate formanti

¹⁷¹ 14 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 166 –

un'unità e il termine di prescrizione scade con la chiusura del fallimento. Ciò avviene anche in caso di rigetto del concordato o quando il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento ([art. 309](#), [art. 293a cpv. 3](#), [art. 294 cpv. 3](#) e [art. 296b LEF](#)) e quando una procedura di concordato è aperta durante il fallimento ([art. 332 LEF](#); v. anche N. 6062 segg.).

3.3.3 Inizio del diritto alla rendita

- 5049 Se il diritto alla rendita dell'assicurato o dei suoi superstiti viene riconosciuto durante il periodo di prescrizione per la riscossione dei contributi fissati tempestivamente, questi possono in ogni caso essere ancora compensati conformemente all'[art. 20 cpv. 2 LAVS](#) ([art. 16 cpv. 2, quinto periodo LAVS](#)).
- 5050 Di principio la compensazione di crediti contributivi non ancora scaduti può avvenire senza limiti di tempo. La cassa deve procedere senza indugio alla compensazione¹⁷². Per ciò che concerne la compensazione, si vedano le DR.
- 5051 L'inizio del diritto a una rendita durante il periodo di prescrizione del diritto di fissare i contributi non ha nessuna influenza sul decorso del termine. Se i contributi non sono stati fissati entro questo termine, non possono più essere compensati con una rendita, anche se il termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi non era scaduto nel momento in cui il diritto alla rendita è stato riconosciuto¹⁷³. Ad esempio, i contributi dovuti per l'anno 2019, ma il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del 2024 (v. N. 5020 segg.), non possono più, nel 2025, essere compensati con una rendita, anche se il diritto a questa rendita è nato già nel 2021.

¹⁷² 3	febbraio	1955	RCC	1955	pag. 375	DTFA	1955	pag. 31
25	aprile	1985	RCC	1986	pag. 301	DTF	111	V 99
31	ottobre	1989	RCC	1990	pag. 205	DTF	115	V 341
¹⁷³ 19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
28	giugno	1963	RCC	1964	pag. 78	–		

3.3.4 Attestato di carenza di beni

- 5052 Secondo l'[art. 16 cpv. 2 LAVS](#), la prescrizione si estende anche ai crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento o dopo fallimento (v. N. 6074 segg.). Gli [art. 149a cpv. 1](#) e [art. 265 cpv. 2 LEF](#) non sono applicabili ai crediti contributivi.
- 5053 Se richiesti dal debitore, gli attestati di carenza di beni relativi a crediti contributivi devono essergli restituiti dopo la scadenza del termine di prescrizione e il pagamento delle spese di esecuzione (v. N. 5012 segg.).
- 5054 Questi attestati devono precisare che il credito è estinto in virtù dell'[art. 16 cpv. 2 LAVS](#) e autorizzare l'ufficio d'esecuzione a cancellare l'attestato.

4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi

4.1 Definizione

- 5055 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stato fatto il pagamento indebito ([art. 16 cpv. 3 LAVS](#)).
- 5055.1 Il diritto dei lavoratori indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non deduce i contributi alla fonte ([art. 6 cpv. 1 LAVS](#)) e delle persone senza attività lucrativa di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive tuttavia soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile nel corso della quale la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato ([art. 16 cpv. 3, secondo periodo LAVS](#)).

- 5055.2 Questo diritto non esiste invece se i contributi sono stati indebitamente pagati in seguito a una decisione passata in giudicato¹⁷⁴. È fatta salva la riconsiderazione di una decisione manifestamente errata¹⁷⁵.
- 5056 Di regola, i contributi versati su remunerazioni di scarsa entità non possono essere restituiti¹⁷⁶.
- 5057 Il principio della buona fede si applica illimitatamente in caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati¹⁷⁷.
- 5058 Se sono stati versati contributi paritari su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, si veda il N. 5069.
- 5059 Queste regole non si applicano al rimborso di contributi ai sensi dell'[art. 18 cpv. 3 LAVS](#) e dell'[Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti](#) (a questo proposito v. N. 3064). È fatto salvo il diritto internazionale.

4.2 Termini di prescrizione

4.2.1 In generale

- 5060 Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione.

¹⁷⁴ 8	maggio	1980	RCC	1981	pag. 357	DTF	106	V	78
¹⁷⁵ 8	maggio	1980	RCC	1981	pag. 357	DTF	106	V	78
¹⁷⁶ 1°	dicembre	1982	RCC	1983	pag. 374	–			
¹⁷⁷ 20	agosto	1990	RCC	1991	pag. 220	DTF	116	V	298

5061 Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se il termine di cinque anni poteva ancora decorrere.

4.2.2 Termine di un anno

5062 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti.

5063 Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debitore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore¹⁷⁸.

5064 La nozione di consapevolezza del fatto è la stessa per le persone fisiche e giuridiche. Una persona giuridica è diventata consapevole del fatto quando il salariato competente sul piano interno – indipendentemente dal fatto che sia un organo della persona giuridica – si è reso conto che sono stati indebitamente pagati dei contributi¹⁷⁹.

5065 Se il debitore dei contributi riceve una comunicazione indicante chiaramente che ha versato contributi non dovuti, il termine di prescrizione comincia nel momento in cui la comunicazione gli è stata notificata (v. la CCONT)¹⁸⁰.

5066 Il termine di un anno si applica anche alle persone che non sono assicurate.

4.2.3 Termine di cinque anni

5067 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue in ogni caso (v. tuttavia N. 5069) entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La

¹⁷⁸ 31	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 158	–		
¹⁷⁹ 31	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 158	–		
¹⁸⁰ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194

prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati.

- 5068 Esiste tuttavia un'eccezione a questo termine di cinque anni per le persone che sono state assoggettate a torto all'assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di dieci anni¹⁸¹.

4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

- 5069 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassazione relativa all'imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all'utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato¹⁸². Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi (v. N. 5067) non è applicabile in questo caso. Si vedano anche le DSD e, per la procedura, i N. 3075 segg.

¹⁸¹ 15	giugno	1971	RCC	1972	pag. 630	DTF	97	V	144
24	luglio	1975	RCC	1976	pag. 89	–			
3	settembre	1975	RCC	1976	pag. 188	DTF	101	V	180
26	giugno	1984	RCC	1984	pag. 518	DTF	110	V	145
20	agosto	2001	H	21/00		DTF	127	V	209
¹⁸² 1°	marzo	1977	RCC	1977	pag. 395	DTF	103	V	1

6^a parte: Esecuzione del credito contributivo

1. In generale

6001 Se i contributi non versati non possono essere compensati con prestazioni assicurative, devono essere riscossi per via d'esecuzione, di fallimento o nel quadro di una procedura di concordato.

1.1 Tipi di esecuzione

6002 Un'esecuzione avente per oggetto un credito contributivo deve sempre essere avviata per via di pignoramento, anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento ([art. 15 cpv. 2 LAVS](#) e [art. 43 cpv. 1 LEF](#)).

6003 Tuttavia, nei casi citati nell'[art. 190 LEF](#), la cassa di compensazione può chiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ([art. 15 cpv. 2 LAVS](#)), in particolare:

- nei confronti di debitori di contributi d'ignota dimora o fuggiti per sottrarsi ai propri obblighi, oppure che hanno compiuto o cercano di compiere azioni fraudolente ai danni dei creditori, oppure che in occasione di un'esecuzione per pignoramento hanno taciuto elementi del proprio patrimonio;
- nei confronti di debitori di contributi soggetti alla procedura di fallimento e che hanno sospeso i propri pagamenti.

1.2 Giudice competente

6004 Le eccezioni sollevate contro l'esecuzione di crediti contributivi fissati in una decisione passata in giudicato non devono essere giudicate dalle autorità giurisdizionali dell'AVS, ma dal giudice civile competente per le liti relative

al diritto d'esecuzione ([art. 23 LEF](#); N. 6020 segg.)¹⁸³ o dalle autorità di ricorso in materia di esecuzione per debito e di fallimento ([art. 13 segg.](#) e [art. 17 segg. LEF](#)).

6005 Tuttavia, i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale federale possono esaminare tali eccezioni a titolo pregiudiziale¹⁸⁴.

1.3. Oggetto dell'esecuzione

6006 I crediti di cui la cassa di compensazione è creditrice possono essere oggetto di un'unica domanda d'esecuzione ([art. 67 LEF](#))¹⁸⁵, se le modalità d'esecuzione sono identiche¹⁸⁶.

6007 Vuoto

6008 Vuoto

6009 In una domanda d'esecuzione comune (p. es. AVS, AI, IPG, AD nonché assegni familiari secondo la LAFam e la LAF) i crediti devono essere chiaramente distinti. Per quanto concerne il conteggio dei versamenti effettuati nel caso in cui il credito debba essere dichiarato in parte irrecuperabile, si veda il N. 7015.

1.4 Esecuzione nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS

6009.1 Le casse di compensazione possono far effettuare il recupero di crediti a loro favore in Stati dell'UE/AELS da organismi locali (v. [art. 84 R 883/2004](#) e [art. 71 segg.](#)

¹⁸³ 24	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 176	DTFA	1958	pag. 40
20	luglio	1962	RCC	1962	pag. 390	–		
26	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 351	–		
10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 238
6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	–		
¹⁸⁴ 24	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 176	DTFA	1958	pag. 40
¹⁸⁵ 24	marzo	2017	–			DTF	143	III 221
¹⁸⁶ 26	febbraio	2015	–			DTF	141	III 173

[R 987/2004](#)). Il recupero di crediti è richiesto con una domanda di recupero. L'esecuzione avviene secondo il diritto applicabile dello Stato estero.


1.5 Esecuzione per via elettronica

6009.2 Le domande d'esecuzione possono essere inoltrate elettronicamente secondo lo standard e-LEF (v. OTLEF).

2. Esecuzione per debiti

2.1 Procedura

6009.3 Panoramica della procedura. Le tappe in cui interviene la cassa sono contrassegnate in grigio.



2.1.1 In generale

6010 In caso di diffida infruttuosa (v. N. 2184 segg.), la cassa deve avviare un'esecuzione per debiti, deponendo la domanda d'esecuzione (firmata secondo l'[art. 67 LEF](#) o secondo lo standard e-LEF).

- 6011 Di regola, l'esecuzione va avviata ed effettuata presso l'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del debitore dei contributi (foro ordinario d'esecuzione; [art. 46 LEF](#)); per i fori speciali d'esecuzione, si vedano gli [art. 48 segg. LEF](#).
- 6012 La presentazione di una domanda di riduzione dei contributi personali (v. le DIN) non impedisce né l'avvio né la continuazione di una procedura d'esecuzione. Tuttavia, il giudice davanti al quale è stata portata una vertenza relativa a una domanda di riduzione può invitare la cassa di compensazione ad astenersi, durante il processo, da ogni atto d'esecuzione contro il debitore¹⁸⁷.
- 6012.1 *ex-6010,
2° periodo* Se il debitore non paga l'importo dovuto, malgrado l'invio della domanda d'esecuzione, e dopo l'eventuale rigetto di un'opposizione (v. N. 6015.1 segg.) del debitore contro il precetto esecutivo, la cassa deve richiedere la continuazione dell'esecuzione ([art. 88 LEF](#)) e, eventualmente, la vendita ([art. 116 LEF](#)).

2.1.2 Data d'inizio della procedura

- 6013 Per i contributi degli assicurati esercitanti un'attività indipendente e delle persone senza attività che non sono stati pagati nonostante diffida, si dovrà promuovere l'esecuzione immediatamente, ma al più tardi 70 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione, senza concedere una nuova proroga.
- 6014 Per i contributi paritari la procedura d'esecuzione sarà promossa, senza concedere un'ulteriore proroga, non appena la decisione di tassazione sarà passata in giudicato (v. N. 2164). Se la cassa promuove l'esecuzione senza aver precedentemente emanato una decisione di tassazione, l'esecuzione sarà iniziata immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 70 giorni dopo la

scadenza del termine di pagamento o la fatturazione (v. N. 2175).


6014.1 Tabella sinottica dei N. precedenti relativi al momento del recupero del credito

Oggetto	Causa scate- nante	Momento dell'avvio dell'esecuzione
Contributi degli assicurati esercitanti un'attività indipendente e delle persone senza attività lucrativa	Mancato pagamento nonostante diffida e impossibilità di compensazione	Immediatamente, ma al più tardi 70 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o dalla fatturazione
Contributi paritari, con decisione di tassazione d'ufficio	Decisione di tassazione d'ufficio passata in giudicato (N. 2164)	Dal momento del passaggio in giudicato
Contributi paritari, senza decisione di tassazione d'ufficio	Mancato pagamento nonostante diffida e impossibilità di compensazione	Immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 70 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o dalla fatturazione (N. 2175)

6015 Sono fatti salvi la concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) e il caso in cui l'esecuzione sarebbe manifestamente infruttuosa (v. N. 7003 segg.).

2.2 Eliminazione dell'opposizione

6015.1 Panoramica del processo in caso di opposizione del debitore



2.2.1 Nella procedura amministrativa

- 6016 La cassa che avvia una procedura d'esecuzione senza avere dapprima fissato i contributi dovuti deve in seguito notificare una decisione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (v. il N. 2175 come pure le DIN)¹⁸⁸.
- 6017 La decisione deve riferirsi all'esecuzione pendente e togliere esplicitamente l'opposizione, totalmente o per un certo importo ([art. 79 LEF](#))¹⁸⁹. Essa deve essere rinviata per raccomandata (v. la CCONT).
- 6018 Dal momento in cui questa decisione, emanata successivamente, è passata in giudicato, la cassa può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza passare per la procedura di rigetto dell'opposizione.

188	_		RCC	1978	pag. 310	-
189	_		RCC	1982	pag. 344	-
	23	dicembre	1983	RCC	1984	pag. 197
	19	maggio	1989	RCC	1989	pag. 550

6019 La stessa cosa vale per le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni e per le sentenze del Tribunale federale che passano in giudicato.

2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione

6020 Le sentenze del Tribunale federale, i giudizi dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le decisioni e le decisioni su opposizione passate formalmente in giudicato costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'[art. 80 LEF](#) ([art. 54 cpv. 2 LPG](#)); per la forza di cosa giudicata delle decisioni e delle decisioni su opposizione, v. la CCONT). Costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione anche le decisioni contro cui è stata fatta opposizione e le decisioni su opposizione contro cui è stato inoltrato un ricorso, se l'effetto sospensivo attribuito all'opposizione o al ricorso è stato revocato (a proposito della revoca dell'effetto sospensivo, v. la CCONT). Questi titoli, con una richiesta indirizzata al giudice competente, permettono di respingere definitivamente un'opposizione del debitore dei contributi contro l'esecuzione (rigetto definitivo).

6021 Il debitore dei contributi può sollevare come obiezione ([art. 81 cpv. 1 LEF](#)) solo il fatto che il debito contributivo è stato estinto interamente o in parte dal pagamento o in altro modo¹⁹⁰, che gli è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) o che il credito è stato oggetto di una riduzione o di un condono.

6022 Il giudice competente per accordare il rigetto dell'opposizione è quello del foro d'esecuzione (v. N. 6011).

6023 Se non è in possesso di un titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi del N. 6020, la cassa di compensazione procede secondo il N. 6016.

2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione


- 6024 Se i debitori hanno lasciato trascorrere inutilizzato il termine di pagamento di 20 giorni senza pagare e senza fare opposizione ([art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF](#)), se ritirano la loro opposizione o se la cassa di compensazione ottiene il rigetto definitivo dell'opposizione (v. N. 6016 segg.), la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell'esecuzione al più presto 20 giorni dopo l'invio del precetto esecutivo ([art. 88 cpv. 1 LEF](#)).
- 6025 Per la continuazione dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, si veda il N. 6078.
- 6026 Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue un anno dopo l'invio del precetto esecutivo. Durante la procedura di rigetto dell'opposizione (v. N. 6020 segg.) il termine è sospeso ([art. 88 cpv. 2 LEF](#)).

2.4 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD

- 6026.1 ex-6033 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6053 e 6054; tuttavia, la competenza incombe all'ufficio d'esecuzione e non all'ufficio dei fallimenti.

3. Pignoramento

6026.2 Panoramica del processo in caso di pignoramento



3.1 Procedura di rivendicazione


- 6027 Quando il debitore designa, al momento del pignoramento, un oggetto come proprietà o pegno di un terzo, o quando un terzo rivendica un diritto di proprietà o di pegno su quest'oggetto, l'ufficio d'esecuzione avvia la procedura di rivendicazione ([art. 106–109 LEF](#)). Questa procedura o l'eventuale processo civile che seguirà hanno lo scopo di determinare se l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa di compensazione.
- 6028 La procedura di rivendicazione è iniziata nello stesso modo se il pignoramento si riferiva a crediti di cui è titolare il debitore dei contributi.
- 6029 La procedura di rivendicazione si svolge diversamente se l'oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore ([art. 107 LEF](#)) o di un terzo ([art. 108 LEF](#)).
- 6030 Se l'oggetto è in possesso del debitore dei contributi, la cassa di compensazione deve soltanto contestare la rivendicazione.

dicazione del terzo a cui spetta promuovere un'azione contro la cassa. Se il terzo omette di promuovere un'azione, l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa ([art. 107 LEF](#)).

6031 Se invece l'oggetto si trova in possesso di un terzo, la cassa di compensazione deve promuovere un'azione contro il terzo, se vuole che l'oggetto rimanga pignorato a proprio favore o se la rivendicazione del terzo le pare dubbia ([art. 108 LEF](#)). Su richiesta della cassa di compensazione, l'ufficio d'esecuzione invita il terzo a presentare prove attestanti la fondatezza della sua pretesa ([art. 108 cpv. 4 LEF](#)). La cassa di compensazione può così valutare più facilmente i rischi che comporta un eventuale processo contro il terzo.


6032 Bisogna badare al fatto che il termine per contestare la rivendicazione è soltanto di 10 giorni ([art. 107 cpv. 2 LEF](#)). Per adire le vie giudiziarie, l'ufficio d'esecuzione fissa per la cassa di compensazione un termine di 20 giorni ([art. 108 cpv. 2 LEF](#)).

6032.1 Panoramica del processo in caso di rivendicazione:



4. Fallimento

6033 Panoramica del processo in caso di fallimento



4.1 Dichiarazione di fallimento

6034 Il fallimento è aperto dopo esecuzione preliminare ([art. 159 segg. LEF](#)) oppure senza esecuzione, nei casi di fallimento previsti dagli [art. 190 segg. LEF](#) (v. N. 6003).

6035 Il fallimento è pubblicato nel foglio ufficiale del relativo Cantone e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ([art. 35 cpv. 1 LEF](#)).

4.2 Insinuazione del credito

6036 La cassa di compensazione deve insinuare il suo credito all'ufficio dei fallimenti¹⁹¹ ([art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF](#)).

- 6037 Se il credito era già stato annunciato precedentemente mediante pubblicazione di una grida ([art. 234 LEF](#)), come nel caso di un fallimento successorio secondo l'[art. 582 CC](#) (beneficio d'inventario) o secondo l'[art. 595 CC](#) (liquidazione d'ufficio) oppure se il fallimento era stato preceduto da una moratoria concordataria ([art. 300 LEF](#); v. N. 6062 segg.), la cassa di compensazione non è tenuta a insinuarlo nuovamente.
- 6038 Aperto il fallimento, la cassa di compensazione deve procedere senza indugio a un controllo del datore di lavoro per determinare l'importo del credito contributivo. Può astenersene se è in grado di ottenere questa informazione con certezza in altro modo.
- 6039 I crediti contributivi determinati in seguito devono essere prodotti prima della conclusione della procedura fallimentare ([art. 251 cpv. 1 LEF](#)).
- 6040 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito è già registrato in un atto passato in giudicato, nella sua richiesta la cassa si riferisce alla decisione, alla decisione su opposizione o al giudizio in questione.
- 6041 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito contributivo non è ancora registrato in un atto passato in giudicato, la cassa di compensazione fissa il suo credito in una decisione (decisione sui contributi, di tassazione d'ufficio o di contributi arretrati), che invia all'amministrazione del fallimento¹⁹² (v. in merito N. 6046). Essa designa questa decisione come insinuazione nel fallimento oppure, se deve ancora far valere altri crediti passati in giudicato (v. N. 6040), come elemento di questa insinuazione.
- 6042 Se si tratta di contributi personali, la cassa notifica una copia della decisione all'assicurato stesso.

6043 Se il credito è stato oggetto di una decisione emanata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato in quel momento – perché il termine d’impugnazione non è scaduto oppure perché è pendente una procedura d’impugnazione –, la cassa fa valere il credito contributivo nella sua insinuazione e rinvia alla sua decisione oppure alla procedura ancora in corso (a questo proposito v. N. 6036).

4.3 Graduazione del credito

6044 Le autorità amministrative e giudiziarie dell’AVS statuiscano sull’esistenza e sull’importo del credito, anche se il debitore è fallito. Tale compito non spetta al giudice civile nell’ambito della procedura di contestazione della graduatoria ([art. 250 LEF](#))¹⁹³.

6045 Le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di compensazione passate formalmente in giudicato, le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni passate in giudicato e le sentenze del Tribunale federale sono determinanti per la graduazione del credito¹⁹⁴.
È fatto salvo il caso in cui la cassa di compensazione ritorna essa stessa sulla propria decisione passata formalmente in giudicato o sulla propria decisione su opposizione passata formalmente in giudicato o lo fa su richiesta dell’amministrazione del fallimento (v. la CCONT).

6046 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, *il credito non è ancora registrato in un atto passato in giudicato* e l’amministrazione del fallimento vuole contestarlo per impedirne l’iscrizione nella graduatoria, essa deve fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o inoltrare un ricorso contro la decisione su opposizione op-

¹⁹³ 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –
¹⁹⁴ 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

pure, se il credito è fissato dal giudizio di un tribunale cantonale delle assicurazioni, interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale¹⁹⁵.

- 6047 Finché il giudizio non sarà passato materialmente in giudicato, il credito è semplicemente indicato per memoria nella graduatoria.
- 6048 Se l'amministrazione del fallimento si rifiuta di registrare nella graduatoria un credito contributivo menzionato in un atto passato in giudicato o non gli attribuisce il grado che gli spetta, contro la decisione di questa amministrazione la cassa deve promuovere un'azione di contestazione riguardo alla graduatoria ([art. 241](#) e [art. 250 LEF](#)).
- 6049 I crediti contributivi sono collocati nella seconda classe e fanno quindi parte dei crediti privilegiati ([art. 219 cpv. 4 LEF](#)).

4.4 Crediti fallimentari e debiti della massa

- 6050 Fanno parte dei crediti fallimentari tutti i crediti contributivi riconosciuti fino alla dichiarazione di fallimento.
- 6051 Si tratta di crediti relativi a contributi
- sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente o concernenti un salariato di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o ancora concernenti un assicurato senza attività lucrativa e dovuti per il periodo che va fino alla dichiarazione di fallimento;
 - sui salari determinanti ottenuti fino alla dichiarazione di fallimento (v. le DSD).
- 6052 Se conosce l'importo dei salari dovuti dal fallito al momento della dichiarazione di fallimento, la cassa deve insinuare i contributi del datore di lavoro corrispondenti, dichiarando

¹⁹⁵ 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

che occorrerà ridurre l'insinuazione nel caso in cui il credito di salario non sarà collocato o lo sarà solo in parte.

- 6053 Non fanno parte dei crediti fallimentari i contributi sul guadagno provenienti da un'attività indipendente che l'assicurato realizza dopo la dichiarazione di fallimento (v. tuttavia N. 6055), come anche i contributi sui salari determinanti che egli versa dopo quel momento. Questi contributi sono dovuti dal debitore stesso fino al raggiungimento della loro intera somma e possono nuovamente essere oggetto di un'esecuzione.
- 6054 Per i contributi del lavoratore provenienti da tali salari, la cassa di compensazione deve rivolgersi all'amministrazione del fallimento e invitarla a dedurre il contributo del salariato sui dividendi assegnati per coprire i crediti di salario e a versare questi importi alla cassa.
- 6055 Se la massa fallimentare mantiene rapporti di servizio con un salariato del debitore dei contributi ([art. 211 cpv. 2 LEF](#)) o assume essa stessa un salariato, oppure prende il fallito stesso al suo servizio, i contributi sui salari di queste persone non fanno parte della massa, ma sono debiti della massa ([art. 262 cpv. 1 LEF](#)). In quanto tali devono essere coperti anzitutto dal prodotto del fallimento¹⁹⁶. Il datore di lavoro è allora la massa fallimentare¹⁹⁷ (v. N. 1005 e 1012).

4.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza

- 6056 Se la cassa di compensazione riceve dalla competente cassa di disoccupazione un conteggio relativo a indennità per insolvenza, deve esaminare la sua conformità al diritto dell'AVS, completarlo con i contributi del datore di lavoro dovuti ad AVS/AI/IPG e all'AD e con il contributo alle spese amministrative previsto dal regolamento (la cassa di disoc-

¹⁹⁶ 19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206
26	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 351	–		
¹⁹⁷ 19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206

cupazione non si assume altri contributi) e rinviarne tempestivamente una copia firmata, munita di polizza di versamento, alla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasferirà l'importo fatto valere entro 30 giorni. La cassa di compensazione verifica il ricevimento del pagamento.

- 6057 Sulla copia del modulo di conteggio la cassa di compensazione dichiara (conformemente al questionario) di ridurre il credito – insinuato a suo tempo presso l'ufficio d'esecuzione secondo il N. 6052 – dell'importo del pagamento effettuato dalla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasmette il modulo all'ufficio d'esecuzione, che procederà alle necessarie correzioni nella graduatoria.

4.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva

- 6058 Se il fallimento è sospeso in difetto di massa attiva ([art. 230 LEF](#)), le esecuzioni iniziate prima dell'apertura del fallimento e rese caduche dalla stessa riacquistano la loro validità ([art. 230 cpv. 1 LEF](#)).

5. Concordato

5.1. Concordato ordinario ([art. 314 LEF](#))

- 6059 – Nel concordato a percentuale o dividendo, i creditori chirografari (3^a classe, secondo l'[art. 219 LEF](#)) ricevono una parte del loro credito proposta dal debitore (dividendo concordatario). La parte non coperta dei crediti non è più riscossa.
- La moratoria concordataria ha il solo scopo di permettere al debitore di differire l'esecuzione dei suoi obblighi, e non diminuisce l'importo dei crediti. Nella prassi, essa si applica per lo più in combinazione con il concordato a percentuale o dividendo.

5.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria

([art. 317 LEF](#))

6060 Mentre nel concordato a percentuale il debitore conserva i suoi attivi, questi, nella liquidazione concordataria, sono trasferiti – totalmente o parzialmente – ai creditori o a un terzo. Gli attivi trasferiti sono realizzati e il prodotto della vendita è ripartito secondo una graduatoria (il N. 6055 è applicabile per analogia). La liquidazione concordataria è simile al fallimento. Tuttavia, non è rilasciato alcun attestato di carenza di beni.

5.3 Concordato nella procedura del fallimento

([art. 332 LEF](#))

6061 La procedura ha inizio soltanto dopo la dichiarazione di fallimento e differisce su alcuni punti da quella adottata per il concordato ordinario. In caso di omologazione del concordato, il fallimento è revocato.

5.4 Procedura del concordato

6062 Su richiesta, una moratoria concordataria può essere accordata al debitore. Questa moratoria è pubblicata. Il N. 6035 è applicabile per analogia ([art. 296 LEF](#)).

6063 Nessuna esecuzione può essere promossa o continuata finché dura la moratoria concordataria (v. tuttavia l'[art. 297 cpv. 1 LEF](#)). La concessione della moratoria blocca la decorrenza degli interessi nei confronti della persona tenuta a versare i contributi, a meno che il concordato non disponga altrimenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

6064 Il commissario invita pubblicamente i creditori (a questo proposito v. per analogia N. 6035) a insinuare i loro crediti ([art. 300 LEF](#)).

- 6065 Devono essere insinuati tutti i crediti contributivi riconosciuti prima della pubblicazione della moratoria concordataria (v. per analogia N. 6050 segg.), indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti in un atto passato in giudicato.
- 6066 Inoltre, i crediti contributivi che non sono stati menzionati in un atto passato in giudicato o che non sono oggetto di una procedura d'impugnazione devono essere fissati in una decisione (decisione sui contributi, di tassazione o sui contributi arretrati). Essa deve essere notificata alla persona tenuta a pagare i contributi. Questa persona, e non il commissario, può impugnarla.
- 6067 Per quanto concerne l'obbligo per la cassa di ordinare all'occorrenza un controllo del datore di lavoro, il N. 6038 è applicabile per analogia.
- 6068 I crediti contributivi determinati ulteriormente devono essere annunciati in ogni caso prima del giudizio relativo all'omologazione del concordato ([art. 306 LEF](#); v. anche N. 6072).
- 6069 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057. Tuttavia, la competenza incombe ai liquidatori, e non all'ufficio dei fallimenti.
- 6070 L'accettazione del concordato presuppone che lo stesso sia approvato dalla maggioranza dei creditori interessati rappresentanti almeno i due terzi dei crediti considerati, oppure da un quarto dei creditori rappresentanti almeno i tre quarti della somma complessiva dei crediti ([art. 305 cpv. 1 LEF](#)).
- 6071 La cassa di compensazione ha diritto al pagamento integrale dei suoi crediti. In qualità di creditrice di un credito privilegiato, non è compresa nel computo né per la sua persona né per il suo credito ([art. 305 cpv. 2 LEF](#)).

- 6072 Il concordato può essere omologato soltanto se la sua esecuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati insinuati e l'adempimento degli impegni presi con l'approvazione del commissario nel corso della moratoria sono sufficientemente garantiti ([art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF](#)).
- 6073 Il concordato omologato può essere opposto ai crediti privilegiati non insinuati. Lo stesso vale nel caso di crediti privilegiati insinuati che non sono stati trattati correttamente dal commissario, se la cassa di compensazione non vi si è opposta, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, nel quadro della procedura concordataria¹⁹⁸.

6. Attestato di carenza di beni

6.1 Definizione

- 6074 Se, secondo la stima della persona incaricata di eseguire il pignoramento, non esistono beni pignorabili sufficienti, l'atto di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni provvisorio ([art. 115 cpv. 2 LEF](#)).
- 6075 Se, durante il pignoramento, non esiste alcun bene pignorabile del debitore, l'atto di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni ([art. 115 cpv. 1 LEF](#)).
- 6076 Se il prodotto della vendita non permette di coprire interamente il credito, un attestato di carenza di beni è rilasciato per lo scoperto ([art. 149 cpv. 1 LEF](#)). In caso di fallimento il procedimento è analogo ([art. 265 LEF](#)).

6.2 Effetti

- 6077 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, dopo aver chiarito l'obbligo di

risarcire i danni ([art. 52 LAVS](#)) e la possibilità di compensazione ([art. 20 cpv. 2 LAVS](#)), a chiudere la procedura d'incasso.

- 6078 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, nei sei mesi che seguono il rilascio dell'atto, a chiedere la continuazione dell'esecuzione (domanda di pignoramento) senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo ([art. 149 cpv. 3 LEF](#)).
- 6079 I crediti oggetto di un attestato di carenza di beni dopo fallimento possono essere riscossi contro la volontà del debitore soltanto se quest'ultimo ha acquisito nuovi beni ([art. 265 cpv. 2 LEF](#)). Se il debitore si oppone asserendo di non aver acquisito nuovi beni, l'ufficio d'esecuzione sottopone l'opposizione al giudice del luogo (procedura d'autorizzazione precedente il processo ordinario; [art. 265a cpv. 1, 2 e 3 LEF](#)). La cassa di compensazione può promuovere un'azione civile di accertamento della nuova sostanza presso il giudice del luogo dell'esecuzione adendo la via processuale ordinaria entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione su opposizione ([art. 265a cpv. 4 LEF](#)).
- 6080 Vi è acquisizione di nuovi beni ai sensi dell'[art. 265 cpv. 2 LEF](#) quando gli attivi acquisiti dal debitore dopo il fallimento eccedono i passivi sorti da quel momento (nuova sostanza netta). Il guadagno del lavoro è conteggiato nella nuova sostanza dell'assicurato se questo guadagno ha permesso di costituire una sostanza dopo pagamento delle spese di sostentamento normali di una persona avente lo stesso tenore di vita (e non soltanto delle spese per i bisogni indispensabili del debitore).
- 6081 La prova dell'acquisizione di nuovi beni spetta alla cassa di compensazione. Basta però che quest'ultima accerti l'esistenza e il valore di nuovi attivi. Il debitore deve invece provare che nuovi passivi annullano gli attivi.

- 6082 I crediti contributivi oggetto di un attestato di carenza di beni entrano in prescrizione come gli altri crediti contributivi (v. N. 5052).
Per la restituzione di attestati di carenza di beni relativi a un credito prescritto, si vedano i N. 5053 seg.

7ª parte: Dichiarazione d'irrecuperabilità di contributi

1. Condizioni

1.1 In generale

7001 I contributi dovuti devono essere dichiarati irrecuperabili se il debitore è stato oggetto di esecuzioni infruttuose o un'esecuzione non ha avuto esito positivo e i contributi non possono essere compensati con un credito del debitore nei confronti della cassa (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità di perdita di guadagno, assegni familiari secondo la LAF e la LAFam), in ogni caso al più tardi quando viene emanata una decisione di risarcimento danni ([art. 34c cpv. 1 OAVS](#); per la compensazione, v. le DR).

1.2 Esecuzione infruttuosa

7002 Si considera che il debitore a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni è stato oggetto di un'esecuzione infruttuosa. L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento è assimilato a quello rilasciato dopo fallimento (v. N. 6075 segg.).
Per l'attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) e la sospensione del fallimento in difetto di massa attiva (v. N. 6058), si veda il N. 7006.

1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione

7003 Si deve considerare che l'esecuzione rimarrebbe infruttuosa quando il debitore dei contributi è notoriamente insolvente, cioè quando ogni esecuzione avrebbe verosimilmente quale risultato il rilascio di un attestato di carenza di beni (v. N. 6075 segg.).

7004 Un indizio in questo senso è costituito dal fatto che attestati di carenza di beni sono stati rilasciati contro il debitore nel corso degli ultimi due anni.
Gli uffici d'esecuzione devono informare gratuitamente le casse di compensazione su questo punto ([art. 32 LPG](#)).

- 7005 Tuttavia, le casse di compensazione non devono basarsi unicamente sul fatto che sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Esse devono invece esaminare in ogni caso se le circostanze non permettono di supporre che un'esecuzione avrebbe un certo successo. In tal modo, secondo il genere e l'importo dei crediti per cui sono stati rilasciati attestati di carenza di beni e tenendo conto del fatto che il debitore adempie ancora certi obblighi, si può eventualmente concludere che un'esecuzione non sarà infruttuosa.
- 7006 I contributi devono essere dichiarati irrecuperabili in base a un attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) se manifestamente una nuova esecuzione non potrebbe avere esito positivo o se la vendita non si giustifica (cioè se è del tutto chiaro che le spese della vendita equivalgono al ricavato della medesima o lo superano).
- 7007 Se il debitore deve pagare soltanto il contributo annuo minimo ([art. 8 cpv. 2](#) e [10 cpv. 1 LAVS](#)) o un contributo annuo ridotto all'importo minimo ([art. 11 cpv. 1 LAVS](#)), la cassa di compensazione deve esaminare se sono adempiute le condizioni per un condono dei contributi ([art. 11 cpv. 2 LAVS](#); a questo proposito v. anche le DIN). Essa inviterà eventualmente l'assicurato a chiedere il condono. Sono fatte salve le disposizioni delle DIN.

2. Procedura

- 7008 La cassa di compensazione deve registrare i contributi dichiarati irrecuperabili secondo le disposizioni delle DCMF.
- 7009 In certi casi l'UFAS può esigere tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi irrecuperabili, in particolare:
- per i contributi paritari: i conteggi di contributi ed eventualmente una copia della decisione di tassazione d'ufficio, della decisione sui contributi arretrati o della diffida di pagamento;
 - per i contributi dei lavoratori indipendenti, degli assicurati senza attività e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi: le comunicazioni fiscali, una

copia delle decisioni relative ai contributi e della diffida di pagamento;

- per tutti i contributi: l'insieme della corrispondenza, gli atti dell'esecuzione o altri documenti giustificativi attestanti l'insolvenza del debitore.

3. Recupero di contributi dichiarati irrecuperabili

- 7010 Le casse di compensazione devono in generale sforzarsi di recuperare i contributi che hanno dovuto dichiarare irrecuperabili.
- 7011 Esse devono compensare i contributi dichiarati irrecuperabili con crediti ulteriori del debitore dei contributi.
- 7012 Esse devono invitare il debitore a versare acconti sul suo debito, anche se la sua situazione economica è rimasta sfavorevole, ed esortarlo a fare versamenti comprendenti almeno i contributi ritenuti sui salari, al fine di evitare una lacuna contributiva nel CI dell'assicurato (v. le DIN).
- 7013 Alle persone coniugate o in unione domestica registrata che esercitano un'attività lucrativa o sono titolari di un'azienda il cui debito è almeno pari al doppio del contributo minimo va concessa la possibilità di versare almeno il doppio del contributo minimo (v. [art. 3 cpv. 3 LAVS](#)). I loro coniugi o partner registrati devono essere informati per lettera raccomandata che, allo scopo di essere esentati dall'obbligo contributivo per l'anno in questione, possono effettuare versamenti corrispondenti al debito citato e che, qualora non effettuassero questi versamenti, devono adempiere essi stessi l'obbligo contributivo (minimo) per quell'anno.
- 7014 La riscossione e la compensazione ulteriore di contributi dichiarati irrecuperabili possono essere effettuate soltanto finché il debito contributivo non è oggetto di prescrizione (v. N. 5031 segg.).

Per quanto riguarda la restituzione di attestati di carenza di beni dopo la scadenza del termine di prescrizione, si vedano i N. 5053 seg.

4. Imputazione dei pagamenti effettuati in caso di dichiarazione d'irrecuperabilità parziale dei contributi

4.1 In generale

- 7015 Quando soltanto una parte dell'intero debito dell'assicurato ha potuto essere incassata, perché il resto ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, i pagamenti effettuati devono essere conteggiati secondo la successione indicata nell'[art. 34c cpv. 2 OAVS](#).
- 7016 Se la persona soggetta all'obbligo contributivo è debitrice non solo di contributi secondo la LAVS, la LAI, la LIPG, la LADI, la LAF o la LAFam, ma anche di contributi per altri compiti affidati alla cassa di compensazione ([art. 63 cpv. 4 LAVS](#)) e se il pagamento non risulta da un'esecuzione promossa per determinati contributi (v. N. 6006), i versamenti effettuati devono essere ripartiti sull'insieme dei contributi dovuti, a meno che il debitore indichi in modo esplicito a quale credito si riferiscono, e secondo la graduazione di cui ai N. 7017 segg. (v. tuttavia N. 7024 e 7025).

4.2 Graduazione dei crediti

- 7017 I pagamenti effettuati devono anzitutto essere assegnati alla copertura integrale dei crediti di primo grado. La somma restante è riservata alla copertura dei crediti registrati nel grado seguente.
- 7018 I crediti del medesimo grado devono essere coperti nella stessa proporzione. Se la somma versata non permette la copertura integrale di tutti i crediti del grado considerato, deve essere ripartita secondo il rapporto esistente tra ciascuno dei crediti e il totale di questi.
La graduazione dei crediti è la seguente:

- 7019 **1) Spese d'esecuzione**
Sono considerate tali soltanto le tasse e le spese dovute agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti previste nell'[OTLEF](#), la tassa di decisione dovuta ai giudici competenti per le questioni concernenti la LEF secondo l'[art. 48 OTLEF](#) e le spese assegnate secondo la relativa procedura alle parti.
Per altre spese d'esecuzione si veda il N. 7023.
- 7020 Vuoto
- 7021 **2) Contributi AVS/AI/IPG, AD e PP dovuti dal salariato**
- 7022 **3) Altri contributi di 2^a classe elencati nell'[art. 219 cpv. 4 LEF](#) e i contributi PP del datore di lavoro**
Ne fanno parte:
- gli altri contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè i contributi del datore di lavoro, quelli degli assicurati che esercitano un'attività indipendente, quelli dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa;
 - i contributi PP del datore di lavoro;
 - i contributi per spese amministrative secondo l'[art. 69 cpv. 1 LAVS](#);
 - i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione sociale malattie;
 - i contributi dovuti secondo la LAF;
 - i contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari secondo la LAFam;
 - gli interessi di mora.
- 7023 **4) Altri crediti della cassa di compensazione, in particolare:**
- altre spese di recupero oltre a quelle previste dall'[art. 34c cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 7019), come le spese d'avvocato o le spese di partecipazione a un'assemblea dei creditori;
 - tasse di diffida (v. N. 2197 e 2204);

- multe d'ordine (v. N. 9017 segg.);
- crediti relativi alla restituzione di rendite versate a torto;
- contributi per altri compiti rispetto a quelli elencati al N. 7022;
- spese della tassazione d'ufficio (v. N. 2179 segg.).

7024 La cassa di compensazione può derogare all'ordine indicato sopra e coprire integralmente i contributi di un ramo assicurativo, compensandoli con prestazioni dello stesso ramo. Un'eventuale eccedenza di prestazioni va tuttavia distribuita secondo la graduazione di cui al N. 7017. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli altri compiti e AVS/AI/IPG. È fatto salvo il N. 6006.

7025 Quando i contributi sono dichiarati parzialmente irrecuperabili a causa dell'insolvibilità dell'assicurato, l'iscrizione nel CI del reddito corrispondente a questi contributi avviene secondo le istruzioni contenute nelle D CA/CI.

8ª parte: Responsabilità del datore di lavoro

1. Diritto materiale

1.1 Responsabilità del datore di lavoro

- 8001 Il datore di lavoro deve risarcire i danni che ha causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni ([art. 52 LAVS](#)). È esclusa la responsabilità del datore di lavoro di cui all'[art. 78 LPGA](#) nei confronti dell'assicurato ([art. 52 cpv. 6 LAVS](#)).
- 8002 La responsabilità del datore di lavoro è impegnata quando non si può più esigere il pagamento dei contributi dovuti. Il diritto della cassa non tende più in questo caso al pagamento, ma alla rifusione dei contributi che non possono più essere riscossi¹⁹⁹.
- 8003 La cassa di compensazione può esigere il risarcimento dei danni dal titolare di un'azienda individuale fallita anche quando vi sia identità tra il debitore dei contributi e il responsabile del danno²⁰⁰.

1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro

- 8004 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, gli organi che agiscono in suo nome, ovvero i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione ([art. 52 cpv. 2 LAVS](#)), sono sussidiariamente responsabili²⁰¹.

¹⁹⁹ 12	agosto	2010	9C_142/2010		DTF	136	V	268
²⁰⁰ 16	ottobre	1997	VSI 1998 pag. 166		DTF	123	V	168
²⁰¹ 4	settembre	1970	RCC 1971	pag. 478	DTF	96	V	124
23	novembre	1977	RCC 1978	pag. 259	DTF	103	V	120
26	ottobre	1982	RCC 1983	pag. 102	DTF	108	V	189
10	settembre	2002	VSI 2003 pag. 79		DTF	129	V	11

- 8004.1 Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi significa che la cassa di compensazione deve rivolgersi al datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi ([art. 52 cpv. 2 LAVS](#))²⁰². In caso di insolvibilità del datore di lavoro, gli organi possono essere citati direttamente in giudizio anche se la persona giuridica continua a esistere²⁰³.
- 8005 Sono considerati organi che agiscono in nome della persona giuridica le persone fisiche che la rappresentano nei confronti dell'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni con riserva da parte degli organi o che si assumono la gestione effettiva, influenzando in modo determinante sulla formazione della volontà della società (organi di fatto)²⁰⁴.
- 8006 Sono soggette alla responsabilità formale degli organi anche le persone responsabili della direzione di una società a garanzia limitata²⁰⁵.
- 8007 Né l'iscrizione nel registro di commercio né il diritto di firma sono decisivi per stabilire lo statuto dell'organo²⁰⁶.
- 8008 Un organo di fatto può essere una persona giuridica²⁰⁷.
- 8009 Un organo è responsabile fino a quando può influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. La data della radiazione dell'iscrizione nel registro di commercio non è decisiva²⁰⁸.

202	12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	–			
203	12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
	18	febbraio	1988	RCC	1988	pag. 322	–			
204	21	aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	115	V	78
	24	ottobre	1988	RCC	1989	pag. 176	–			
	29	maggio	2000	VSI	2000	pag. 226	DTF	126	V	237
205	14	maggio	2002	VSI	2002	pag. 176	–			
206	24	ottobre	1988	RCC	1989	pag. 176	–			
	21	ottobre	1997	VSI	1998	pag. 108	DTF	123	V	172
207	21	aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	115	V	78
	4	maggio	2006	–			DTF	132	III	523
208	20	giugno	1983	RCC	1983	pag. 475	DTF	109	V	96

- 8010 Un organo risponde anche dei contributi già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato²⁰⁹.
Non risponde invece dei danni causati alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio d'amministrazione²¹⁰.
Se un organo si dimette nel corso di un anno civile e i contributi vengono conteggiati secondo la procedura forfettaria, esso risponde degli importi forfettari esigibili fino al momento della sua partenza, a condizione che questi non superino l'ammontare del danno complessivo²¹¹.
- 8011 Se il fallimento di una società anonima è sospeso per mancanza di attivi, ma l'attività della società continua fino allo scioglimento di quest'ultima, la società anonima in liquidazione oppure i suoi organi rispondono dei contributi paritari dovuti alle assicurazioni sociali dopo la chiusura del fallimento²¹².
- 8012 Se una società anonima riprende una società con la totalità dei suoi attivi e passivi, gli organi della società anonima non possono essere ritenuti responsabili dei contributi non pagati fino al momento della ripresa della società mediante un'azione di risarcimento dei danni²¹³.
- 8013 Se diverse persone sono responsabili di un danno, ne rispondono solidalmente ([art. 52 cpv. 2 LAVS](#))²¹⁴. La cassa di compensazione può agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo.

	15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	–			
	21	aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	112	V	1
	19	maggio	2000	VSI	2000	pag. 289	DTF	126	V	61
²⁰⁹	25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 262	–			
²¹⁰	15	settembre	1993	VSI	1994	pag. 212	DTF	119	V	401
	21	ottobre	1997	VSI	1998	pag. 108	–			
	19	giugno	2020	9C_538/2019			–			
²¹¹	5	dicembre	2001	VSI	2002	pag. 55	–			
²¹²	13	settembre	1993	VSI	1994	pag. 36	–			
²¹³	28	maggio	1993	VSI	1994	pag. 93	DTF	119	V	389
²¹⁴	26	ottobre	1982	RCC	1983	pag. 102	DTF	108	V	189
	20	giugno	1983	RCC	1983	pag. 475	DTF	109	V	86
	4	marzo	1993	VSI	1993	pag. 120	DTF	119	V	86

- 8014 Se una cassa di compensazione subisce un danno in seguito al fallimento di un membro di una società semplice, gli altri soci rispondono solidalmente del danno²¹⁵.
- 8015 Un credito di risarcimento dei danni risultante dall'[art. 52 LAVS](#) passa, dopo il decesso del responsabile, agli eredi che hanno accettato la successione²¹⁶. Al riguardo è irrilevante se il de cuius presunto responsabile sia deceduto prima che fosse emanata una decisione nei suoi confronti o solo dopo²¹⁷.

1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno

1.3.1 Danno

- 8016 Esiste danno dal momento in cui la cassa di compensazione perde un importo che le era dovuto per legge²¹⁸.
- 8017 L'ammontare del danno corrisponde all'importo perso dalla cassa²¹⁹. Questo importo comprende i contributi paritari (quota del datore di lavoro e quota del salariato) dovuti dal datore di lavoro, gli interessi di mora, i contributi alle spese amministrative, le spese di tassazione, le tasse d'ingiunzione e le spese di esecuzione²²⁰.
- 8018 Se in caso di fallimento durante la decorrenza del termine l'importo dei danni non può essere stabilito, neanche in modo approssimativo, visto che non si conosce ancora il

²¹⁵ 13	giugno	1980	RCC	1981	pag. 355	–			
²¹⁶ 27	aprile	1993	VSI	1993	pag. 177	DTF	119	V	165
²¹⁷ 23	maggio	2003	VSI	2003	pag. 430	DTF	129	V	300
²¹⁸ 14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag.	226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
14	marzo	1997	VSI	1997	pag. 216	DTF	123	V	12
²¹⁹ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag.	215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag.	226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
²²⁰ 21	novembre	1995	–			DTF	121	III	382

dividendo, la cassa di compensazione deve reclamare l'importo totale di cui è stata privata²²¹.

- 8019 Per far valere il risarcimento dei danni è irrilevante che i contributi del salariato siano stati dedotti dal salario o meno oppure che si tratti di contributi presi in considerazione per il calcolo della rendita.
- 8020 Il danno è insorto non appena l'importo dovuto per legge non può più essere riscosso per ragioni giuridiche o di fatto²²². Ciò si verifica quando il credito contributivo si è estinto a causa della prescrizione ai sensi dell'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#)²²³ (v. N. 5011 segg.) o dal momento in cui il datore di lavoro è insolubile (dichiarazione di fallimento o rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo)²²⁴.

1.3.2 Violazione delle prescrizioni

- 8021 Il danno deve essere stato provocato da una violazione delle prescrizioni.
- 8022 Per prescrizioni bisogna intendere l'insieme delle disposizioni legali e dei decreti d'esecuzione. Non ne fanno parte le direttive dell'autorità federale di vigilanza alle casse di compensazione.
- 8023 La violazione può consistere in un atto oppure in un'omissione²²⁵. Spesso è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo di pagare i contributi e di

²²¹	17	settembre	1987	RCC	1987	pag. 607	DTF	113	V	180
	4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²²²	14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag.	226
	23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
²²³	15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
²²⁴	12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
	23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	–			
	14	marzo	1997	VSI	1997	pag. 216	DTF	123	V	12
²²⁵	4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag.	215
	14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag.	226
	15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26

regolare i conti, previsto nell'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#) in combinato disposto con gli [art. 34 segg. OAVS](#)²²⁶.

1.3.3 Colpa del datore di lavoro

- 8024 Il datore di lavoro deve aver provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Una negligenza soltanto lieve non impegna la sua responsabilità.
- 8025 Commette una negligenza grave il datore di lavoro che non prende in considerazione ciò che ogni persona sensata avrebbe ritenuto considerevole in una situazione e in circostanze analoghe²²⁷.
- 8026 Il grado di diligenza esigibile dipende dal grado di diligenza in materia commerciale che ci si può o ci si deve aspettare dalla categoria di datori di lavoro cui appartiene l'interessato²²⁸.
- 8027 Non appena il datore di lavoro si rende conto che dovrà eventualmente pagare contributi su una prestazione, commette una negligenza grave astenendosi dal chiedere informazioni in merito alla cassa di compensazione²²⁹.

²²⁶	23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
	28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	–			
²²⁷	4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag.	215
	14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag.	226
	15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
	23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
	28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	–			
	3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
²²⁸	15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
	23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
	3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	219
²²⁹	14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag.	226
	15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
	5	giugno	1972	RCC	1973	pag. 77	–			
	1°	luglio	1986	RCC	1987	pag. 217	DTF	112	V	157

- 8028 Se il datore di lavoro ha trattenuto il contributo del dipendente sul salario o se è provata l'esistenza di una convenzione del salario netto (v. N. 2020 segg.), si è generalmente in presenza di un atto commesso intenzionalmente o per negligenza grave. In questi casi si ammetterà una negligenza lieve solo se circostanze speciali lo giustificano²³⁰.
- 8029 Se il datore di lavoro non ha trattenuto i contributi del dipendente sul salario, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²³¹.
- 8030 Il breve periodo durante il quale i contributi non sono stati pagati va considerato come uno tra più elementi nell'ambito della valutazione globale di tutte le circostanze ai sensi della giurisprudenza concernente i motivi a scarico per il rigetto dell'obbligo di risarcire i danni²³².
- 8031 Se al datore di lavoro viene concessa una dilazione di pagamento, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²³³.
- 8032 Se il datore di lavoro è una società anonima, si devono, per principio, avere esigenze rigorose per quanto concerne il dovere di diligenza degli organi. La colpa deve essere tuttavia valutata secondo le circostanze particolari del caso. Si deve così esigere una maggiore diligenza da parte del presidente del consiglio d'amministrazione quale unico or-

²³⁰	4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
	5	giugno	1972	RCC	1973	pag. 77	–		
	28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	DTF	108	V 183
	30	maggio	1985	RCC	1985	pag. 646	–		
	21	agosto	1985	RCC	1985	pag. 602	–		
²³¹	4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
	29	settembre	1969	RCC	1970	pag. 102	–		
²³²	5	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 228	DTF	121	V 283
²³³	30	giugno	1998	VSI	1999	pag. 23	DTF	124	V 253
	15	ottobre	1998	VSI	1999	pag. 26	–		

gano esecutivo di un'azienda che da un membro del consiglio d'amministrazione di una grande azienda le cui possibilità di controllo sono limitate²³⁴.

- 8033 La delegazione dei poteri di gestione e di rappresentanza a terzi non esonera gli organi dal loro obbligo di sorveglianza ai sensi dell'[art. 716a cpv. 1 CO](#)²³⁵.
- 8034 Il consigliere d'amministrazione che, nonostante perdite manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e non impartisce istruzioni o non ordina controlli, agisce per negligenza grave²³⁶. La passività nonostante la conoscenza (eventuale) di pagamenti di contributi dovuti deve essere considerata come negligenza grave²³⁷.
- 8035 Il dovere di vigilanza concernente l'adempimento dell'obbligo legale di pagare i contributi deve essere giudicato in modo ancor più rigoroso se un organo è stato effettivamente escluso dalla gestione²³⁸.
- 8036 Un "prestanome" che non si avvale dei suoi poteri di controllo agisce per negligenza grave²³⁹.
- 8037 Il fatto di essere un profano in materia di diritto non esonera l'organo dalla sua responsabilità²⁴⁰.

²³⁴	15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
	23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
	3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³⁵	15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	–			
	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³⁶	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³⁷	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 114	–			
²³⁸	29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 114	–			
²³⁹	15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	–			
²⁴⁰	15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	–			
	2	febbraio	2005	H	86/02		–			

- 8038 La veste onorifica di un mandato (di associazione) non costituisce motivo di discolpa²⁴¹.
- 8039 Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della differenza tra la somma degli acconti versati e l'importo esatto dei contributi, a meno che egli abbia cercato, tramite il versamento di acconti per un importo nettamente insufficiente, di differire al massimo la scadenza del suo debito per mancanza di fondi, oppure non abbia annunciato l'aumento della somma dei salari immediatamente dopo la scadenza del periodo di conteggio, oppure ancora non abbia adeguato gli acconti alla nuova somma dei salari conformemente a quanto gli era stato comunicato²⁴². Il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine deve essere considerato come negligenza grave²⁴³.
- 8040 L'obbligo d'indennizzo del datore di lavoro può essere ridotto se tra una grave violazione d'obbligo da parte della cassa di compensazione e l'insorgere o il peggioramento del danno esiste un nesso causale adeguato. Questo avviene in particolare quando la cassa di compensazione viola prescrizioni elementari della tassazione d'ufficio e della riscossione dei contributi²⁴⁴.
- 8041 L'[art. 759 cpv. 1 CO](#) non può essere applicato nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro secondo l'[art. 52 LAVS](#) per giustificare una riduzione dell'obbligo di risarcimento proporzionale alla gravità della colpa di ogni singolo responsabile²⁴⁵.

²⁴¹ 13	novembre	2001	VSI	2002	pag. 52	–			
²⁴² 1°	ottobre	1993	VSI	1994	pag. 104	–			
²⁴³ 30	gennaio	1992	RCC	1992	pag. 259	–			
27	gennaio	1993	VSI	1993	pag. 172	–			
²⁴⁴ 15	maggio	1996	VSI	1996	pag. 310	DTF	122	V	185
²⁴⁵ 5	marzo	1996	VSI	1996	pag. 306	–			

1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1.4.1 In generale

- 8042.1 Il credito di risarcimento del danno si prescrive se la cassa non lo ha fatto valere mediante una decisione formale emanata entro tre anni dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma al massimo entro dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato ([art. 52 cpv. 3 e 4 LAVS](#)). È determinante il momento della consegna della decisione all'ufficio postale.
- 8043 Se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale ([art. 60 cpv. 2, primo periodo CO](#); [art. 97 CP](#); [art. 52 cpv. 3 LAVS](#); v. anche, per analogia, i N. 5016 segg.).

Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza ([art. 60 cpv. 2, secondo periodo CO](#); [art. 52 cpv. 3 LAVS](#)).

Se la cassa di compensazione si appella al termine più lungo del diritto penale, senza che sia stata pronunciata una sentenza penale, deve provare il comportamento passibile di pena per mezzo di documenti corrispondenti²⁴⁶. Se i contributi dei salariati sono utilizzati per uno scopo diverso da quello prefissato ([art. 87 quarto comma LAVS](#)), il termine di prescrizione del diritto penale vale soltanto per i contributi dei salariati non pagati²⁴⁷ e si applica solo all'autore dell'atto punibile²⁴⁸.

²⁴⁶	12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
	22	aprile	1991	RCC	1991	pag. 379	–			
²⁴⁷	3	luglio	1985	RCC	1985	pag. 649	DTF	111	V	172
	12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
²⁴⁸	30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V	193

- 8044 La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per la sua natura giuridica, non equivale – contrariamente a quella del credito contributivo o del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati secondo l'[art. 16 LAVS](#) – a una perenzione, ma a una vera e propria prescrizione. Dall'inizio della prescrizione, il datore di lavoro può, per scritto, rinunciare a eccepire la prescrizione, ogni volta per dieci anni al massimo ([art. 141 cpv. 1 e 1^{bis} CO](#); [art. 52 cpv. 3 LAVS](#)).
- 8044.1 La prescrizione resta sospesa durante una procedura d'inventario ([art. 134 cpv. 1 n. 7 CO](#)).
- 8044.2 I termini di prescrizione sono interrotti mediante gli atti di cui all'[art. 135 CO](#) e mediante tutti gli atti con i quali si fa valere in maniera adeguata il credito di risarcimento nei confronti del debitore. La prescrizione può essere interrotta unicamente da atti che si riferiscono direttamente al credito di risarcimento del danno²⁴⁹. Interrompono i termini, in particolare, il riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro o la procedura d'esecuzione avviata nei suoi confronti dalla cassa di compensazione²⁵⁰. Se una decisione su opposizione è dichiarata nulla dal tribunale cantonale, gli atti procedurali successivi (p. es. l'inoltro di un ricorso, le determinazioni della cassa di compensazione) costituiscono tuttavia atti indipendenti, giuridicamente validi, che interrompono la prescrizione²⁵¹.
- 8045 L'interruzione del termine implica che inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La determinazione della durata del nuovo termine è disciplinata per analogia dagli [art. 135 segg. CO](#)²⁵². L'interruzione tempestiva del termine di tre anni interrompe anche il termine di prescrizione di dieci anni.

249	10	agosto	2015	9C_423/2014	DTF	141	V	487
250	19	dicembre	2008	9C_473/2008	DTF	135	V	74
251	19	ottobre	2020	9C_400/2020				
252	19	dicembre	2008	9C_473/2008	DTF	135	V	74

1.4.2 Decorrenza del termine e conoscenza del danno

- 8046 Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a *conoscenza* del danno e della sua estensione ed è nota anche la persona tenuta a risarcire il danno ([art. 60 cpv. 1 CO](#))²⁵³. Queste condizioni sono cumulative.
- 8047 La cassa di compensazione è a conoscenza del danno dal momento in cui, con tutta l'attenzione che si può esigere da essa, deve constatare che non può più reclamare i contributi²⁵⁴.
- 8048 In caso di fallimento la cassa di compensazione è ritenuta essere sufficientemente a conoscenza del danno qualora dalla prima riunione dei creditori il danno stesso risulti essere almeno in parte scoperto. Se la cassa di compensazione non è rappresentata alla riunione dei creditori, deve in ogni caso richiedere in tempo utile il verbale e il rapporto dell'amministratore del fallimento²⁵⁵. Altrimenti il danno è sufficientemente noto al momento della formazione della graduatoria e dell'inventario²⁵⁶. Determinante è l'effettiva ispezione all'ufficio dei fallimenti. Se si rinuncia a questa misura, il termine decorre a partire dalla scadenza dei termini del deposito della graduatoria e dell'inventario²⁵⁷.
- 8049 Se la liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, la conoscenza del danno – sempre che la

²⁵³	23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	–		
²⁵⁴	4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
	14	luglio	1982	RCC	1983	pag. 108	DTF	108	V 50
	5	ottobre	1987	RCC	1988	pag. 401	DTF	113	V 186
	28	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 167	DTF	121	V 240
²⁵⁵	28	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 167	DTF	121	V 240
	14	dicembre	2000	VSI	2001	pag. 97	–		
²⁵⁶	30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V 196
	25	gennaio	1993	VSI	1993	pag. 110	DTF	119	V 92
	21	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 171	DTF	121	V 234
	6	novembre	2000	VSI	2001	pag. 194	DTF	126	V 443
²⁵⁷	21	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 171	DTF	121	V 234

cassa di compensazione non l'abbia già avuta in precedenza (v. N. 8046 segg.) – coincide con la fine della procedura di fallimento, vale a dire con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁵⁸. Questo si applica anche se il creditore fornisce la garanzia per i costi necessaria all'esecuzione della liquidazione del fallimento dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi²⁵⁹.

- 8050 Vuoto
- 8051 In caso di concordato con abbandono dell'attivo, il danno è di regola sufficientemente noto al momento della conferma o del rigetto del concordato stesso²⁶⁰.
- 8052 In caso di esecuzione in via di pignoramento, questo momento coincide con il rilascio dell'atto di pignoramento valido quale attestato di carenza di beni ai sensi dell'[art. 115 cpv. 1 LEF](#)²⁶¹.
- 8053 Prima del deposito della graduatoria e dell'inventario o prima del rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo non è per principio necessario avviare una procedura di risarcimento dei danni²⁶². Sono riservati i casi in cui la cassa ha una conoscenza sufficiente del danno prima di questa data²⁶³.

²⁵⁸ 1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	–			
–			RCC	1991	pag. 406	–			
²⁵⁹ 22	gennaio	2002	VSI	2002	pag. 95	DTF	128	V	10
²⁶⁰ 1°	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 169	–			
²⁶¹ 1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	–			
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	–			
²⁶² 4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁶³ 18	settembre	1992	RCC	1992	pag. 502	–			
30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V	193
10	dicembre	2010	9C_325/2010			DTF	121	V	234
10	dicembre	2010	9C_325/2010			DTF	121	V	234

- 8054 La diffida della procedura fallimentare sommaria non costituisce una conoscenza del danno²⁶⁴.
- 8055 In caso di attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell'[art. 115 cpv. 2 LEF](#), si può parlare di una conoscenza del danno solo se, viste le circostanze, non v'è manifestamente più nulla da sperare dalla procedura di realizzazione (p. es. inattività dell'impresa)²⁶⁵.
- 8055.1 Se una società si trova in liquidazione, non si può semplicemente presumere che la cassa di compensazione abbia subito un danno fintantoché la liquidazione non sia conclusa. Se la società è radiata d'ufficio dal registro di commercio, si ha conoscenza del danno al momento della pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁶⁶.
- 8056 Se la cassa di compensazione viene a sapere solo durante la procedura che un terzo agiva come organo di fatto, il termine per la notifica della decisione di risarcimento del danno inizia solo dal momento in cui la cassa viene a conoscenza della persona tenuta al risarcimento dei danni²⁶⁷.
- 8057 Se la graduatoria e l'inventario lasciano intravedere una copertura completa dei contributi, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a sapere che subisce un danno.
- 8058 Se, al momento del deposito della graduatoria, gli attivi non sono affatto chiari e l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo, il termine di prescrizione inizia nel momento in cui la cassa viene a conoscenza del danno²⁶⁸.

²⁶⁴ 4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁶⁵ 18	febbraio	1988	RCC	1988	pag. 322	–			
1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	–			
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	–			
²⁶⁶ 26	maggio	2008	9C_280/2007			DTF	134	V	257
²⁶⁷ 23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	–			
²⁶⁸ 25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 262	–			

8058.1 La tabella seguente mostra una panoramica in base alla situazione al momento in cui si viene a conoscenza del danno.

Situazione	Momento in cui si viene a conoscenza del danno	N.
Fallimento	Prima assemblea dei creditori; in mancanza di essa, inoltre della graduatoria e dell'inventario; in mancanza, scadenza del termine di presentazione	8048
Sospensione della liquidazione del fallimento in difetto di massa attiva	Pubblicazione della sospensione nel FUSC	8049
Liquidazione	Fine della liquidazione	8055.1
Radiazione d'ufficio di una società dal registro di commercio	Pubblicazione	8055.1
Concordato con abbandono dell'attivo	Omologazione o rigetto del concordato	8051
Esecuzione per via di pignoramento	Rilascio dell'atto di pignoramento	8052

Attestato di carenza di beni provvisorio	In caso di prevedibile esito negativo della procedura di incasso sulla base delle circostanze	8055
--	---	------

- 8059 Il termine di dieci anni (v. N. 5016 segg.) inizia a decorrere il giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. È determinante il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto al più tardi agire, ovvero prima della scadenza del termine di prescrizione per la fissazione dei contributi secondo l'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#) oppure prima dell'inizio dell'insolvenza. Il termine assoluto inizia dunque al momento dell'insorgenza del danno (v. N. 8020)²⁶⁹.
- 8059.1 Il termine più lungo del diritto penale (v. N. 5016 segg.) decorre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato oppure, in caso di reato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto o, se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione ([art. 98 CP](#)).
- 8060 Se la cassa di compensazione lascia scadere il termine di tre anni (v. N. 8046) senza utilizzarlo, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive, anche qualora il termine decennale continuasse a decorrere.

1.4.3 Diritto transitorio

- 8060.1 Le regole di prescrizione di cui ai N. 8042 segg. si applicano soltanto ai diritti di risarcimento del danno che, secondo il diritto anteriore, non erano già prescritti al 1° gennaio 2020 (v. [titolo finale, art. 49 CC](#)).

2. Procedura

2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno

2.1.1 Decisione di risarcimento del danno

- 8061 Se la cassa constata l'esistenza di un danno, può partire dall'idea che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave, per cui apre la procedura di risarcimento del danno. Prima di emanare una decisione, la cassa deve esaminare se non esistono indizi evidenti che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole (v. N. 8024 segg.)²⁷⁰.
- 8062 La cassa di compensazione può rinunciare a istruire una procedura di risarcimento dei danni se il datore di lavoro o l'organo responsabile sono manifestamente insolubili.
- 8063 Tuttavia, alle casse di compensazione è vietato effettuare transazioni relative all'ammontare dei crediti di risarcimento dei danni nel corso della procedura di decisione e di opposizione ([art. 50 LPGA](#))²⁷¹.
- 8064 La cassa di compensazione avvia la procedura facendo valere il diritto al risarcimento del danno a carico del datore di lavoro mediante decisione formale ([art. 52 cpv. 4 LAVS](#)). Mancando una base giuridica specifica, non è possibile reclamare interessi di mora sui crediti di risarcimento dei danni²⁷².
- 8065 Se, in seguito a una ripartizione incerta dei dividendi, la cassa di compensazione deve reclamare al responsabile l'intero importo sottratto (v. N. 8018), nella decisione si deve menzionare che, in caso di sovrindennizzo della

²⁷⁰ 28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	–			
18	dicembre	1986	RCC	1987	pag. 317	–			
²⁷¹ 13	febbraio	2009	9C_915/2008			DTF	135	V	65
²⁷² 24	febbraio	1993	VSI	1993	pag. 124	DTF	119	V	78

cassa di compensazione, gli sarà ceduto un eventuale dividendo proporzionalmente al suo versamento²⁷³.

2.1.2 Opposizione del datore di lavoro

- 8066 Il datore di lavoro che intende contestare la decisione di risarcimento dei danni deve fare opposizione per iscritto presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione ([art. 52 cpv. 1 LPGA](#); v. la CCONT).
- 8066.1 Se la cassa di compensazione accoglie l'opposizione (del tutto o in parte) e libera (del tutto o in parte) gli opposenti dalla responsabilità, invita alla procedura di opposizione, in qualità di parti interessate, altri responsabili solidali cui ha chiesto il risarcimento dei danni²⁷⁴.
- 8067 Dato l'obbligo di collaborare, il datore di lavoro che intende giustificarsi o discolarsi deve provare la fondatezza delle sue asserzioni²⁷⁵.
- 8068 Una persona soggetta all'obbligo di risarcimento dei danni essa stessa fallita non ha il diritto di fare opposizione contro una decisione di risarcimento dei danni presa nei suoi confronti e contro l'amministrazione dei fallimenti²⁷⁶.

2.1.3 Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni

- 8069 Contro la decisione su opposizione si può inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla notifica ([art. 60 cpv. 1 LPGA](#); v. la CCONT).

²⁷³ 17	settembre	1987	RCC	1987	pag. 607	DTF	113	V	180
4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁷⁴ 24	giugno	2008	9C_767/2007			DTF	134	V	306
²⁷⁵ 28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	–			
²⁷⁶ 7	novembre	1996	VSI	1997	pag. 76	–			

- 8070 Il ricorso va interposto presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha (o ha avuto da ultimo) il domicilio o la sede ([art. 52 cpv. 5 LAVS](#)).
- 8071 Nel caso di succursali affiliate a una cassa di compensazione cantonale è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone da cui dipende la cassa²⁷⁷.
- 8072 Per le succursali affiliate alla stessa cassa di compensazione professionale della casa madre è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede quest'ultima. Se invece la succursale è affiliata a un'altra cassa di compensazione, il ricorso può essere inoltrato presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede la succursale²⁷⁸.
- 8073 Le casse di compensazione devono rinunciare a concludere, transazioni nella procedura di ricorso giudiziaria.
- 8074 L'ammontare del credito di risarcimento dei danni fondato su una decisione relativa al pagamento di contributi arretrati passata in giudicato deve essere verificato nella procedura secondo l'[art. 52 LAVS](#) solo se vi sono motivi per ritenere che i contributi fissati siano palesemente errati²⁷⁹. Se, tuttavia, la decisione relativa al pagamento di contributi arretrati è notificata dopo la dichiarazione di fallimento, la possibilità di verificare l'ammontare del credito di risarcimento dei danni rimane garantita²⁸⁰. Allo stesso modo, le decisioni relative ai contributi possono essere verificate liberamente nell'ambito dell'azione di risarcimento, se al momento della loro emanazione la persona citata in giudizio non era più organo del datore di lavoro²⁸¹.
- 8075 Se, in caso di procedura pendente, uno dei debitori solidali paga l'intero importo del danno, i processi in corso contro

²⁷⁷ 21	dicembre	1984	RCC	1985	pag. 290	DTF	110	V	351
²⁷⁸ 24	febbraio	1998	VSI	1998	pag. 290	DTF	124	V	104
²⁷⁹ 23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	–			
²⁸⁰ 5	maggio	1993	VSI	1993	pag. 180	–			
²⁸¹ 8	ottobre	2008	9C_901/2007			DTF	134	V	401

gli altri debitori sono privi d'oggetto e devono essere cancellati. Se il debito è pagato in parte, il processo è privo d'oggetto per l'importo pagato.

2.1.4 Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale

- 8076 La decisione del tribunale cantonale delle assicurazioni può essere impugnata davanti al Tribunale federale dagli interessati mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, se il valore litigioso è pari ad almeno 30 000 franchi o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale ([art. 62 cpv. 1 LPG](#); [art. 82 segg. LTF](#), in particolare [art. 85 cpv. 2 LTF](#); v. anche la CCONT)²⁸².

2.2 Riscossione del credito di risarcimento

- 8077 Per la riscossione del credito di risarcimento passato in giudicato si devono applicare, per analogia, le prescrizioni valide per il recupero dei crediti contributivi (v. N. 5021 segg.).
- 8078 Il diritto di risarcimento dei danni si estingue solo dieci anni dopo la fine dell'anno civile in cui è passato in giudicato²⁸³.
- 8079 Un procedimento d'ingiunzione è soppresso se il credito di risarcimento dei danni è basato su una sentenza giudiziaria.
- 8080 Il diritto di risarcimento dei danni può essere compensato con prestazioni AVS, AI o IPG, a condizione che il minimo esistenziale dell'interessato non venga intaccato²⁸⁴.

²⁸² 8	febbraio	2011	9C_398/2010	DTF	137	V	51
²⁸³ 22	ottobre	2004	H 319/03	DTF	131	V	4
²⁸⁴ 6	agosto	2010		DTF	136	V	286

- 8081 Quando soltanto una parte del debito complessivo ha potuto essere incassata, il resto, che ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, deve essere conteggiato secondo le regole valide per i contributi (v. N. 7010 segg.).

2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI

- 8082 Se il datore di lavoro ha risarcito il danno, i salari corrispondenti vengono registrati nel CI del salariato, se ciò non fosse già avvenuto ([art. 138 cpv. 3 OAVS](#)).
- 8083 Per l'iscrizione nel CI dei salari dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi, senza però versarli alla cassa di compensazione, si veda il N. 2032.

9ª parte: Pene e multe d'ordine

1. Sanzioni penali

⇒ *Tabella sinottica (lavoro nero) delle disposizioni applicabili: v. allegato 3*

1.1 In generale

- 9001 La cassa di compensazione che constata un'infrazione penale commessa ai sensi dell'[art. 87](#) o [art. 88 LAVS](#) deve per principio denunciare il caso all'autorità penale ([art. 208 OAVS](#)). È tuttavia fatto salvo il N. 9011.1.
- 9002 Il procedimento penale compete ai Cantoni ([art. 79 cpv. 2 LPGA](#)). Il procedimento e il giudizio di un'infrazione penale sono per principio di competenza dell'autorità del luogo in cui l'infrazione è stata commessa ([art. 14](#), [art. 31](#) e [art. 36 cpv. 2 CPP](#)). In generale questa sarà l'autorità del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede o quella del luogo in cui l'assicurato è domiciliato.

1.2 Reati secondo l'art. 87 LAVS

- 9003 In caso di sospetto di un reato ai sensi dell'[art. 87 comma 2, 3 o 4 LAVS](#) (p. es. nei casi di lavoro nero; v. N. 9037 segg.) va sempre sporta una denuncia penale.
- 9004
ex-9003.1 Nel caso di una condanna penale, la cassa di compensazione deve riscuotere supplementi conformemente all'[art. 14^{bis} LAVS](#) (v. N. 9029 segg.). Si vedano anche i N. 9037 segg.
- 9005
ex-9003.2 Le disposizioni penali della LAVS sono sussidiarie e si applicano soltanto ai reati per i quali il CP commina pene più dure (rispetto a 180 aliquote giornaliere).

Esempi: truffa ([art. 146 CP](#)), omissione della contabilità ([art. 166 CP](#)) o falsità in documenti ([art. 251 CP](#)).

In caso di sospetti al riguardo, la denuncia penale verterà principalmente su queste ultime infrazioni.

1.2.1 Sottrazione dei contributi ([art. 87 secondo comma LAVS](#))

- 9006
ex-9004 Commette una sottrazione di contributi chi, intenzionalmente o mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae totalmente o parzialmente all'obbligo di pagare i contributi²⁸⁵. Il datore di lavoro deve avere un comportamento doloso analogo alla truffa (v. tuttavia N. 9013 seg.).
- 9007
ex-9005 Il debitore si sottrae all'obbligo di pagare i contributi se viola il proprio obbligo di collaborare alla fissazione del debito contributivo²⁸⁶.
- 9008
ex-9006 Non commette alcuna sottrazione di contributi colui che omette soltanto di pagare i contributi dovuti²⁸⁷.

1.2.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro ([art. 87 terzo comma LAVS](#))

- 9009
ex-9006.1 Violano l'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro i datori di lavoro che omettono intenzionalmente di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari dei loro dipendenti entro il termine previsto dall'[art. 36 OAVS](#).

²⁸⁵ 30	luglio	1956	RCC	1957	pag. 62	–			
²⁸⁶ 21	giugno	1963	RCC	1964	pag. 328	DTF	89	IV	167
²⁸⁷ 21	giugno	1963	RCC	1964	pag. 328	DTF	89	IV	167
12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256

1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato ([art. 87 quarto comma LAVS](#))

9010
ex-9007 Il datore di lavoro sottrae i contributi del salariato allo scopo cui sono destinati, se versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese.

9011
ex-9008 È determinante solo il fatto che, dopo il versamento del salario netto, sono state soddisfatte altre pretese invece del pagamento dei contributi. Non è invece rilevante se il datore di lavoro, quando ha versato il salario, disponeva o meno dei mezzi corrispondenti ai contributi dei salariati.

9012
ex-9009 Secondo la giurisprudenza, non c'è sottrazione di contributi dei salariati allo scopo cui sono destinati, se:

- il datore di lavoro poteva credere in buona fede che i contributi paritari dovuti sarebbero stati compensati con indennità di perdita di guadagno che gli spettano;
- un salario avrebbe dovuto essere versato al salariato, ma non lo è stato;
- il contributo del salariato non è di fatto stato dedotto dal salario (v. tuttavia la sottrazione di contributi, N. 9006 segg. e le contravvenzioni, N. 9013).

1.3 Contravvenzioni ([art. 88 LAVS](#))

9013
ex-9010 Si rende colpevole di una contravvenzione chiunque:

- viola l'obbligo di informare, previsto dall'[art. 209 cpv. 2 e 3 OAVS](#), dando intenzionalmente informazioni inesatte o rifiutando di dare informazioni;
- si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente (controllo del datore di lavoro conformemente all'[art. 68 cpv. 2 LAVS](#); esame sul posto conformemente all'[art. 38 cpv. 2 OAVS](#); v. N. 2158 segg.) o in qualsiasi altro modo lo impedisce;

- non compila i moduli prescritti o li compila in modo non conforme al vero.

9014
ex-9011 Contrariamente a quanto vale per la sottrazione di contributi ai sensi dell'[art. 87 secondo comma LAVS](#) (v. N. 9006), in questo caso l'intenzione di sottrarre non è un elemento dell'infrazione.

9015
ex-9011.1 La cassa di compensazione sporge una denuncia penale contro un'infrazione secondo l'[art. 88 LAVS](#) solo se con tutti gli altri mezzi (diffida/N. 2184 segg., esecuzione/N. 6010 segg. ecc.) non si è riusciti a far sì che la persona tenuta a pagare i contributi adempisse i propri obblighi.

9016
ex-9012 Se un comportamento è punibile come delitto ai sensi dell'[art. 87 LAVS](#) e costituisce simultaneamente una contravvenzione ai sensi dell'[art. 88 LAVS](#), il colpevole è punito soltanto per il delitto e non per la contravvenzione.

2. Multe d'ordine

2.1 Condizioni

9017
ex-9013 Il ricorso alla multa ([art. 91 LAVS](#)) presuppone:

- la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo;
- un atto o un'omissione che il debitore dei contributi o l'assicurato ha commesso intenzionalmente o per negligenza;
- una diffida infruttuosa (v. N. 2184 segg. e 2187 segg.)²⁸⁸.

9018
ex-9014 Se la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo costituisce nel contempo un'infrazione penale ai sensi dell'[art. 87](#) o [art. 88 LAVS](#), non occorre pronunciare una multa. La cassa di compensazione agirà invece secondo il N. 9001.

- 9019
ex-9014.1 Se, malgrado la diffida, non inviano il conteggio, i debitori sono puniti con una multa d'ordine.
- 9020
ex-9015 Non occorre, in linea di massima, infliggere una multa al debitore che non paga i contributi malgrado la diffida; è sufficiente avviare la procedura d'esecuzione. Si deve infliggere una multa soltanto nei casi in cui la cattiva volontà o la negligenza grave del debitore è palese.

2.2 Calcolo

- 9021
ex-9016 La multa può ammontare fino a 1000 franchi e raggiungere i 5000 franchi in caso di recidiva nei due anni seguenti (v. [art. 91 LAVS](#)).
- 9022
ex-9017 Vi è recidiva quando la persona tenuta a pagare i contributi o a fornire i conteggi viola la stessa prescrizione d'ordine o di controllo nei due anni che seguono la data della prima emanazione della multa.
- 9023
ex-9018 La multa è proporzionale al disagio causato al buon funzionamento della cassa, indipendentemente dall'importo dei contributi dovuti²⁸⁹.

2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici

- 9024
ex-9019 La cassa di compensazione emette le multe sotto forma di decisione. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.
- 9025
ex-9020 Se per lo stesso fatto la cassa deve emanare una decisione di tassazione d'ufficio (v. N. 2163 segg.), quest'ultima e la multa devono essere notificate simultaneamente. Ambedue le decisioni possono essere menzionate nello stesso scritto.

9026
ex-9021

Le decisioni di multa possono essere impugnate facendo opposizione presso la cassa di compensazione ([art. 52 cpv. 1 LPGA](#)). Contro le decisioni su opposizione può essere inoltrato un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni ([art. 56 cpv. 1](#) e [art. 57 LPGA](#)). Le decisioni di quest'ultimo possono essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale ([art. 62 cpv. 1 LPGA](#) e [art. 82 segg. LTF](#)).

2.4 Prescrizione

9027
ex-9022

Il diritto di procedere contro la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la violazione è stata commessa. La decisione concernente la multa deve dunque essere emanata nel corso di questo anno.

9028
ex-9023

La multa stessa si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la relativa decisione è passata in giudicato. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione ([art. 207 OAVS](#)).

3. Supplementi sui contributi dovuti ([art. 14^{bis} LAVS](#))

3.1 Principio ([art. 14^{bis} cpv. 1 LAVS](#))

9029
ex-9024

Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi AVS/AI/IPG/AD/LAF e LAFam dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti.

9030
ex-9025

I datori di lavoro non possono dedurre i supplementi dal salario dei lavoratori.

3.2 Condizioni

([art. 14^{bis} cpv. 2 LAVS](#))

9031
ex-9026 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli [art. 87](#) e [art. 88 LAVS](#) e che la sentenza sia passata in giudicato.

3.3 Procedura

([art. 14^{bis} cpv. 3 LAVS](#))

9032
ex-9027 I supplementi devono essere fissati in una decisione. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.

9033
ex-9027.1 Se del caso, la cassa di compensazione informa l'autorità cantonale competente per l'esclusione dagli appalti pubblici e l'organo cantonale di controllo che ha partecipato all'accertamento dei fatti delle sue decisioni passate in giudicato concernenti i supplementi penali ([art. 10 LLN](#)) e le multe d'ordine ([art. 91 LAVS](#); v. anche l'[elenco degli organi cantonali di controllo](#)).

9034
ex-9028 A copertura delle loro spese, le casse di compensazione possono trattenere una quota di un quinto dei supplementi conformemente al N. 9029 ([art. 206 OAVS](#)).

9035
ex-9029 La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione dell'AVS, previa deduzione della parte che le spetta. Riguardo alla contabilizzazione dei supplementi, si vedano le DCMF.

9036
ex-9030 I supplementi penali non si ripercuotono sull'iscrizione nel CI ([art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS](#) e [art. 138 OAVS](#)).

10^a parte: Lavoro nero
([art. 11](#) e [art. 12 LLN](#))

- 9037
ex-9031 Le casse di compensazione collaborano con gli organi cantonali di controllo, informando questi ultimi nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero ([art. 11 cpv. 1 e 2 LLN](#)).
- 9038
ex-9032 Se sospetta una violazione delle prescrizioni in materia di annuncio del diritto delle assicurazioni sociali, la cassa di compensazione svolge un'inchiesta e, se del caso, prende le misure necessarie ([art. 12 cpv. 7 LLN](#)).
- 9039
ex-9033 L'organo cantonale di controllo e la cassa di compensazione si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure ([art. 11 cpv. 3 LLN](#)).
Per la procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [art. 3 LLN](#) si vedano i N. 2102 segg., 4028 segg. e l'allegato 2. Per l'obbligo di annuncio secondo l'[art. 10 LLN](#) si veda il N. 9033.

11^a parte: Allegati**1. Esempi di interessi di mora e compensativi****Esempio 1**

Contributi d'acconto gennaio 2011: 20 000 fr.
Ricevimento del pagamento da parte della cassa: 12 marzo 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 2 marzo 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° febbraio 2011; v. N. 4008), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 12 marzo 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Febbraio 2011	30 giorni (v. N. 4059)
1°–12 marzo 2011	12 giorni
Totale	42 giorni

$$\frac{20\,000 \text{ fr.} \times 42 \times 5}{360 \times 100} = 116.65 \text{ fr.}$$

Esempio 2

Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d'acconto	Reddito presumibile	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
1° trimestre 2011	fr. 20 000.–	fr. 267.30	1° maggio 2011
2° trimestre 2011	fr. 20 000.–	fr. 267.30	06 luglio 2011
3° trimestre 2011	fr. 100 000.– (adeguamento dei contributi d'acconto)	fr. 4 582.50	31 ottobre 2011
4° trimestre 2011	fr. 100 000.–	fr. 4 582.50	23 gennaio 2012

Saldo fatturato: 26 febbraio 2013
Reddito effettivo: 320 000 fr.
Accredito sul conto della cassa: 4 aprile 2013

Variante

	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
Pagamento spontaneo	fr. 15 000.–	24 febbraio 2013
Saldo fatturato	fr. 6 340.40	14 marzo 2013

*a. Interessi di mora del 1° trimestre 2011**Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2011), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 1° maggio 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2011	30 giorni
1° maggio	01 giorno
Totale	31 giorni

$$\frac{267.30 \text{ fr.} \times 31 \times 5}{360 \times 100} = 1.15 \text{ fr.}$$

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

*b. Interessi di mora del 3° trimestre 2011**Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2011), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 31 ottobre 2011, è stato effettuato con ritardo (v. N. 4008 seg.).

Calcolo degli interessi

Ottobre 2011 30 giorni (mese intero; v. N. 4059)

$$\frac{4\,582.50 \text{ fr.} \times 30 \times 5}{360 \times 100} = 19.10 \text{ fr.}$$

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

*c. Saldo 2013**Riscossione degli interessi*

Contributi effettivamente dovuti:	31 040.–	fr.
Contributi d'acconto pagati:	9 699.60	fr.
Importo dovuto in base al conteggio:	21 340.40	fr.

In caso di applicazione dell'[art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#), al 1° gennaio 2013 l'importo limite ammonterebbe a: 7 760 fr. (31 040 x 25 %)

Calcolo degli interessi

Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio 2013 al 4 aprile 2013 compreso, ovvero fino al pagamento del saldo.

Gennaio–marzo 2013 (3 x 30 giorni)	90 giorni
1°–4 aprile 2013	4 giorni
Totale	94 giorni

$$\frac{21\,340.40 \text{ fr.} \times 94 \times 5}{360 \times 100} = 278.60 \text{ fr.}$$

*Variante**Riscossione degli interessi*

Contributi effettivamente dovuti:	31 040	fr.
Acconti pagati:	9 699.60	fr.
Contributi ancora dovuti (saldo):	21 340.40	fr.

In caso di applicazione dell'[art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#), al 1° gennaio 2013 l'importo limite

ammonterebbe a: 7 760 fr. (31 040 x 25 %)

Calcolo degli interessi

Gli interessi di mora decorrono:

- dal 1° gennaio 2013 al 24 febbraio 2013 compreso sull'importo pagato spontaneamente e
- dal 1° gennaio 2013 al 14 marzo 2013 compreso sull'importo fatturato.

1. Fino al ricevimento del pagamento spontaneo

Gennaio 2013	30 giorni
1°–24 febbraio 2013	24 giorni
Totale	54 giorni

$$\frac{15\,000 \text{ fr.} \times 54 \times 5}{360 \times 100} = 112.50 \text{ fr.}$$

2. Fino al ricevimento dell'importo fatturato

Gennaio–febbraio 2013 (2 x 30 giorni)	60 giorni
1°–14 marzo 2013	14 giorni
Totale	74 giorni

$$\frac{6\,340.40 \text{ fr.} \times 74 \times 5}{360 \times 100} = 65.15 \text{ fr.}$$

Somma (1.+ 2.): $112.50 + 65.15 = 177.65 \text{ fr.}$

Esempio 2^{bis}

Contributi personali per l'anno 2011 – adeguamento successivo (2014) per il periodo in questione da parte dell'affiliato, il che determina una differenza superiore al 25 per cento. D'altro canto, in questo esempio vanno per principio computati interessi compensativi.

Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
1° trimestre 2011	fr. 7 500	10 aprile 2011
2° trimestre 2011	fr. 7 500	10 luglio 2011
3° trimestre 2011	fr. 7 500	10 ottobre 2011
4° trimestre 2011	fr. 7 500	10 gennaio 2012

2011/2012	Contributi d'acconto 2011, fatturati e pagati (per tempo):	fr, 30 000
15.06.2014	Adeguamento delle basi di calcolo da parte dell'affiliato a:	fr. 15 000
30.06.2014	Rimborso della differenza da parte della cassa di compensazione:	fr. 15 000
15.12.2016	Contributi calcolati in base alla comunicazione fiscale 2011:	fr. 25 000
15.01.2017	Fatturazione del saldo:	fr. 10 000

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti:	fr. 25 000
- Contributi d'acconto pagati fino al 30.06.2014:	fr. 30 000 (4 x 7 500)
- Rimborso di contributi dopo la comunicazione dell'affiliato:	fr. 15 000
- Contributi d'acconto pagati dal 01.07.2014:	fr. 15 000 (30 000 – 15 000)
Importo dovuto in base al conteggio:	fr. 10 000 (25 000 – 15 000)
In caso di applicazione dell' art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS , al 1° gennaio 2013 l'importo limite ammonterebbe a:	fr. 6 250 (25 000 x 25 %)

1. Interessi di mora

Differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati:
dal 30.06.2014 al 15.01.2017: 25 000 – 15 000 = 10 000 fr.

⇒ Considerata la somma dei contributi d'acconto pagati nel 2011 (15 000 fr.), risulta una differenza di oltre il 25 % (10 000 > 6 250) dal 1° luglio 2014.

Calcolo degli interessi di mora

L'importo dovuto in base al conteggio è pervenuto per tempo alla cassa (per il rispetto dei termini v. in particolare N. 4008 seg.). Gli interessi di mora decorrono pertanto solo fino alla data della fatturazione, ovvero fino al 15 gennaio 2017 compreso ([art. 41^{bis} cpv. 2 OAVS](#)).

Gli interessi di mora decorrono quindi:

dal 1° luglio 2014 al 15 gennaio 2017 sull'importo di 10 000 fr.
 $[(6 \times 30) + (2 \times 360) + 15] = 915$ giorni

$$\frac{10\,000 \text{ fr.} \times 915 \times 5}{360 \times 100} = 1\,270.85 \text{ fr.}$$

2. *Interessi compensativi*

Eventuali interessi compensativi decorrono solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi non dovuti ([art. 41^{ter} cpv. 2 OAVS](#)). Pertanto, la differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati va calcolata come segue.

a. Acconti pagati 2011: $3 \times 7\,500 = 22\,500$ fr.
 Dal 01.01.2012 al 31.12. 2012
 $\Rightarrow 25\,000 - 22\,500 = 2\,500$ fr.

b. Acconti pagati 2012: $1 \times 7\,500 = 7\,500$ fr.
 Dal 01.01.2013 fino al 30.06.2014
 $\Rightarrow 25\,000 - (22\,500 + 7\,500) = -5\,000$ fr.

\Rightarrow Poiché la cassa di compensazione ha avuto a disposizione un'eccedenza di contributi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, vengono computati interessi compensativi conformemente all'[art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS](#).

Calcolo degli interessi compensativi

Gli interessi compensativi decorrono

dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 su un importo di 5000 fr.
 $[360 + (6 \times 30)] = 540$ giorni

$$\frac{5\,000 \text{ fr.} \times 540 \times 5}{360 \times 100} = 375 \text{ fr.}$$

Alla fine, dopo la compensazione dei vari interessi, si ottiene un saldo di interessi di mora di 895.85 fr. (1 270.85 – 375) a favore della cassa di compensazione.

Esempio 3

Affiliazione X. SA: agosto 2012
Fatturazione dell'importo reclamato: 5 agosto 2012

Reclamo di contributi arretrati	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
per il 2011	fr. 30 000	24 settembre 2012
per i mesi da gennaio a luglio 2012	fr. 35 000	24 settembre 2012

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
per agosto 2012	fr. 5 000	30 settembre 2012
per settembre 2012	fr. 5 000	5 novembre 2012
per ottobre 2012	fr. 5 000	28 novembre 2012
per novembre 2012	fr. 5 000	30 dicembre 2012
per dicembre 2012	fr. 5 000	29 gennaio 2013

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2013
Fatturazione del saldo: 3 marzo 2013
Importo fatturato: 3 300 fr.
Accredito sul conto della cassa: 30 marzo 2013

a. Contributi arretrati reclamati per il 2011**Riscossione degli interessi**

Visto che si tratta di un reclamo di contributi arretrati per un anno civile trascorso, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Visto che la fattura non è stata pagata entro 30 giorni, gli interessi di mora decorrono fino al pagamento completo dei contributi.

Gennaio–agosto 2012 (8 x 30 giorni)	240 giorni
1°–24 settembre 2012	24 giorni
Totale	264 giorni

$$\frac{30\,000 \text{ fr.} \times 264 \times 5}{360 \times 100} = 1\,100 \text{ fr.}$$

b. Reclamo di contributi d'acconto per il 2012

Nessun interesse di mora (il reclamo non concerne contributi dovuti per un anno civile passato).

*c. Contributi d'acconto per il settembre 2012**Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 5 novembre 2012, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Ottobre 2012	30 giorni
1°–5 novembre 2012	5 giorni
Totale	35 giorni

$$\frac{5\,000 \text{ fr.} \times 35 \times 5}{360 \times 100} = 24.30 \text{ fr.}$$

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

d. Conteggio

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi in quanto il conteggio è pervenuto alla cassa dopo il 30 gennaio e X. SA deve saldare contributi.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio 2013 fino al conteggio, ovvero al 5 febbraio 2013 compreso.

Gennaio 2013	30 giorni
1°–5 febbraio 2013	5 giorni
Totale	35 giorni

$$\frac{3\,300 \text{ fr.} \times 35 \times 5}{360 \times 100} = 16 \text{ fr.}$$

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

e. Saldo

Nessun interesse di mora.

Esempio 4

Reclamo di contributi arretrati in seguito a una procedura per sottrazione d'imposta

<i>Fatturazione:</i>	<i>5 giugno 2018</i>
<i>Contributi reclamati per il 2012:</i>	<i>2 000 fr.</i>
<i>Contributi reclamati per il 2013:</i>	<i>3 000 fr.</i>
<i>Contributi reclamati per il 2015:</i>	<i>1 000 fr.</i>
<i>Ricevimento del pagamento:</i>	<i>23 giugno 2018</i>

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di contributi reclamati per gli anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

1° gennaio 2013 su 2 000 fr. per 1955 giorni ($[5 \times 360] + 155$)

1° gennaio 2014 su 3 000 fr. per 1595 giorni ($[4 \times 360] + 155$)

1° gennaio 2016 su 1 000 fr. per 875 giorni ($[2 \times 360] + 155$)

Dato che i contributi vengono pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono fino alla fatturazione, ovvero fino al 5 giugno 2018 compreso.

$$\frac{2\,000 \text{ fr.} \times 1955 \times 5}{360 \times 100} = 543.05 \text{ fr.}$$

$$\frac{3\,000 \text{ fr.} \times 1595 \times 5}{360 \times 100} = 664.60 \text{ fr.}$$

$$\frac{1\,000 \text{ fr.} \times 875 \times 5}{360 \times 100} = 121.50 \text{ fr.}$$

$$\text{Totale} = 1\,329.20 \text{ fr.}$$

Esempio 5

Contributi d'acconto personali del 1° trimestre 2012

Importo fatturato	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000	fr. 5 000	fr. 7 000	15 aprile 2012 15 magg. 2012

Variante

Importo fatturato	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000	fr. 10 000.	fr. 2 000	15 aprile 2012 15 magg. 2012

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi d'acconto non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Sono dovuti interessi sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 7000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012	30 giorni
1°–15 maggio 2012	15 giorni
Totale	45 giorni

$$\frac{7\,000 \text{ fr.} \times 45 \times 5}{360 \times 100} = 43.75 \text{ fr.}$$

Variante

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi d'acconto non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Sono dovuti interessi di mora sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 2000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012	30 giorni
1°–15 maggio 2012	15 giorni
Totale	45 giorni

$$\frac{2\,000 \text{ fr.} \times 45 \times 5}{360 \times 100} = 12.50 \text{ fr.}$$

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

Esempio 6
Saldo di contributi paritari

Ricevimento del conteggio: 15 gennaio 2013
Data della restituzione: 2 aprile 2013
Importo da versare: 2 700 fr.

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto i contributi pagati, ma non dovuti, non sono stati restituiti entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

16–31 gennaio 2013	15 giorni (v. N. 4059)
Febbraio–marzo 2013	60 giorni
1°–2 aprile 2013	2 giorni
Totale	77 giorni

$$\frac{2\,700 \text{ fr.} \times 77 \times 5}{360 \times 100} = 28.80 \text{ fr.}$$

Esempio 6^{bis}**Rimborso di contributi personali in base alla comunicazione fiscale***Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2012*

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
1° trimestre 2012	fr. 20 000	10 aprile 2012
2° trimestre 2012	fr. 20 000	10 luglio 2012
3° trimestre 2012	fr. 20 000	10 ottobre 2012
4° trimestre 2012	fr. 20 000	10 gennaio 2013

2012/2013 Contributi d'acconto 2012, fatturati e pagati (per tempo): fr. 80 000

30.11.2017 Contributi calcolati in base alla comunicazione fiscale 2012: fr. 50 000

Rimborso dei contributi a favore dell'affiliato fr. 30 000

15.12.2017 Rimborso di 2/3 del saldo a favore dell'affiliato: fr. 20 000

15.04.2018 Rimborso del rimanente 1/3 del saldo a favore dell'affiliato: fr. 10 000

Calcolo degli interessi compensativi

Vi sono due possibilità, che portano allo stesso risultato:

A) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre

Eccedenza dal 10 ottobre 2012:
10 000 fr. (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$ giorni

$$\frac{10\,000 \text{ fr.} \times 1\,785 \times 5}{360 \times 100} = 2\,479.15 \text{ fr.}$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: 20 000 fr.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(3 \times 360) + (360 - 15) = 1\,425$ giorni

$$\frac{20\,000 \text{ fr.} \times 1\,425 \times 5}{360 \times 100} = 3\,958.35 \text{ fr.}$$

Saldo positivo intermedio al 15 dicembre 2017:
10 000 fr.

b. Decorrenza degli interessi: dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018

Calcoli: $15 + (3 \times 30) + 15 = 120$ giorni

$$\frac{10\,000 \text{ fr.} \times 120 \times 5}{360 \times 100} = 166.65 \text{ fr.}$$

Somma finale (1 + 2a + 2b):

$2\,479.15 + 3\,958.35 + 166.65 = 6\,604.15$ fr.

B) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre (come alla lettera A) 1., v. sopra)

Eccedenza dal 10 ottobre 2012:
10 000 fr. (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$ giorni

$$\frac{10\,000 \text{ fr.} \times 1\,785 \times 5}{360 \times 100} = 2\,479.15 \text{ fr.}$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: 20 000 fr., da ripartire su due periodi, dato che il rimborso da parte della cassa di compensazione è avvenuto in due tappe, il 15 dicembre 2017 e il 15 aprile 2018.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017 sull'importo di 10 000 fr.

Calcoli: $(3 \times 360) + (360 - 15) = 1\,425$ giorni

$$\frac{10\,000 \text{ fr.} \times 1\,425 \times 5}{360 \times 100} = 1\,979.15 \text{ fr.}$$

b. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2018 su 10 000 fr.

Calcoli: $(4 \times 360) + (3 \times 30) + 15 = 1\,545$ giorni

$$\frac{10\,000 \text{ fr.} \times 1\,545 \times 5}{360 \times 100} = 2\,145.85 \text{ fr.}$$

Somma finale $(1 + 2a + 2b)$:

$2\,479.15 + 1\,979.15 + 2\,145.85 = 6\,604.15$ fr.

Esempio 7

Saldo per il 2011. I contributi da restituire vengono compensati o accreditati.

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2012

Saldo: 20 giugno 2012

Importo da compensare

a favore del datore di lavoro

in base al conteggio: 3 000 fr.

Contributi del 1° trimestre 2012

non pagati entro il 30 aprile: 1 000 fr.

Variante

Tutti i contributi del 1° trimestre 2012 sono stati versati.

*a. Interessi di mora del 1° trimestre 2012**Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 20 giugno 2012 (compensazione), è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2002 30 giorni

Maggio 2002 30 giorni

1°–20 giugno 2002 20 giorni

Totale 80 giorni

$$\frac{1\,000 \text{ fr.} \times 80 \times 5}{360 \times 100} = 11.10 \text{ fr.}$$

*b. Interessi compensativi**Versamento degli interessi*

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

*Calcolo degli interessi**1. Fino alla compensazione con i contributi non pagati del 1° trimestre*

6–28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo 2012	30 giorni
Aprile 2012	30 giorni
Maggio 2012	30 giorni
1°–20 giugno 2012	20 giorni
Totale	135 giorni

$$\frac{3\,000 \text{ fr.} \times 135 \times 5}{360 \times 100} = 56.25 \text{ fr.}$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 2° trimestre

21–30 giugno 2012	10 giorni
1°–10 luglio 2012	10 giorni
Totale	20 giorni

$$\frac{2\,000 \text{ fr.} \times 20 \times 5}{360 \times 100} = 5.55 \text{ fr.}$$

Somma (1.+ 2.): 56.25 + 5.55 = 61.80 fr.
 oppure tenendo conto degli interessi di mora
 (56.25 fr. – 11.10 fr. = 45.15 fr.)
 45.15 + 55 = 50.70 fr.

Variante

Interessi compensativi

Riscossione degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

fino alla compensazione con i contributi non pagati del 2° trimestre

6–28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo–giugno 2012	120 giorni
1°–10 luglio 2012	10 giorni
Totale	155 giorni

$$\frac{3\,000 \text{ fr.} \times 155 \times 5}{360 \times 100} = 64.60 \text{ fr.}$$

Esempio 8

Controllo del datore di lavoro per gli anni 2013–2016

<i>Fatturazione:</i>	17 novembre 2017
<i>Importo reclamato:</i>	per il 2013 fr. 3 000
	per il 2014 fr. 2 000
	per il 2015 fr. 1 000
	per il 2016 fr. 2 000
	Totale fr. 8 000
<i>Ricevimento del versamento da parte della cassa:</i>	15 dicembre 2017

Riscossione degli interessi

Considerando che si tratta di contributi reclamati per anni civili passati, si devono riscuotere interessi (v. N. 4021).

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

1° gennaio 2014 su 3 000 fr. per 1397 giorni ([3 x 360] + 317)

1° gennaio 2015 su 2 000 fr. per 1037 giorni ([2 x 360] + 317)

1° gennaio 2016 su 1 000 fr. per 677 giorni (360 + 317)

1° gennaio 2017 su 2 000 fr. per 317 giorni

Visto che gli importi sono stati pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono soltanto fino alla fatturazione, ovvero fino al 17 novembre 2017 compreso.

$$\frac{3\,000 \text{ fr.} \times 1\,397 \times 5}{360 \times 100} = 582.10 \text{ fr.}$$

$$\frac{2\,000 \text{ fr.} \times 1\,037 \times 5}{360 \times 100} = 288.05 \text{ fr.}$$

$$\frac{1\,000 \text{ fr.} \times 677 \times 5}{360 \times 100} = 94 \text{ fr.}$$

$$\frac{2\,000 \text{ fr.} \times 317 \times 5}{360 \times 100} = 88.05 \text{ fr.}$$

$$\text{Totale} = 1\,052.20 \text{ fr.}$$

2. Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#) / Modello di modulo

Dati del datore di lavoro:

Cognome e nome/Impresa _____

Via _____

NPA, località _____

Telefono _____

E-mail _____

Tipo d'attività dell'impresa _____

Numero di conteggio AVS
(se noto) _____

Da quando occupate personale? _____

Forma giuridica del datore di lavoro* (SA, Sagl, ditta individuale ecc.) _____

*Per le società di capitali e le società cooperative la procedura di conteggio semplificata è esclusa.

Dati relativi al personale impiegato:

Il datore di lavoro dichiara che:

- non impiega dipendenti con un salario annuo lordo superiore ai 21 330 franchi;
- la somma dei salari annui lordi dell'impresa non supera i 56 880 franchi;
- i dipendenti non sono né il coniuge né figli propri del datore di lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni

Presso quale assicuratore-infortuni ha assicurato i suoi dipendenti? Se non ha ancora stipulato una polizza, presso quale assicuratore-infortuni intende assicurare i suoi dipendenti?

Data _____ Firma _____

3. Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS

REATI / Art. 87 LAVS

Violazione dell'obbligo di pagare i contributi Art. 87 secondo comma LAVS

Secondo l'[art. 87 LAVS](#), è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

SECONDO COMMA	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FAT-TISPECIE	OSSERVAZIONI
<i>chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Persona tenuta a pagare i contributi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - datore di lavoro (art. 5 e 12 segg. LAVS); - salariato, a seconda delle circostanze (RCC 1985 pag. 295); - lavoratore indipendente (art. 8 LAVS) ➤ <u>Indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo:</u> inganno, atto assimilabile a una truffa (falsa dichiarazione o silenzio qualificato²⁹⁰) ➤ <u>Consequente mancata riscossione di contributi da parte della cassa di compensazione o riscossione di contributi troppo bassi</u> ➤ <u>Intenzione</u> (basta l'intenzione eventuale: sentenze del TF del 6.12.2004 6P.152/2004, 6S.413/2004, consid. 7.2) 	<p>Il mancato pagamento dei contributi dovuti non è punibile in quanto tale (DTF 89 IV 167).</p> <p>Dal 1.1.2018:</p> <p>➔ I datori di lavoro che non si affiliano a una cassa di compensazione sono sanzionati secondo il nuovo terzo comma (v. sotto).</p>
<p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Un salariato non è riportato nel conteggio salariale (art. 36 OAVS) e i relativi contributi d'acconto (art. 35 OAVS) non sono stati pagati per l'anno in questione. ❖ Una lavoratrice indipendente omette, nonostante esplicita richiesta, di comunicare alla cassa di compensazione che occupa un ausiliario, ragion per cui non vengono riscossi contributi salariali per l'anno in questione. 		

²⁹⁰ THOMAS HOMBERGER, *Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht*, 1993, pagg. 60 e 75 segg.

Omissione di affiliazione e conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro

Art. 87 terzo comma LAVS

Secondo l'[art. 87 LAVS](#), è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

TERZO COMMA	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><i>chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'art. 14</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi</u> (art. 12 LAVS) ➤ <u>Duplici omissione</u> (cumulativa): <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>nessuna affiliazione</u> a una cassa di compensazione in qualità di datore di lavoro (art. 64 LAVS); 2. <u>nessun conteggio salariale</u> (art. 36 OAVS) ➤ <u>Entro il 30 gennaio dell'anno successivo</u> (termine del periodo di conteggio: art. 36 OAVS in combinato disposto con l'art. 14 LAVS) ➤ <u>Intenzione</u> (basta l'intenzione eventuale; v. secondo comma, sopra) 	<p>➔ Nuovo comma dal 1.1.2018</p> <p>(revisione della LLN: RU 2017 5521; FF 2016 125, in particolare pagg. 143–144).</p>
<p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ I proprietari di una grande tenuta impiegano a tempo pieno una coppia di coniugi affinché si occupino della casa e del giardino. Tuttavia, non si affiliano a una cassa di compensazione in qualità di datori di lavoro e non inoltrano alcun conteggio salariale entro il 30 gennaio dell'anno successivo. 		

Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato

Art. 87 quarto comma LAVS

Secondo l'[art. 87 LAVS](#), è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

QUARTO COMMA (= TERZO COMMA FINO AL 31.12.2017)	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><i>chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi</u> (art. 12 LAVS) ➤ <u>Versamento di un salario netto</u> ➤ <u>Uso dell'importo non per pagare i contributi bensì per un altro scopo</u> ➤ <u>Mancato pagamento dei contributi entro il termine supplementare assegnato mediante diffida</u> (art. 34a OAVS) ➤ <u>Intenzione</u> (basta l'intenzione eventuale; v. secondo comma, sopra) 	<p>Nuova regolamentazione più rigida dal 1.1.2012:</p> <p>➔ Punibilità se dopo il pagamento dei salari netti vengono saldati altri debiti, ma non vengono pagati i contributi dovuti (RU 2011 4745; FF 2011 497, in particolare pag. 517).</p> <p>➔ Il fatto che al momento del pagamento dei salari si disponesse di fondi sufficienti per il pagamento dei contributi è irrilevante (v. DTF 122 IV 270 sul terzo comma dell'art. 87 vLAVS).</p>

Esempio:

- ❖ Una SA versa al proprio personale i salari netti per il mese di dicembre alla fine dell'anno. Successivamente, invece di pagare i contributi d'acconto dovuti, salda le fatture dei fornitori. La diffida resta senza esito e i contributi non sono versati entro il termine ivi stabilito.

CONTRAVVENZIONI / Art. 88 LAVS

Se non si verifica alcuna fattispecie di cui all'art. 87 LAVS, occorre valutare subsidiariamente se si verifichi una contravvenzione secondo l'art. 88 LAVS.

<i>È punito con la multa ai sensi dell'art. 88 LAVS, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87, ...</i>	
PRIMO COMMA	ESEMPIO
<i>chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni</i>	❖ Esempio 1: Il datore di lavoro non inoltra il conteggio salariale nonostante una diffida. Nell'anno in questione ha tuttavia versato contributi d'acconto (e non si sottrae quindi all'obbligo di pagare i contributi).
SECONDO COMMA	ESEMPIO
<i>chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce</i>	❖ Esempio 2: Al momento annunciato per il controllo, il revisore si trova davanti a una porta chiusa. Il datore di lavoro non è raggiungibile. Il controllo sul posto non può essere svolto.
TERZO COMMA	ESEMPIO
<i>chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti</i>	V. esempio 1 sopra (concorso apparente di leggi).

INDICAZIONI VARIE

Possibili mezzi di prova:

- Rapporto dell'organo cantonale di controllo contro il lavoro nero
- Contabilità dei salari
- Conteggio salariale
- Rapporto di revisione
- Certificato di salario
- Piani d'impiego del personale
- Estratti conto bancari
- RegISTRAZIONI delle attività di lavoro
- Verbali delle inchieste (dipendenti, clienti, vicini ecc.)
- Fatture
- Documenti fiscali
- Ecc.

4. Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
 Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
 Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
 o servizio di protezione civile (IPG)
 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 1

Restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile

Indirizzo
 dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

Da riempire dal datore di lavoro e da inviare all'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Vi preghiamo di ritornarci, debitamente riempita, l'attestazione allegata relativa alle prestazioni in contanti sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile netto. Questo documento ci serve come giustificativo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su queste prestazioni.

Il diritto alla restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile netto, si prescrive entro il termine di un anno dal momento in cui tassazione relativa alla suddetta imposta è passata in giudicato (art. 16 cpv. 3 LAVS). Questo termine non può essere prorogato.

Il datore di lavoro che chiede una restituzione dei contributi deve riempire le caselle che figurano nella parte superiore di questo formulario. Egli invierà la pagina 1-3 all'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta e la pagina 4 alla cassa di compensazione. L'amministrazione fiscale rispedirà l'attestazione compilata (pagine 2 e 3) al datore di lavoro. Questi presenterà alla cassa di compensazione la domanda di restituzione dei contributi debitamente motivata e accompagnata dalla pagina 3.

Luogo e data

Timbro e firma



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
 Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
 Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
 o servizio di protezione civile (IPG)
 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 2

Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

Indirizzo
 dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

Da riempire risp. da completare dall'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta da inviare (in doppio) al datore di lavoro. Indicare a tergo eventuali osservazioni complementari.

attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:

Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di tassazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di ricorso, sentenza del tribunale federale)

L'utile netto sul quale è basata questa tassazione include e seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese generali ma considerate in tutto o in parte come distribuzione degli utili e versate a

Periodo fiscale 20 _____

Data _____

Nome e cognome _____

Entrata del salariato (secondo le indicazioni della ditta)	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state addebitate al conto d'esercizio
Stipendi	_____
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	_____
Tantièmes registrati come spese generali	_____
Gratificazioni	_____
Provvigioni sulla cifra d'affari	_____
Indennità per licenze	_____
_____	_____
_____	_____
Totale	_____
Importo incluso nell'utile netto	_____
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata versata o accreditata sul conto del beneficiario (se sconosciuto, lasciare in bianco)	20 _____

La domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su queste prestazioni deve essere inoltrata alla cassa di compensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cui la tassazione sull'utile netto è passata in giudicato.

Luogo e data

Timbro e firma dell'amministrazione cantonale
 per l'imposta federale diretta

Allegato: copia per la cassa di compensazione

318.142.1 i 7.02 1000 10L 25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
 Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
 Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
 o servizio di protezione civile (IPG)
 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 3

Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

Indirizzo

dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:

Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di tassazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di ricorso, sentenza del tribunale federale)

L'utile netto sul quale è basata questa tassazione include e seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese generali ma considerate in tutto o in parte come distribuzione degli utili e versate a

Periodo fiscale 20 _____

Data _____

Nome e cognome _____

Copia per la cassa di compensazione

Entrata del salariato (secondo le indicazioni della ditta)	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state addebitate al conto d'esercizio
Stipendi	_____
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	_____
Tantièmes registrati come spese generali	_____
Gratificazioni	_____
Provvigioni sulla cifra d'affari	_____
Indennità per licenze	_____
_____	_____
_____	_____
Totale	_____
Importo incluso nell'utile netto	_____
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata versata o accreditata sul conto del beneficiario (se sconosciuto, lasciare in bianco)	20 _____

La domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su queste prestazioni deve essere inoltrata alla cassa di compensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cui la tassazione sull'utile netto è passata in giudicato.

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Procura: Il salariato sottoscritto autorizza il datore di lavoro a domandare alla cassa di compensazione la restituzione dei contributi da lui pagati e la cassa di compensazione a versare l'importo di questi contributi direttamente al datore di lavoro.

Luogo e data: _____

Firma: _____

318.142.2 i 7.02 1000 10L 25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile (IPG)
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 4

**Restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD
versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile**

Indirizzo

dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

Da inviare contemporaneamente dal datore di lavoro alla cassa di compensazione

In vista di una restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, versati su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto, in data odierna abbiamo chiesto all'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta un'attestazione adeguata. Ve la trasmetteremo non appena l'avremo ricevuta.

Luogo e data

Timbro e firma

318.142.3 i 7.02 1000 10L25733